

FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI S.R.L.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E
CONTROLLO**

PARTE SPECIALE

Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

INDICE

Introduzione	pag. 3
Cap. A - Reati contro la Pubblica Amministrazione	pag. 5
Cap. B - I delitti informatici e trattamento illecito di dati	pag. 22
Cap. C - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in strumenti o segni di riconoscimento	pag.37
Cap. E - I reati societari	pag. 55
Cap. F – I delitti contro la libertà individuale	pag. 88
Cap. G - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	pag. 114
Cap H - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	pag. 153
Cap. I - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	pag. 176
Cap. L - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	pag. 187
Cap. M - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	pag. 202
Cap. N - Reati ambientali	pag. 209
Cap. O - Delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	pag. 231
Cap. P - Delitti in materia di reati tributari	pag. 242
Cap. Q - Delitti contro il patrimonio culturale	pag. 255
Tabella riepilogativa valutazione rischio per fattispecie di reato	pag. 265

INTRODUZIONE

Nella parte speciale del presente Modello 231 si esamineranno le singole fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001, agli artt. 24 e seguenti, e si definiranno le linee, le regole e i principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di tali reati; nonché al fine di assicurare la correttezza e la trasparenza nella conduzione delle attività aziendali. In virtù dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL e delle aree potenzialmente soggette a rischio reato, sono stati consideranti rilevanti – e, quindi, specificamente esaminati nel Modello – solo gli illeciti oggetto delle seguenti sezioni di parte speciale.

Per quanto concerne le altre famiglie di reato previste dal Decreto, si è ritenuto che la commissione dei reati previsti nelle stesse non sia significativa in forza dell'ambito di attività della Società.

In ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati trattati nelle singole sezioni di parte speciale – ritenuti, sulla base dell'analisi effettuata, maggiormente rilevanti – possono costituire, unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative, un presidio anche per la prevenzione dei reati non singolarmente esaminati nel prosieguo.

Ogni sezione è composta da:

- un paragrafo dedicato alla descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto nr. 231/2001 (sez. A);
- un paragrafo volto all'identificazione delle attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”) (sez. B);

- un paragrafo dedicato ai principali principi di comportamento cui tutti i destinatari del Modello devono attenersi (sez. C);
- un paragrafo dedicato all'esame delle procedure specifiche da seguire (sez. D);
- un paragrafo destinato alla descrizione del ruolo e dei compiti dell'OdV (sez. E)

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 Le fattispecie di reato

Nella presente sezione del Modello si esamineranno i reati contro la Pubblica Amministrazione, ovverosia i reati di cui all'**art. 24** (“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”) e **art. 25** (“Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione”) del Decreto.

L'art. 24 del Decreto 231 recita così:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316bis, 316ter, 353, 353bis, 356, 640 comma 2 n.1, 640bis e 640ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

I reati richiamati dalla suddetta disposizione sono i seguenti:

- art. 316-bis c.p. malversazione di erogazioni pubbliche: costituita dalla condotta di colui che, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo

ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

- Art. 316-ter c.p. indebita percezione di erogazioni pubbliche: costituita dalla condotta di colui che, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri; nonché nell'ipotesi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

Laddove, invece, la somma indebitamente percepita fosse pari o inferiore a euro 3999,96, si applicherebbe soltanto la sanzione amministrativa.

- Art. 353 c.p. turbata libertà degli incanti: costituita dalla condotta di chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La pena è aumentata se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

Le pene sono, invece, ridotte, alla metà se si tratta di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

- Art. 353-bis c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente: salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.
- Art. 356 c.p. frode nelle pubbliche forniture: costituita dalla condotta di colui che commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali relativi a contratti di fornitura conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
- Art. 640 comma 2 n.1 c.p. truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea: costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno nei confronti dello Stato, o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea, o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
- Art. 640-bis c.p. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: costituita dalla stessa condotta prevista dall'articolo precedente se posta in essere per ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- Art. 640-ter comma 2 c.p. frode informatica: costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi

modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad essi pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno nei confronti dello Stato, o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

- Art. 2 Legge 898/1986: salvo che il fatto costituisca il più grave reato previsto dall'art. 640-bis c.p., consiste nella condotta di chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. La pena è superiore quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Al contrario, se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applicherà soltanto la sanzione amministrativa.

Va precisato che alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

L'art. 25 del Decreto 231 recita così:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322 commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314 primo comma, 314-bis e 316 .

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter comma 1, 321, 322 commi 2 e 4 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319 aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3 , si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).*

5-bis. *Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.”*

Le fattispecie di reato richiamate dalla predetta disposizione sono le seguenti:

- art. 318 c.p. - art. 321 c.p. corruzione per l'esercizio della funzione: costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Le stesse pene si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- Art. 322 c.p. istigazione alla corruzione: costituita dalla condotta di colui che offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla riduzione di un terzo della pena.

La pena di cui al primo comma si applica anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 c.p.

- Art. 346-bis c.p. traffico di influenze illecite: costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico esercizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

- Art. 314 c.p. peculato: costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, il quale, avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso, o comunque la disponibilità, di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
- Art. 314bis c.p. indebita destinazione di denaro o cose mobili: costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, fuori dei casi di cui all'art. 314 c.p., avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. La pena è aumentata se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad Euro 100.000.
- Art. 316 c.p. peculato mediante profitto dell'errore altrui: costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore

altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

La pena è aumentata nel caso in cui il vantaggio o il danno abbiano carattere di rilevante gravità.

- Art. 319 c.p. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – art. 319bis c.p. circostanze aggravanti – art. 321 c.p. pene per il corruttore: costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Le stesse pene si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- Art. 319-ter c.p. corruzione in atti giudiziari: costituita dai fatti di corruzione, di cui agli articoli 318 c.p. e 319 c.p., commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- Art. 317 c.p. concussione: costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- Art. 319-quater c.p. induzione indebita a dare o a promettere utilità: salvo che il fatto costituisca un più grave reato, l'illecito è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio

che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità, è punito quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro.

- Art. 320 c.p. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: le disposizioni degli articoli 318 c.p. e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
- Art. 322-bis c.p. peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri: in base a questa norma, le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322 terzo e quarto comma, e 323 c.p. si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e

agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; nonché, a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

E' utile precisare che, in base al codice penale, la qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare o

manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (art. 357 c.p.).

Sono, invece, considerati incaricati di un pubblico servizio coloro che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale (art. 358 c.p.).

A.2 I processi sensibili

Tra le attività aziendali di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL maggiormente esposte al rischio di commissione di illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”), in relazione ai reati sopra richiamati, figurano (a titolo esemplificativo):

- la gestione di rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di finanziamenti;
- la gestione di rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'acquisizione o il mantenimento di certificazioni ed autorizzazioni;
- la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di certificazioni di messa a norma, agibilità locali o altre questioni inerenti la materia urbanistico-edilizia, la sicurezza e l'igiene sul lavoro e il rispetto di quanto previsto in materia da leggi e regolamenti;
- rendicontazione alla Pubblica Amministrazione dell'esecuzione del progetto e delle attività erogate;
- la negoziazione /stipulazione di contratti o convenzioni con soggetti pubblici;
- la gestione di eventuali accertamenti o ispezioni in materia fiscale, previdenziale, della sicurezza sul lavoro, urbanistico-edilizia, così come in ogni attività ispettiva posta in essere dalla Pubblica Amministrazione;

- i rapporti con gli Enti Previdenziali e con la Pubblica Amministrazione relativi alla gestione del personale.

A.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso;
- osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e i contatti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblici Servizi;
- improntare i rapporti con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblici Servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree sui collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
- gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblici Servizi in modo lecito e regolare.

E', inoltre, fatto divieto per tutti i destinatari del presente Modello (soci, amministratori, dipendenti, collaboratori, ecc.) di:

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;

- b) richiedere e usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- c) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- d) corrispondere, proporre, chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o a una Pubblica Amministrazione o altri pubblici funzionari della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo designate;

- f) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore degli Agenti, dei Partners Commerciali, dei Collaboratori e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- g) corrispondere, proporre la corresponsione, chiedere a terzi di proporre la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario;
- h) porre in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;
- i) eludere i divieti concedendo a fini corruttivi: omaggi, contributi in natura come ad esempio sponsorizzazioni, posti di lavoro, sconti o crediti personali o altri vantaggi o altre utilità a favore di un Pubblico Ufficiale o di un privato o dei loro familiari;
- l) promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici e utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi della Società, anche a seguito di illecite pressioni ed eludere il divieto ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- m) sottrarre, alterare o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto e arrecando danni a terzi.

A.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- gli organi sociali e i dipendenti che intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere formalmente delegati dalla Società;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi, finanziamenti o altri benefici a carico di bilanci pubblici devono contenere solo elementi veritieri. La Società si impegna, in caso di ottenimento degli stessi, all'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti secondo le finalità previste dalla specifica normativa di riferimento;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività quali presentazione di istanze, procedure di rendicontazione, gestione ed amministrazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio quelle relative al D. Lgs. 81/2008, le verifiche tributarie, le verifiche dell'INPS) debbono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati, dando avviso dell'avvio dell'ispezione o dell'accertamento agli amministratori (o alla funzione aziendale delegata) e all'O.d.V.. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'O.d.V. ne deve essere informato con una nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Quanto alla gestione delle risorse finanziarie ed ai pagamenti, in generale i processi ad essi connessi debbono svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:

- separazione di responsabilità tra chi ordina il bene o servizio, chi istituisce e chi autorizza il pagamento, previo esame della documentazione giustificativa;
- divieto di autorizzare un pagamento non supportato da idonea documentazione;
- obbligo di indicare sugli assegni il destinatario e di apporre la clausola “non trasferibile”;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo, con specifico riferimento all’annullamento di documenti che abbiano già originato un pagamento.

Quanto agli incassi, essi devono avvenire principalmente a mezzo banca e devono sussistere riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o dei terzi.

A.5 I controlli e il ruolo dell'OdV

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs. 231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte generale del MOG 231 della Società.

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

B.1 Le fattispecie di reato

Nella presente sezione del Modello si esamineranno i reati presupposto dell'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001 che possono essere classificati in 5 categorie:

- Falsità in documenti informatici (art. 491 bis);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter e 615 quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici di terzi (617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies e 629 c.p.)
- Frode nei servizi di certificazione della firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
- Violazione nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica (L. 105/2019, art. 1).

L'art. 24bis del Decreto 231 recita così:

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24

del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

I reati richiamati dalla suddetta disposizione sono i seguenti:

- art. 491 bis c.p. Falsità in documenti informatici: prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di delitti di falso anche quando l'oggetto della falsità riguarda i documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria;
- art. 615 ter c.p. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: costituita dalla condotta di colui che, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La pena è aumentata: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il

colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. La pena è ulteriormente aumentata se l'accesso riguarda sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;

- 615 quater c.p. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici: costituita dalla condotta di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. La pena è aumentata se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) e 615-ter, terzo comma;
- art. 617 quater c.p. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche: è costituita dalla condotta di colui che, fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. È punita altresì la condotta di colui che rivela, mediante qualsiasi

mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui sopra. La pena è aumentata se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico indicato dall'art. 615-ter, terzo comma; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

- art. 617 quinquies c.p. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: è costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La pena è aumentata quando ricorre taluna delle circostanze previste dall'art. 617 quater, 4 comma nr. 1 e 2;
- art. 635 bis c.p., danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: è costituita dalla condotta di colui che, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei

doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema e se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

- art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico: è costituita dalla condotta di colui che commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è ulteriormente aumentata in caso di concorso di circostanze aggravanti previste dalla norma.;
- art. 635 quater c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici: è costituita dalla condotta di colui che, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso

l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato ovvero se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- art. 635 quater1 c.p. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: è punita la condotta di colui che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. La pena è aumentata se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 615-ter, secondo comma numeri 1) e se il fatto riguarda sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615-ter, terzo comma.
- art. 635 quinquies c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità: è punita la condotta di colui che

commette il fatto di cui all'articolo 635 quater per distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o per ostacolarne gravemente il funzionamento (reclusione da 1 a 4 anni). La pena è aumentata (reclusione da 3 a 8 anni) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile; la pena è altresì aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

- art. 629 c.p. estorsione: è punita la condotta di colui che, mediante **violenza** o **minaccia**, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La penale è aumentata se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628. La norma punisce altresì la condotta di colui che, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aumenta se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.
- art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica: è costituita dalla condotta di cui che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto

profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato); art. 1, comma 11 della L. 105/2019, violazione del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica: è punita la condotta di colui che, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

B.2 I processi sensibili

Si precisa che – stante la tipologia di attività svolta dalla FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL - si possono escludere rischi di commissione reato per quanto riguarda la categorie “Danneggiamento di sistemi informatici di terzi” (617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies e 629 c.p.), “Frode nei servizi di certificazione della firma elettronica” (art. 640 quinquies c.p.) e “violazione del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica” (L. 105/2019, art. 1), posto che il rischio di commissione dei reati presupposto risulta assolutamente non ipotizzabile per una società di costruzioni.

Quanto alle altre categorie (“Falsità in documenti informatici” - art. 491 bis c.p., e “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” -

artt. 615 ter e 615 quater c.p.), si osserva che tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di tali illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”), in relazione ai reati sopra richiamati, figurano (a titolo esemplificativo):

- la rendicontazione elettronica delle attività (rischio di falsità nelle rendicontazioni o di eliminazione fraudolenta di documenti informatici con valenza probatoria presenti nel proprio sistema informatico);
- la gestione dei sistemi informatici e telematici per l’elaborazione e la trasmissione dei dati contabili, fiscali e gestionali;
- la gestione dell’acquisizione di informazioni (rischio di detenzione e utilizzo di password di acceso a siti di enti concorrenti al fine di acquisire informazioni riservate o rischio di detenzione e utilizzo di password rilasciate a terzi per l’accesso a siti a pagamento, o comunque non di dominio pubblico, al fine di acquisire informazioni senza averne titolo).

B.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei reati informatici previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso;
- osservare rigorosamente le regole per l’utilizzo delle informazioni

(archivate o meno), della strumentazione informatica aziendale e dei dispositivi personali (pc, rete aziendale), della casella di posta aziendale, delle password, dell'utilizzo di supporti magnetici ed esterni e comunque di tutto quanto riportato nella policy aziendale, nonché le istruzioni impartite ai sensi del GDPR nr. 679/2016;

- osservare rigorosamente le procedure di accesso alle differenti categorie di informazioni (assegnate in base alle effettive esigenze legate alle mansioni aziendali ricoperte);
- osservare rigorosamente le procedure previste per la corretta applicazione delle misure di sicurezza fisica e logica dei dispositivi, per la corretta archiviazione dei dati e per le loro copie di sicurezza;
- osservare rigorosamente le procedure previste per la segnalazione di eventuali problemi o data breach;
- accedere esclusivamente ai siti ai quali si è stati autorizzati e dei quali sono stati fornite le credenziali;
- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per lo svolgimento dell'attività assegnata;
- informare tempestivamente il responsabile o l'Amministratore in caso di furto o di smarrimento di qualsiasi apparecchiatura informatica o dispositivo esterno contenente dati dell'Ente o di utenti;
- verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree sui collaboratori che effettuano attività che comportino l'uso di sistemi informatici o telematici o il trattamento di dati personali, che lo svolgimento delle stesse sia svolto in modo lecito e regolare.

È, inoltre, fatto divieto per tutti i destinatari del presente Modello (soci, amministratori, dipendenti, collaboratori, ecc.) di:

- comunicare le credenziali personali ad altri soggetti;
- cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica senza la preventiva autorizzazione del responsabile o dell'amministratore;
- diffondere e comunicare a terzi dati personali di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle mansioni svolte;
- utilizzare password fornite da terzi per l'accesso a siti a pagamento, o comunque non di dominio pubblico, al fine di acquisire informazioni senza averne titolo;
- accedere abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto di accesso;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, non possedendo le credenziali di accesso o mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio, *virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati;
- utilizzare i dispositivi informatici della società o la connessione internet per scopi non legati allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico

contenenti dati falsi e/o alterati.

B.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- i soggetti che hanno accesso ai sistemi informatici e telematici della società e trattano i dati personali per conto del Titolare del Trattamento devono essere formalmente nominati mediante lettera di incarico contenente le regole a cui essi devono attenersi (privacy policy);
- l'accesso ai dati deve avvenire con modalità protette attraverso l'assegnazione di una password personale per ogni incaricato che dovrà essere modificata ogni 6 (sei) mesi o resa inattiva in caso di cessazione del rapporto con l'Ente;
- le password personali assegnate non devono essere annotate o conservate su supporti cartacei o digitali;
- l'accesso ai dati deve essere limitato esclusivamente a quelli necessari allo svolgimento della mansione assegnata;
- l'uso dei dispositivi informatici deve avvenire nel rispetto delle misure di sicurezza fisica e logica adottate dalla società; in particolare i dispositivi devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e non possono essere installati software o programmi senza la preventiva autorizzazione del Responsabile o dell'Amministratore;

- l'uso dei dispositivi deve essere limitato alle necessità legate alla mansione svolta;
- l'utilizzatore dei dispositivi informatici deve verificare la corretta installazione ed il costante aggiornamento delle soluzioni antivirus e antispam installati e, in caso di criticità, deve informare immediatamente il Responsabile o l'Amministratore;
- le procedure di back-up dei dati devono essere solo quelle indicate dalla società;
- in caso di Data Breach, l'evento deve essere immediatamente segnalato al Responsabile o all'Amministratore;
- l'utilizzo della posta elettronica deve essere limitato all'esercizio delle mansioni assegnate; l'utilizzatore deve applicare la massima attenzione nell'apertura degli allegati (prestare attenzione ai messaggi di posta elettronica ed ai file, programmi e oggetti allegati, ricevuti da mittenti sconosciuti, con testo del messaggio non comprensibile o comunque avulso dal proprio contesto lavorativo; evitare di cliccare sui collegamenti ipertestuali dubbi presenti nei messaggi di posta);
- le password di accesso a sistemi informativi della P.A. sono strettamente personali ed è fatto divieto di cessione a terzi; qualora si rendesse necessaria l'abilitazione di altro utente, questi dovrà farne specifica richiesta al Responsabile o all'Amministratore;
- al termine del rapporto di lavoro o in caso di modifica della mansione, ogni password, inclusa quella di accesso ai sistemi informativi della P.A., dovrà essere immediatamente modificata dal Responsabile o dall'Amministratore;
- il Responsabile delle diverse aree sui collaboratori che effettuano

attività che comportino l'uso di sistemi informatici o telematici o il trattamento di dati personali, verificherà che lo svolgimento delle stesse sia svolto in modo lecito e regolare.

B.5 I controlli e il ruolo dell'OdV

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs. 231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte generale del MOG 231 della Società.

C. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

C.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. nr. 231/2001 all'**art. 25bis** ("Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"), introdotto dalla L. nr. 409/2001 e modificato dalla L. nr. 99/2009.

L'art. 25bis del Decreto recita così:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.”

I reati richiamati dalla suddetta disposizione sono i seguenti:

- art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate: tale fattispecie di reato si configura quando chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero quando altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; ovvero quando, chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; ovvero quando, chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La norma punisce altresì colui che, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Invece, la pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e al secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato;

- art. 454 c.p. Alterazione di monete: tale fattispecie di reato si configura quando chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo 453 c.p., scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo;
- art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo: tale fattispecie di reato si configura, se il fatto non costituisce un più grave reato, quando chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta;
- art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata: tale fattispecie di reato si configura quando chiunque, se il fatto non costituisce un più grave reato, fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La norma si applica anche se le condotte di cui sopra hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione;

- art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate: tale fattispecie di reato si configura quando chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione;

- art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede: tale fattispecie di reato si configura quando chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede;
- art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati: tale fattispecie di reato si configura quando chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

- Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati: tale fattispecie di reato prevede che le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applichino anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo.

Va precisato che, agli effetti della legge penale, s'intendono per “valori di bollo” la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali;

- art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni: tale fattispecie di reato si configura quando chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati;

soggiace ad una pena maggiore chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Si precisa che i delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;

art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: tale fattispecie di reato si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; il reato si configura, altresì, quando, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.

Si precisa che i delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

C.2 I processi sensibili

Stante la tipologia di attività svolta dalla FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL si possono escludere rischi di commissione reato per quanto riguarda la categoria di delitti relativi alla contraffazione di

valori posto che il rischio di commissione dei reati presupposto risulta assolutamente non ipotizzabile per una società di costruzioni.

Quanto alle altre categorie previste dall'articolo 25bis del D. Lgs. nr. 231/2001 si osserva che tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di tali illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”), figurano (a titolo esemplificativo):

- un remoto e marginale rischio di reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) in quanto la gestione del flusso di denaro contante è di bassa entità;
- la possibilità che nell'espletamento di attività amministrative si faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede;
- ricezione ed emissione di fatture/note di debito;
- registrazione di contratti di diverso genere (in particolare contratti d'appalto ed affitto);
- richieste o trasmissione di documenti nei confronti di enti pubblici;
- la possibilità che vengano utilizzati i loghi (segni distintivi) di partner istituzionali (es. Regione, Province, Comuni) o di partner di progetto (es. cooperative, associazioni, aziende) in forma non adeguata o in modo non conforme agli accordi.

C.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei delitti contro la fede pubblica previsti dall'articolo 25bis Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso;
- è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra descritte;
- è fatto espresso divieto di detenere, ricevere e/o mettere in circolazione, in buona o mala fede, monete, banconote e/o marche da bollo falsificate;
- è fatto espresso divieto mantenere in circolazione, ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e/o marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità;
- è fatto espresso divieto far uso di marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali;
- è fatto espresso divieto di far uso di brevetti, disegni e/o modelli contraffatti o alterati.

C.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- operare nel trattamento di banconote e monete aventi corso legale nello Stato e all'estero nella stretta osservanza della legge, con onestà, integrità, correttezza e buona fede;

- effettuare un esame e un controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo al momento della ricezione delle stesse;
- ritirare immediatamente dalla circolazione monete, banconote e valori di bollo di accertata o sospetta falsità, secondo le modalità previste dalla legge;
- segnalare ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso;
- documentare e conservare ogni episodio di rilevazione di falsità che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione).

Quanto agli incassi e ai pagamenti, si ricorda che essi devono avvenire principalmente a mezzo banca e devono sussistere riscontri periodici tra i dati contabili e le risultanze dei clienti o dei terzi.

C.5 I controlli e il ruolo dell'OdV

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia

coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs. 231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte generale del MOG 231 della Società.

D.DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

D.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. nr. 231/2001 all'**art. 25-bis1** ("Delitti contro l'industria e il commercio"), introdotto dalla L. 23.07.2009 nr. 99.

Tali delitti sono classificabili in due sottogruppi:

- Frodi e contraffazioni (artt. 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater c.p.);
- Turbata libertà e illecita concorrenza (artt. 513 e 513 bis c.p.)

L'art. 25bis1 del Decreto recita così:

"Art. 25-bis.1.

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2"

I reati richiamati dalla suddetta disposizione sono i seguenti:

- art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio: tale fattispecie di reato è costituita dalla condotta di colui che adopera

violenza sulle cose ovvero adopera mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;

- Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza: tale fattispecie di reato punisce la condotta di colui che, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. È previsto un aumento di pena se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici;
- Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali: tale ipotesi di reato punisce la condotta di colui che, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 c.p. (che prevede l'ipotesi di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (che prevede l'ipotesi di Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);
- art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio: tale fattispecie di reato è costituita dalla condotta di colui che, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La pena è aumentata se si tratta di

oggetti preziosi;

- art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine: tale fattispecie di reato punisce la condotta di colui che pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine;
- art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: tale ipotesi di reato punisce la condotta di colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.;

Ai sensi dell'art. 517bis c.p., le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti. Se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, il giudice può disporre la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

- art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: la fattispecie di reato in esame punisce la condotta di colui che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La norma punisce altresì chi, al fine di trarne profitto, introduce nel

territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra. Viene fatta salva l'applicazione degli articoli 473 c.p. (che prevede l'ipotesi di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (che prevede l'ipotesi di Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi); si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517bis, secondo comma. I delitti previsti sopra, nelle due condotte, sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari: il reato in questione punisce la condotta di colui che contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. la norma punisce altresì chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. I delitti previsti sopra, nelle due condotte, sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Per i reati previsti e puniti dagli articoli 517 ter e quater c.p. è prevista

una circostanza attenuante della pena (riduzione dalla metà a due terzi) a sensi dell'art. 517 quinquies c.p., nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

D.2 I processi sensibili

Si precisa che – stante la tipologia di attività svolta dalla FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL - si possono escludere rischi di commissione reato per quanto riguarda la categoria “Frodi e contraffazioni” (artt. 514, 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater c.p.) posto che il rischio di commissione di tali reati presupposto risulta, per la loro natura, assolutamente non ipotizzabile per una società di costruzioni.

Il rischio della commissione dei delitti appartenenti al secondo sottogruppo ovvero quello di “Turbata libertà e illecita concorrenza” di cui agli artt. 513 e 513 bis c.p., è invece presente anche nell'impresa di costruzione come quella in esame benché il relativo rischio possa essere qualificato come “*basso*”.

In particolare, tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di tali illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”) figurano (a titolo esemplificativo):

- settore amministrativo, commerciale e servizi di consulenza vari (es. attività di definizione di politiche di vendita, gestione

- documentazione organizzativa, gestione dei contratti);
- settore produttivo (es. scelta e gestione dei fornitori, gestione dei depositi/magazzini);
 - gestione del sito aziendale e della comunicazione;
 - utilizzo di strumenti informatici aziendali;
 - partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
 - gestione degli appalti pubblici e privati.

D.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'articolo 25*bis*-1 del Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso;
- è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra

descritte;

È, inoltre, fatto espresso divieto per tutti i destinatari del presente Modello (soci, amministratori, dipendenti, collaboratori, ecc.) di:

- adoperare violenza su cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- porre in vendita o mettere in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;
- vendere prodotti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano diversi da quelli dichiarati o pattuiti.

D.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- garantire lo svolgimento della propria attività senza l'uso di violenza o minaccia;
- garantire di compiere attività di concorrenza secondo principi di correttezza, trasparenza e lealtà, senza in alcun modo ricorrere a comportamenti illeciti quali ad esempio violenza o minaccia;
- la segnalazione delle gare a cui partecipare proviene in azienda dai canali di settore o da segnalazioni da parte di imprese/clienti privati o, infine, su invito dell'ente;
- valutazione dell'avviso di gara o della richiesta di offerta e dell'opportunità a parteciparvi e analisi di fattibilità da parte della

Direzione Generale con l'ausilio della funzione tecnica;

- conferimento a funzione responsabile tecnica dell'incarico di responsabile gara/offerta e della relativa istruttoria;
- accesso ristretto a determinati soggetti aziendali, chiaramente identificati, al sistema informatico utilizzato per la predisposizione dell'offerta di gara, al fine di impedire manipolazioni dei dati;
- costante monitoraggio, da parte delle funzioni aziendali interessate, delle offerte economiche relative alle gare/trattative private, nonché delle offerte, e sui trend dei prezzi praticati;
- conservazione in cartella unica di tutta la documentazione predisposta;
- formalizzazione del contenuto delle consulenze al fine di documentare e rendere trasparenti i motivi dell'attivazione della consulenza e i criteri di scelta del consulente;
- verificare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e delle istruzioni adottate;
- segnalare ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso;
- documentare e conservare ogni episodio che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e luogo) e soggettive (autore del fatto e autore della rilevazione).

D.5 I controlli e il ruolo dell'OdV

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il

presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs. 231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte generale del MOG 231 della Società.

E. REATI SOCIETARI

E.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. nr. 231/2001 all'**art. 25-ter** ("Reati societari"), introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Tali delitti sono classificabili in tre sottogruppi:

- Reati societari propriamente detti (artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2636 e 2638 cc);
- Reati societari delle società quotate o con titoli quotati in mercati regolamentati (artt. 2622, 2629 bis e 2637 cc);
- Corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635 bis cc).

L'art. 25ter del Decreto recita così:

"Art. 25-ter.

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

- c) *lettera abrogata dall'art.12, comma 1, lettera e) della legge 27 maggio 2015, n.69.*
- d) *per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- e) *per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;*
- f) *per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a seicentosessanta quote;*
- g) *per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- h) *per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- i) *per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- l) *per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*
- m) *per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*
- n) *per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della*

società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

I reati richiamati dalla suddetta disposizione sono i seguenti:

- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali: tale fattispecie punisce, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. È prevista all'art. 2621bis c.c. un'attenuazione di pena se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Ai sensi dell'art. 2621-bis c.c. se i fatti riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si applica la stessa pena attenuata. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della

società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Ai sensi dell'art.2621-ter, la non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, può essere applicata avuto riguardo, in modo prevalente, all'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

- Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate: la fattispecie punisce la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società indicate sopra sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla

negoziatore in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

La norma si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- [Art. 2623. Falso in prospetto: la fattispecie punisce la condotta di colui che, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale. È prevista però un'aggravante di pena se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto].

Si segnala che il presente articolo del codice civile è stato abrogato dall'art. 34 comma 2 della Legge 262/2005 e che il testo corrispondente è stato trasferito nel TUF all'art. 173 bis, il quale punisce le condotte di colui che, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

- [Art. 2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: la fattispecie punisce i responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, se la condotta non ha cagionato ai destinatari un danno patrimoniale la pena è lieve; diversamente, se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è aumentata].

Si segnala che il presente articolo del codice civile è stato abrogato dall'art. 37 comma 34 del D. Lgs 39/2010. Il delitto corrispondente (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale) è ora previsto dall'art. 27 dello stesso decreto legislativo, il quale punisce i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, avendo la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale con una pena lieve. Se,

invece, la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è aumentata. La pena sarà ulteriormente maggiore se il fatto previsto dal primo comma viene commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio. Quest'ultima pena sarà aumentata fino alla metà laddove il fatto di cui al comma primo venga commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione. Infine, si prevede che le pene di cui ai commi quarto e quinto si applichino a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.

- Art. 2625 c.c. Impedito controllo: la fattispecie punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, la pena aumenta e si procede a querela della persona offesa. La pena verrà raddoppiata nel caso di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58.

- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti: la norma punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: la norma punisce la condotta degli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. È prevista una causa di estinzione del reato se, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, avviene la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve.
- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: la fattispecie punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. È inoltre punita, con le stesse pene, la condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. È prevista una causa di estinzione del reato se, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti.

- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori: la norma punisce la condotta degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. È prevista una causa di estinzione del reato identificata nel risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.
- Art. 2629-bis c.c Omessa comunicazione del conflitto d'interessi: la norma punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che violi gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale: la norma punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: la norma punisce la condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. È prevista una causa di estinzione del reato identificata nel risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.
- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati: la norma punisce la condotta, salvo che il fatto costituisca più grave reato, degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La norma punisce altresì se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. È punita inoltre, ma con una pena inferiore l'ipotesi in cui il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma e chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate sopra. È prevista un'aggravante di pena se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati: la norma punisce la condotta di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà (pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo se l'offerta o la promessa non è accettata).

È punita allo stesso modo la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea: la fattispecie punisce colui che, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio: la norma punisce la condotta di colui che diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.
- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: la norma punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La norma punisce inoltre, con la stessa pena, le condotte degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità

pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La norma prevede un aggravante (raddoppio della pena) se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

E.2 I processi sensibili

Stante la forma societaria di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL si possono escludere rischi di commissione di reati societari riferibili a società quotate.

Quanto, invece, alle altre categorie di reati previste dall'art. 25^{ter} del D. Lgs. 231/2001, si segnala che tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di tali illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”) figurano (a titolo esemplificativo):

- elaborazione, redazione, approvazione e controllo del bilancio;
- tenuta della contabilità in generale;
- approvazione delle delibere di amministrazione e loro attuazione da parte di soggetti delegati in materia di aumento o riduzione del

capitale, conferimenti, ripartizione di utili e riserve, fusioni e scissioni;

- predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, relazioni periodiche), gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie e informazioni relative alla Società;
- gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci;
- gestione degli utili e delle riserve sociali;
- gestione delle quote sociali;
- esercizio del potere di controllo dei soci;
- gestione del capitale sociale in fase di liquidazione;
- costituzione e funzionamento delle assemblee.

Con particolare riferimento ai reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (art. 25^{ter} lettera b-bis), si individuano processi sensibili in tutte le attività aventi come controparte un soggetto o una società privata dal cui svolgimento può derivare un beneficio anche soltanto potenziale per la Società. A titolo esemplificativo:

- stipula dei contratti di vendita, accettazione degli ordini, definizione delle condizioni contrattuali (listino prezzi, sconti, ecc.), presentazione commerciale a clienti privati (anche tramite agenti, rappresentanti o procacciatori d'affari);
- gestione dei clienti e dei rapporti con la concorrenza;
- gestione di incassi da clienti, pagamenti a fornitori;
- gestione della liquidità;
- gli acquisti di servizi e consulenze;
- scelta dei fornitori, stipula dei contratti di acquisto.

E.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei reati societari previsti dall'art. 25^{ter} del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso;
- è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra descritte;
- nell'espletamento di tutte le operazioni riguardanti la gestione sociale, occorre avere conoscenza e rispettare le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di riporto interno, la documentazione inerente alla struttura gerarchico-funzionale aziendale e la normativa italiana e straniera applicabile;
- deve essere applicato in modo assoluto il principio di tracciabilità, di talché ogni operazione compiuta deve essere sempre verificabile, documentata, coerente e congrua;
- ogni operazione deve essere supportata da adeguata documentazione che ne consenta la ricostruzione (anche sotto un profilo contabile), l'individuazione dei vari livelli di responsabilità, i dati e le notizie forniti;
- tutta la documentazione deve essere conservata in modo idoneo a consentire la consultazione e la verifica della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trattate;

- i bilanci e il risultato economico dell'esercizio devono essere redatti con chiarezza e devono essere rappresentativi della reale situazione patrimoniale;
- la trasmissione di dati ed informazioni deve avvenire attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- quanto alla contabilità, la stessa deve essere tenuta in base a tutte le norme applicabili. Pertanto, le poste (all'attivo ed al passivo) e gli impegni devono essere correttamente riportati nei libri contabili, i parametri di valutazione delle poste devono essere esposti con chiarezza e devono essere corredati da ogni valutazione complementare idonea a garantire la veridicità dei documenti di bilancio, i dati finanziari e le registrazioni contabili devono rispecchiare le operazioni effettuate;
- tutte le procedure relative ai controlli contabili devono assicurare la veridicità dei dati e l'indipendenza dei controlli stessi;
- tutte le autorizzazioni, deleghe e procure devono essere strutturate in modo da garantire l'attribuzione di responsabilità e il rispetto dei principi di controllo adottati da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL;
- gli amministratori, le unità coinvolte nelle attività a rischio reato e nei relativi processi strumentali ed i collaboratori sono referenti diretti di ogni singola operazione a rischio, compiuta direttamente o nell'ambito della funzione di riferimento. Per questi motivi, le deleghe devono essere formalizzate e devono specificare, in modo chiaro ed inequivocabile, i limiti delle stesse, il loro oggetto ed i relativi poteri di spesa. Qualora un soggetto cessi di ricoprire una determinata funzione, le deleghe e procure devono essere, senza indugio, revocate o modificate;

- è fatto espresso divieto dare causa a situazioni che inducano un soggetto che agisca per conto di un Società – con cui la Società entri direttamente o indirettamente in relazione – ad anteporre il proprio interesse personale a quello sociale, dando luogo a situazioni di conflitto potenziale;
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, con la possibilità di documentare e verificare ogni operazione;
- astenersi dall'offrire denaro o altre liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurla ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- astenersi dall'accordare vantaggi di qualsiasi altra natura verso una controparte (es. promesse di assunzione) che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
- astenersi dal riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore di fornitori e partner che non trovino adeguata giustificazione rispettivamente al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di partnership e prassi vigente in ambito locale.

E.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale

del Modello e del Codice Etico, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto all'attività svolta, in modo da consentire: l'agevole registrazione contabile, l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e la ricostruzione accurata delle operazioni, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi;
- per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio è necessario che la procedura seguita in azienda garantisca:
 - il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 2423; 2423 *bis*, 2423 *ter* c.c.;
 - il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (artt. 2424 ss. c.c.);
 - l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire; l'indicazione delle altre funzioni aziendali a cui i dati devono essere trasmessi; i criteri per la loro elaborazione; la tempistica di consegna;
 - la trasmissione dei dati alla funzione responsabile per via informatica, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato;
 - la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni devono, in ogni caso, essere tempestivamente comunicate all'OdV;
 - la preventiva approvazione, da parte degli organi aziendali competenti,

delle operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano caratterizzate da una discrezionalità di valutazione che possa comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;

- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie;

- per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizioni ed acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni, la procedura seguita in azienda deve prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte dell'Amministratore Unico, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;

- l'espletamento di apposite riunioni con la società di revisione e il Collegio Sindacale (ove presenti) nonché con l'OdV;

- in relazione alla gestione dei rapporti con altre società che non siano Pubbliche Amministrazioni (corruzione tra privati), devono essere osservate le seguenti regole:

- per ogni rapporto che viene posto in essere con altre società che non siano pubbliche amministrazioni occorre sempre seguire quanto indicato al paragrafo E.3 e nel Codice Etico;

- la Società, al fine di evitare la commissione del reato di "corruzione tra privati", non prevede meccanismi di incentivazione – in favore di potenziali clienti – eccessivamente "aggressivi" e non in linea con il Codice Etico di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL,

- capaci di sottrarre clientela ai concorrenti della stessa;
- i prezzi praticati ai clienti della società devono essere indicati preventivamente in appositi “listini” e resi conoscibili.
 - prevedere una gestione centralizzata degli acquisti relativi alla produzione, agli impianti e ai cantieri;
 - definizione di criteri, modalità operative, responsabilità e modulistica al fine di garantire la qualità degli approvvigionamenti di prodotti/servizi considerati primari, ovverosia tutti i prodotti e gli strumenti utilizzati da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL nelle attività di costruzione e tutti i prodotti/servizi (manodopera, tarature, etc.) che hanno un'influenza diretta sulla qualità delle opere fornite;
 - verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
 - definizione dei criteri di scelta dei fornitori fondati su requisiti di carattere qualitativo e quantitativo;
 - tutti i fornitori di servizi/prodotti primari, che hanno influenza sulla qualità della fornitura finale devono essere qualificati; nell'"Elenco Fornitori Qualificati" vengono riportati tutti i fornitori qualificati (Q) e non qualificati (NQ) presente nell'anagrafica fornitori della contabilità fiscale; durata annuale delle qualifiche riconosciute e riesame delle qualifiche attribuite alla scadenza delle stesse o per altre cause straordinarie (es. richiesta da parte di una funzione aziendale, non conformità gravi, etc.);
 - vengono qualificati come storici i fornitori che storicamente, ovvero per 2 anni, hanno fornito prodotti/servizi di qualità a FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL;
 - vengono considerati qualificati direttamente dalla Società i fornitori che hanno superato con esito positivo la valutazione fatta dal Responsabile

Ufficio Acquisti, secondo i criteri previsti e stabiliti all'interno di apposita procedura aziendale, utilizzabili singolarmente o congiuntamente, a seconda dei beni/servizi oggetto di fornitura (es. inerti, materie prime, magazzini edili, subappaltatori, macchine e strumenti, etc.);

- vengono considerati qualificati, altresì, i fornitori richiesti esplicitamente dal committente, e con riferimento al solo cliente che lo ha esplicitamente richiesto o al solo cantiere, previa documentazione giustificativa da parte del committente stesso;

- compilazione di un modello relativo al fornitore qualificato, con indicazione dei requisiti necessari per la determinata tipologia di fornitore;

- richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della P.A.;

- necessario ricorso ai fornitori qualificati, inseriti nelle liste aziendali definite per ciascuna tipologia di acquisto;

- approvvigionamento di prodotti/servizi primari, quindi influenti sulla qualità del prodotto offerto da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL esclusivamente da fornitori qualificati - e indicati in apposito "Elenco Fornitori Qualificati" - fatto salvo il caso in cui sia lo stesso committente a specificare nell'ordine il fornitore che deve essere utilizzato;

- avvio del procedimento di valutazione dei fornitori per scegliere il fornitore di un nuovo articolo non approvvigionato prima, per individuare fornitori alternativi a quelli già esistenti, più competitivi per capacità qualitative, tecnologiche e/o economiche, e per convalidare lo stato di qualifica dei fornitori esistenti;

- per la selezione del fornitore di un articolo e/o per la valutazione di nuovi fornitori, vengono definite le caratteristiche del prodotto/servizio

da approvvigionare, vengono individuati i probabili fornitori, viene effettuata relativa valutazione commerciale;

- per la selezione del fornitore più idoneo, tra fornitori ritenuti qualificati, il Responsabile Ufficio Acquisti valuta eventuali differenze di prezzo e scostamenti rispetto ai requisiti;
- monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori ai fini dell'aggiornamento delle liste aziendali;
- richiesta di preventivi per la selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi;
- evidenza documentale del processo di selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi;
- definizione degli ordini sulla base delle esigenze scaturite - di norma - dall'analisi delle commesse, dal controllo delle giacenze di magazzino e dalle necessità relative ai cantieri; all'apertura di un cantiere è responsabilità del Responsabile Ufficio Acquisti procedere progressivamente all'ordine di materiali/prodotti/servizi necessari;
- registrazione degli acquisti; gli ordini possono essere concordati dal Responsabile Ufficio Acquisti anche telefonicamente, ma devono sempre essere registrati su un ordine scritto e firmato da Responsabile Ufficio Acquisti e Direzione Generale per avvenuto esame;
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
- per gli acquisti effettuati direttamente da banco presso i fornitori - esclusivamente dal Capo Cantiere e per importi inferiori a 500,00 euro - la firma del documento di accompagnamento contestuale al ricevimento

della merce è sostitutiva del riesame; per gli acquisti superiori a 500,00 euro procede sempre l'Ufficio Acquisti;

- i materiali di modico valore (es. cancelleria) vengono acquistati, tramite cassa, da fornitori con regolare fattura;

- all'avvallo degli acquisti procede la Direzione Generale;

- aggiornamento dell'elenco dei listini dei fornitori in uso;

- le modifiche d'ordine vengono emesse in seguito a variazioni nei dati di acquisto, intervenute dopo l'emissione dell'ordine corrispondente, e seguono l'iter procedurale previsto per la prima emissione;

- verifica dei termini di consegna dei materiali/servizi da parte del Responsabile Ufficio Acquisti e sollecito delle forniture in ritardo in tempo utile per rispettare il programma di consegna delle opere ai clienti;

- la verifica dei prodotti approvvigionati è responsabilità del Capo cantiere, del Responsabile Cantiere e del Responsabile Amministrazione;

- per gli acquisti da banco e per gli acquisti con consegna presso i cantieri, sono previsti i seguenti controlli eseguiti da funzioni segregate:

- controllo tra DDT e materiale da parte del Capo Cantiere (o un suo incaricato), che verifica la rispondenza di quanto indicato sul DDT e quanto caricato nel magazzino del fornitore, oppure tra quanto scaricato in cantiere da parte del fornitore e quanto indicato sul DDT, vista tutte le voci conformi sulla copia del DDT che rimane a FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, con firma e data e presenta eventuali non conformità al Responsabile della Gestione per la Qualità;
- controllo tra DDT e fattura, quando la fattura arriva in Ufficio da parte del Responsabile Amministrazione, che vista tutte le voci corrispondenti sulla fattura, appone la data e firma;
- controllo tra DDT e ordine, quando il personale riporta il DDT dal

cantiere in ufficio, al termine della giornata lavorativa, da parte del Responsabile Amministrazione, che vista tutte le voci corrispondenti sull'ordine, appone la data e firma;

- per gli acquisti con consegna presso i cantieri magazzini, i controlli tra DDT e materiale, tra DDT e fattura e tra DDT e ordine vengono effettuati dal Responsabile Amministrazione;
- controlli formali e sostanziali sui documenti relativi a tutti i materiali d'importazione;
- predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta e riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquistata in magazzino;
- segregazione delle funzioni tra chi si occupa del monitoraggio dei prodotti obsoleti, della relativa gestione fisica e chi si occupa della relativa valorizzazione contabile;
- il magazzino è interno ed è adibito allo stoccaggio del materiale; la stima del materiale da utilizzare nei cantieri viene fatta dal Responsabile Cantieri o dal Preposto;
- all'arrivo della merce, il controllo fra merce ordinata e merce arrivata viene fatto direttamente dal Capo Cantiere;
- evidenza della preventiva autorizzazione e delle motivazioni della distruzione di materiale in magazzino ovvero di materiale considerato obsoleto;
- verifiche periodiche di corrispondenza tra il valore contabile e la giacenza fisica dei prodotti obsoleti;
- gli accertamenti inventariali garantiscono l'allineamento tra la giacenza fisica dei materiali in carico al magazzino ed il loro riscontro contabile. L'allineamento è garantito dalla definizione di un programma di controlli inventariali da effettuare nel corso dell'anno;

- controlli volti a verificare la dismissione contabile dei beni distrutti ovvero obsoleti;
- adozione di modalità corrette ed omogenee per la valorizzazione economica delle iniziative, così da assicurare la possibilità di confrontare i valori economici delle differenti funzioni aziendali;
- verifica trimestrale degli scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati nel *budget*;
- analisi delle cause degli scostamenti e necessità di autorizzazione delle differenze da parte dell'adeguato livello gerarchico;
- gestione dei contratti anche attraverso il sistema informatico;
- condivisione con la controparte dei commenti e delle proposte di modifiche da apportare alla bozza del contratto sottoposto ad approvazione;
- approvazione dei contratti da parte della Direzione Generale;
- richiesta di consulenze civilistiche, nell'eventualità in cui si verificano problematiche su determinate cause nel privato (Consulente esterno);
- in particolare, l'Ufficio addetto alla preparazione delle gare, nella fase successiva all'aggiudicazione definitiva di una gara, prepara la documentazione in cui specifica le caratteristiche generali del contratto; tra i primi documenti da preparare per l'invio all'ente, vi sono il certificato della camera di commercio con dichiarazione antimafia, fideiussione definitiva, versamento delle spese contrattuali, piano operativo sicurezza;
- sulla base della documentazione inviata, viene preparato dall'ente appaltante il contratto che viene poi riesaminato e firmato per approvazione dal Responsabile Commerciale;
- in caso di divergenze, il Responsabile Commerciale può accettare di firmare il contratto o gli atti allegati ad esso con riserva;

- prima dell'inizio delle attività operative in cantiere, l'Ufficio Operativo Gare invia agli enti preposti le comunicazioni di inizio lavori;
- l'archiviazione dei documenti e della modulistica è a cura del Responsabile della Gestione per la Qualità;
- tutte le registrazioni di contabilità generale sono sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei responsabili;
- le operazioni preliminari del bilancio vengono eseguite dal Responsabile Amministrazione e a fine anno, la Direzione Generale verifica gli importi che l'Amministrazione deve inserire nel bilancio per i lavori in corso;
- registrazione da parte dell'Amministrazione delle operazioni fornite a fine anno dalla Direzione Generale delle opere in corso di esecuzione;
- le scritture di accantonamento di fine periodo sono approvate dai relativi responsabili, verificate e registrate dall'Amministrazione;
- contabilizzazione, a fine anno, dei lavori finiti;
- avvallo, per la contabilità di stato avanzamento lavori, da parte della Direzione Lavori;
- il bilancio viene redatto dall'Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Unico;
- redazione di un primo bilancio di verifica, contabilizzazione delle scritture di rettifica e di integrazione, redazione di ulteriori bilanci di verifica (ove necessario), effettuazione delle chiusure contabili e elaborazione del risultato di esercizio, formazione del bilancio;
- per la fatturazione passiva, la contabilità analitica di cantiere viene gestita dal Responsabile della Gestione per la Qualità, che inserisce giornalmente i dati di cantiere e verifica le corrispondenze tra fatture e DDT;
- invio della contabilità fiscale all'Amministrazione, che provvede a

registrazione e controllo fiscale;

- la fattura viene registrata solamente in presenza di un ordine adeguatamente approvato in accordo con i limiti di spesa attribuiti ad ogni dipendente in funzione delle proprie responsabilità e dell'evidenza del bene/servizio ricevuto;

- tale flusso è automatizzato e gestito all'interno del sistema informatico;

- periodicamente vengono effettuati dei controlli per monitorare le fatture da ricevere;

- gli anticipi a fornitori devono riferirsi ad ordini adeguatamente approvati e devono essere previsti da contratto;

- l'archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;

- l'anagrafica clienti è gestita in accordo con il principio di segregazione delle funzioni;

- la FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL mantiene le comunicazioni con il cliente garantendo che tutte le informazioni relative al prodotto siano sempre definite, tutte le richieste provenienti dal cliente, i contratti e le relative varianti siano sempre inviate, per iscritto, al cliente stesso e che tutte le informazioni di ritorno dal cliente siano verbalizzate e conservate nella cartella del cantiere;

- emissione delle fatture e controllo fiscale delle stesse effettuati da funzioni segregate;

- l'emissione periodica delle note di credito è approvata da adeguati livelli autorizzativi ed in accordo con il principio di segregazione delle funzioni;

- l'archiviazione della documentazione a supporto delle fatture è gestita dall'Amministrazione;

- gli incassi dei crediti, inviati dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinati automaticamente con i crediti. Le partite non abbinate vengono

indagate e riconciliate;

- mensilmente viene effettuata adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto;
- i pagamenti tramite conti correnti vengono gestiti dall'Amministrazione e dalla Direzione Generale;
- i controlli su commissioni, tasse etc. vengono effettuati dall'Amministrazione e dalla Direzione Generale;
- i controlli contabili vengono effettuati dal Responsabile Amministrazione;
- nello svolgimento delle attività di comunicazione e promozione deve sempre essere inserito un tetto massimo di spesa; ove si decida di andare oltre il tetto massimo, occorre l'autorizzazione di una funzione diversa da quella che ha deciso di andare oltre;
- necessità di stabilire – in caso di sponsorizzazioni continuative nei confronti di enti pubblici o società private – una soluzione basata sul criterio dell'alternanza temporale ovvero sull'obbligo di prevedere periodi di astensione dall'adottare sponsorizzazioni;
- le principali attività del processo finanziario riguardano: a) la gestione dei flussi di cassa; b) i finanziamenti; c) gli investimenti finanziari;
- tutte le attività dei singoli processi devono prevedere un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazioni dei compiti;
- compiti precisi di autorizzazione e responsabilizzazione per le operazioni di contabilizzazione;
- strumenti di revisione e di convalida, periodica, dei saldi dei conti del piano dei conti afferenti gli elementi monetari, finanziari e patrimoniali;
- sistemi rigorosi di autorizzazione e di documentazione per l'accesso ai valori monetari, ai titoli patrimoniali mobiliari e immobiliari e, in generale, alle informazioni finanziarie;

- con riferimento alla gestione dei flussi di cassa occorre distinguere tra:
 - 1) gestione per pagamenti; 2) gestione per incassi; 3) gestione banche;
- per la gestione dei flussi di cassa per pagamenti occorre: registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico delle posizioni debitorie; autorizzazione al pagamento tramite un sistema di deleghe e poteri di firma, tale per cui non ci sia commistione tra chi impegna l'impresa all'acquisto e chi decide il pagamento delle forniture e delle prestazioni; verifica dell'anagrafica fornitori; verifiche incrociate tra i conti correnti dei fornitori e quelli dei dipendenti; ricorso limitato al pagamento in contanti o tramite assegni; obbligo di emissione di assegni "non trasferibili"; custodia dei libretti di assegni in luoghi ad accesso controllato; custodia della password per effettuare pagamenti "home banking"; controllo dell'impossibilità da parte degli operatori di variare le coordinate bancarie lavorando "home banking"; controlli fisici periodici della consistenza delle casse; valutazione dell'efficienza e della regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili; verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile;
- per la gestione dei flussi di cassa per incassi occorre: registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico delle posizioni creditorie; esistenza di documentazione giustificativa per ogni incasso; predisposizione di un protocollo di registrazione dei valori pervenuti; adozione di misure di controllo in caso di ricorrenti incassi parziali; obbligo di versamento degli incassi in contanti entro le ventiquattro ore successive; un controllo periodico dei documenti attestanti l'incasso per contante al fine di consentire che tutte le operazioni siano state rilevate; verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza e aggiornamento della

documentazione contabile e/o di qualunque altra natura; accertamento della corretta contabilizzazione e dell'effettivo versamento nei fondi dell'impresa di tutti i valori ricevuti;

- per la gestione banche occorre: che le operazioni di apertura, utilizzo e controllo dei conti correnti siano sempre regolati da una specifica procedura formalizzata in coerenza con la politica creditizia dell'impresa, sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile; l'autorizzazione all'apertura e chiusura di conti correnti da parte della funzione delegata e definizione dei poteri di firma; la verifica periodica delle condizioni negoziate con le banche e gli altri istituti di credito; il periodico esame dei movimenti effettuati sui conti correnti; le periodiche riconciliazioni bancarie effettuate da funzione diversa di chi ha operato sui conti correnti e da chi ha contabilizzato;

- per la gestione dei finanziamenti occorre: stabilire ruoli, competenze e responsabilità relativamente alla definizione dei fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e delle forme e fonti di copertura; una politica finanziaria organica; una valutazione economica comparativa per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento; la corretta rappresentazione a bilancio delle operazioni finanziarie a medio e lungo termine; accertare la regolare ed economica stipula di contratti per l'acquisizione dei finanziamenti a medio e lungo termine; l'autorizzazione da parte dell'Amministratore Unico per l'assunzione di passività a medio e lungo termine; il controllo delle condizioni applicate e dei vincoli di garanzia; la verifica del corretto impiego delle fonti; le riconciliazioni periodiche tra le risultanze contabili e i piani di ammortamento; il controllo delle garanzie rilasciate e delle loro eventuali cancellazioni;

- per la gestione degli investimenti finanziari occorre: che gli

investimenti finanziari a medio e lungo termine siano preventivamente autorizzati dall'Amministratore Unico dell'impresa, in aderenza agli indirizzi politici e strategici ed attuati avvalendosi, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli stati membri della UE; l'analisi e la valutazione degli investimenti; la verifica del rispetto delle norme di legge e statutarie; l'adozione di idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale; la custodia dei titoli in luoghi protetti e controllati con accesso limitato alle funzioni autorizzate; la corretta ed economica gestione dei titoli rappresentativi degli investimenti finanziari di breve, medio e lungo termine nel rispetto delle norme di legge e delle regole del mercato mobiliare;

- obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- segnalare ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso;
- documentare e conservare ogni episodio che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e luogo) e soggettive (autore del fatto e autore della rilevazione).

E.5 I controlli e il ruolo dell'OdV

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure

sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs. 231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte generale del MOG 231 della Società.

F. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

F.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. nr. 231/2001 all'art. **25-quinquies** ("Delitti contro la personalità individuale"), introdotto dall'art. 5, Legge nr. 228/2003 e modificato dall'art. 10 della Legge nr. 38/2006, dall'art. 3 del D. Lgs. nr. 39/2014 e dall'art.6 della Legge nr. 199/2016.

Tali delitti sono classificabili in tre sottogruppi:

- Riduzione in schiavitù (artt. 600, 601 e 602 c.p.);
- Prostituzione e pornografia minorile (artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies e 609 undecies c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.)

L'art. 25 *quinquies* del Decreto recita così:

“Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del Codice Penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, e 600 quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- c) per i delitti di cui agli articoli 600 bis, secondo comma, 600 ter, terzo e quarto comma, e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, nonché per*

il delitto di cui all'articolo 609 undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”

I reati richiamati dalla suddetta disposizione sono i seguenti:

- Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù: la norma punisce la condotta di colui che esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
- Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile: la norma punisce la condotta di colui che: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di

età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

È punita, altresì, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di colui che compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

- Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile: la norma punisce la condotta di colui che: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto; 3) chi fa commercio del materiale pornografico di cui ai punti precedenti.

La norma punisce altresì le condotte di colui che, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto e chi offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui sopra.

È previsto un aumento di pena (in misura non eccedente i due terzi) ove il materiale sia di ingente quantità.

La norma punisce altresì, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto intendendosi per pornografia minorile ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione

degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

- Art. 600-quater c.p. Detenzione o accesso a materiale pornografico: la norma punisce la condotta di colui che, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. È previsto un aumento di pena non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

La norma punisce altresì le condotte di colui che, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

- Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale: la norma estende la punibilità dei fatti di cui agli articoli 600-ter c.p. e 600-quater c.p. (ma con pena ridotta di un terzo) anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, intendendosi per immagini virtuali quelle realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
- Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile: la norma punisce la condotta di colui che organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- Art. 601 c.p. Tratta di persone: la norma punisce la condotta di colui che recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p., ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui sopra, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La norma prevede un aumento di pena, fino a un terzo, per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti sopra; il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è, altresì, punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi.

- Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi: la norma punisce la condotta di colui che, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.
- Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del

lavoro: la norma punisce la condotta di colui che, salvo che il fatto costituisca più grave reato: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, la pena è aumentata. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

È infine prevista un aggravante specifica, con aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

- Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni: la norma punisce la condotta di colui che, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p., adesci un minore di anni sedici intendendosi per adescamento qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

F.2 I processi sensibili

Si precisa che – stante la tipologia di attività svolta dalla FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL - si possono escludere rischi di commissione reato per quanto riguarda la categoria “Riduzione in schiavitù” (artt. 600, 601 e 602 c.p.) e di “Prostituzione e pornografia minorile” (artt. artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies e 609 undecies c.p.) posto che il rischio di commissione di tali reati presupposto risulta, per la loro natura, assolutamente non ipotizzabile per una società di costruzioni.

Il rischio della commissione dei delitti appartenenti al terzo sottogruppo

ovvero quello di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (art 603 bis c.p.) è invece presente anche nell’impresa di costruzione come quella in esame benché il relativo rischio possa essere qualificato come “*basso*”.

In particolare, tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di tali illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”) figurano (a titolo esemplificativo):

- gestione delle risorse umane
- selezione, assunzione e formazione del personale
- gestione dei rapporti con il personale
- processo finanziario
- gestione dei sistemi informativi aziendali
- commerciale e servizi di consulenza vari

F.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale previsti dall’articolo 25 quinquies del Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso;
- è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra descritte;
- è fatto obbligo a tutti i destinatari del Modello di agire sempre nel pieno

rispetto della dignità individuale di tutte le persone con cui si entra in contatto, anche attraverso gli strumenti informatici, nel corso dell'attività professionale ed in special modo i minori e le persone socialmente deboli;

- è fatto obbligo a tutti i destinatari del Modello di disconoscere e ripudiare ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche;

- occorre porre attenzione alla salvaguardia della integrità fisica, psicologica, della identità culturale di ogni soggetto;

- occorre evitare e combattere ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);

- occorre tutelare l'immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

Per quanto poi riguarda i collaboratori esterni ed i fornitori, si prevede che gli stessi osservino contrattualmente il pieno rispetto della dignità individuale di tutte le persone a diverso titolo implicate nell'attività svolta:

- ponendo attenzione alla salvaguardia della loro integrità fisica psicologica, della loro identità culturale e delle loro dimensioni di relazione con gli altri;
- evitando e combattendo ogni possibile situazione di soggezione o sfruttamento (compreso quello lavorativo o sessuale);
- tutelando la loro immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o tutelando la loro immagine, evitandone ogni possibile riproduzione, manipolazione o diffusione, se non con l'esplicito consenso della persona stessa o

di chi ne abbia la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, e comunque nel pieno rispetto delle leggi in materia.

In termini specifici, all'attuazione piena e coerente della normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai diritti sindacali, di Azienda e rappresentanza dei lavoratori.

F.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello e del Codice Etico, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti e inequivocabili a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili *partnership* commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche sopra richiamate;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari;
- diversificare i punti di controllo, all'interno della struttura aziendale,

preposti all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui la società individui aree a più alto rischio reato, tenendo conto di indicatori di rischio quali: età, nazionalità, costo della manodopera;

- richiedere che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali, richiedendo, eventualmente, a tal riguardo, ogni documentazione utile ai propri fornitori.

- gestione delle "Schede personale" su cui vengono registrati dati anagrafici, titoli di studio ed eventuali specializzazioni, esperienze precedenti all'assunzione, incarichi/mansioni ricoperte in azienda, corsi di formazione effettuati e corsi di formazione ritenuti necessari; procedura di archiviazione di tutta la documentazione inerente il personale all'interno del raccoglitore contenente i dati del personale;

- al momento dell'assunzione di un nuovo dipendente l'Ufficio amministrazione riceve la copia della lettera di assunzione firmata dal datore di lavoro e dal dipendente stesso per accettazione, in cui vengono indicati la qualifica, la mansione, la retribuzione e l'orario di lavoro. Sulla base di tale lettera, l'Ufficio amministrazione apre a sistema l'anagrafica del dipendente inserendo tutte le relative informazioni;

- al fine di concludere il rapporto di lavoro, ciascun dipendente deve presentare una lettera di dimissioni che deve essere firmata per accettazione dal datore di lavoro. Sulla base di tale lettera viene modificata l'anagrafica del dipendente;

- redazione, in duplice copia, della lettera di dimissioni redatta dal dipendente, firmata per accettazione dal datore di lavoro: una copia viene consegnata al dipendente per la convalida da parte del centro per l'impiego (dichiarazione che viene consegnata anche in azienda); comunicazione allo studio di consulenza per le paghe (Consulente

esterno), al RSPP che chiude la sua pratica, al medico competente che spedisce la cartella medica al dipendente dimissionario, al gestore della privacy; di conseguenza, il responsabile del personale modifica l'anagrafica;

- utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate ed evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente; in particolare, il Capo cantiere attesta a fine giornata le ore dei dipendenti effettuate in cantiere;

- riconciliazioni mensili tra i dati del personale e la contabilità generale effettuate dall'Amministrazione e dal Consulente esterno;

- individuazione, programmazione e attuazione di attività di addestramento e formazione del personale, al fine di fornire gli elementi necessari e utili a svolgere le attività di competenza; la Direzione Generale ha la responsabilità di coordinare le attività di addestramento e formazione del personale, coinvolgendo i Responsabili delle Funzioni Aziendali per la pianificazione delle attività, la verifica dei risultati e la registrazione delle stesse; l'addestramento viene effettuato sotto forma di corsi di formazione/aggiornamento interni/esterni e periodi di affiancamento; l'addestramento è necessario nei casi di personale di nuova assunzione, di personale destinato a nuove mansioni, di introduzione di nuove procedure/istruzioni di lavoro o modifiche rilevanti di quelle esistenti, di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature di produzione o collaudo;

- esame periodico della documentazione relativa al personale e delle necessità di addestramento e formazione al fine della predisposizione di un Piano Annuale di Addestramento del Personale, in cui vengono definiti le persone che necessitano addestramento, argomento, tipo

(interno/esterno o affiancamento), durata, relatore, firma e data dell'addestramento; ciascun addestramento è progettato in termini di obiettivi da raggiungere, argomenti da trattare, individuazione dei relatori e verifica dell'efficacia;

- predisposizione – per ogni corso interno di formazione – del Mod. “Formazione ed Addestramento del Personale” su cui vengono riportati data, durata effettiva, relatore, argomento trattato, partecipanti tramite firma di presenza, eventuali documenti/materiali distribuiti;

- per ogni funzione rilevante all'interno di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL sono definiti i requisiti minimi di competenza e formazione;

- formalizzazione dei requisiti richiesti (ad es. caratteristiche tecniche ed esperienza acquisita) per la posizione da ricoprire e delle valutazioni dei diversi candidati nelle diverse fasi del processo di selezione; il datore di lavoro decide l'assunzione di nuove risorse umane sulla base di valutazioni oggettive in merito alle competenze possedute, ed a quelle potenzialmente esprimibili, in relazione alla funzione da ricoprire all'interno della Società;

- reclutamento del personale tramite agenzie interinali, *curriculum vitae* inviati via e-mail, identificazione attraverso chiamata specifica, su segnalazione di agenzie di ricerca/selezione, di profili elevati provenienti da altre società;

- archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione, al fine di garantire la tracciabilità dello stesso; gestione delle “Schede personale” su cui vengono registrati dati anagrafici, titoli di studio ed eventuali specializzazioni, esperienze precedenti all'assunzione, incarichi/mansioni ricoperte in azienda, corsi di formazione effettuati e corsi di formazione ritenuti necessari; procedura di archiviazione di tutta

la documentazione inerente il personale all'interno del raccoglitore contenente i dati del personale;

- richiesta al candidato di una dichiarazione relativa a eventuali rapporti di parentela in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della PA;

- all'assunzione, vengono consegnati i seguenti documenti: lettera del contratto di assunzione, tesserino di riconoscimento, ricevuta DPI, documenti per le detrazioni Irpef, informativa sulla privacy, documentazione per la scelta del TFR, comunicazione del divieto di assunzione di bevande alcoliche;

- formulazione dell'offerta economica in base a Linee Guida aziendali relative alla retribuzione e necessaria autorizzazione per offerte economiche superiori al limite definito per la posizione; le retribuzioni eccedenti quelle fissate dal CCNL di riferimento sono convenute sulla base delle responsabilità e dei compiti della mansione attribuita al dipendente e comunque in riferimento ai valori medi di mercato;

- individuazione di un piano per la consegna del DPI, di concerto con il RSPP, e relativa documentazione, cui segue la formazione in materia di sicurezza generale, di cui rimane evidenza cartacea; in particolare, è prevista l'istruzione del personale sulle prescrizioni relative a salute e sicurezza sul lavoro e quelle derivanti dal rispetto della normativa ambientale, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili;

- individuazione, programmazione e attuazione di attività di formazione e addestramento del personale di nuova assunzione, al fine di fornire elementi necessari e utili a svolgere le attività di competenza e istruzioni sulle procedure che regolano le mansioni affidate; l'addestramento è effettuato sia tramite corsi di formazione strutturati, sia attraverso periodi di affiancamento a dipendenti esperti, trasferendo non solamente le

competenze tecniche, specifiche del ruolo, ma anche i principi etici che regolano lo svolgimento delle attività (Codice Etico dell'impresa);

- predisposizione del protocollo sanitario stipulato, da parte del medico competente contattato, a seconda della tipologia di contratto, da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL direttamente o dall'agenzia interinale;

- previsione di controlli "drugtest" – iniziale (pre-assuntiva) e annuale – per gli autisti, gli addetti a macchine operatrice (escavatoristi) e lavoratori in quota, con rilascio di attinente documentazione;

- nel caso in cui occorra assumere un cittadino extracomunitario, la Società è tenuta a verificare: a) la regolarità dell'ingresso tramite i flussi di immigrazione con controllo dell'attribuzione di codice fiscale, mediante lo sportello unico di immigrazione (S.U.I.); b) la residenza anagrafica effettiva dichiarata e l'agibilità della stessa; c) l'apertura di un conto corrente bancario regolare sul quale effettuare obbligatoriamente il pagamento del salario; test di conoscenza dell'italiano. Tutta la documentazione summenzionata dovrà essere archiviata nella scheda personale del soggetto;

- nel caso in cui un dipendente di altra società presti servizio, a qualsiasi titolo, a favore di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL quest'ultima deve ottenere dalla società terza una attestazione relativa al fatto che il dipendente stesso posseda i requisiti di cui ai punti precedenti (attestazioni e idoneità sanitaria);

- definizione formale degli obiettivi in base ai quali sono decisi gli incrementi salariali e gli eventuali avanzamenti di carriera;

- definizione degli obiettivi basata sui seguenti criteri: gli obiettivi devono rappresentare risultati specifici, non generici, e misurabili;

- identificazione di momenti di controllo, volti a monitorare il grado di

raggiungimento degli obiettivi;

- definizione di un sistema formalizzato di valutazione del personale basato sull'uso di criteri e moduli standard volto a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti;

- erogazione degli incentivi basata sul collegamento diretto con gli obiettivi raggiunti;

- definizione di un tetto massimo all'erogazione degli incentivi;

- la Società utilizza costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri: professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare; parità di trattamento; affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale;

- la Società si assicura che, prima dell'assunzione, ciascun dipendente produca i seguenti documenti: casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti non anteriore a tre mesi;

- la Società garantisce che il personale svolga le proprie attività in edifici adeguati e facilmente accessibili, con attrezzature, macchinari adeguati alle attività svolte in cantiere, con attrezzature hardware e software che permettano la gestione e la trasmissione delle informazioni, con gli enti esterni coinvolti nel processo di realizzazione del prodotto/servizio;

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;

- definizione dei criteri di scelta dei fornitori fondati su requisiti di carattere qualitativo e quantitativo;

- tutti i fornitori di servizi/prodotti primari, che hanno influenza sulla qualità della fornitura finale devono essere qualificati; nell'Elenco Fornitori Qualificati" vengono riportati tutti i fornitori qualificati e non qualificati presente nell'anagrafica fornitori della contabilità fiscale;

durata annuale delle qualifiche riconosciute e riesame delle qualifiche attribuite alla scadenza delle stesse o per altre cause straordinarie (es. richiesta da parte di una funzione aziendale, non conformità gravi, etc.);

- vengono qualificati come storici i fornitori che storicamente, ovvero per 2 anni, hanno fornito prodotti/servizi di qualità a FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL;
- vengono considerati qualificati direttamente da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL i fornitori che hanno superato con esito positivo la valutazione fatta dal Responsabile Ufficio Acquisti, secondo i criteri previsti e stabiliti all'interno di apposita procedura aziendale, utilizzabili singolarmente o congiuntamente, a seconda dei beni/servizi oggetto di fornitura (es. inerti, materie prime, magazzini edili, subappaltatori, macchine e strumenti, etc.);
- vengono considerati qualificati altresì i fornitori richiesti esplicitamente dal committente, e con riferimento al solo cliente che lo ha esplicitamente richiesto o al solo cantiere, previa documentazione giustificativa da parte del committente stesso;
- compilazione di un modello relativo al fornitore qualificato, con indicazione dei requisiti necessari per la determinata tipologia di fornitore;
- richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della P.A.;
- necessario ricorso ai fornitori qualificati, inseriti nelle liste aziendali definite per ciascuna tipologia di acquisto;
- approvvigionamento di prodotti/servizi primari, quindi influenti sulla qualità del prodotto offerto da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, esclusivamente da fornitori qualificati - e indicati in apposito "Elenco Fornitori Qualificati" - fatto salvo il caso in cui sia lo

stesso committente a specificare nell'ordine il fornitore che deve essere utilizzato;

- avvio del procedimento di valutazione dei fornitori per scegliere il fornitore di un nuovo articolo non approvvigionato prima, per individuare fornitori alternativi a quelli già esistenti, più competitivi per capacità qualitative, tecnologiche e/o economiche, e per convalidare lo stato di qualifica dei fornitori esistenti;

- per la selezione del fornitore di un articolo e/o per la valutazione di nuovi fornitori, vengono definite le caratteristiche del prodotto/servizio da approvvigionare, vengono individuati i probabili fornitori, viene effettuata relativa valutazione commerciale;

- per la selezione del fornitore più idoneo, tra fornitori ritenuti qualificati, il Responsabile Ufficio Acquisti valuta eventuali differenze di prezzo e scostamenti rispetto ai requisiti;

- monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori ai fini dell'aggiornamento delle liste aziendali;

- emissione di ordini esclusivamente nei confronti di fornitori presenti nell'Elenco Fornitori Qualificati;

- richiesta di preventivi per la selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi;

- evidenza documentale del processo di selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi;

- definizione degli ordini sulla base delle esigenze scaturite - di norma - dall'analisi delle commesse, dal controllo delle giacenze di magazzino e dalle necessità relative ai cantieri; all'apertura di un cantiere è responsabilità del Responsabile Ufficio Acquisti procedere progressivamente all'ordine di materiali/prodotti/servizi necessari;

- registrazione degli acquisti; gli ordini possono essere concordati dal

Responsabile Ufficio Acquisti anche telefonicamente, ma devono sempre essere registrati su un ordine scritto e firmato da Responsabile Ufficio Acquisti e Direzione Generale per avvenuto esame;

- formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;

- per gli acquisti effettuati direttamente da banco presso i fornitori - esclusivamente dal Capo Cantiere e per importi inferiori a 500,00 euro - la firma del documento di accompagnamento contestuale al ricevimento della merce è sostitutiva del riesame; per gli acquisti superiori a 500,00 euro procede sempre l'Ufficio Acquisti;

- i materiali di modico valore (es. cancelleria) vengono acquistati, tramite cassa, da fornitori con regolare fattura;

- aggiornamento dell'elenco dei listini dei fornitori in uso;

- le modifiche d'ordine vengono emesse in seguito a variazioni nei dati di acquisto, intervenute dopo l'emissione dell'ordine corrispondente, e seguono l'iter procedurale previsto per la prima emissione;

- verifica dei termini di consegna dei materiali/servizi da parte del Responsabile Ufficio Acquisti e sollecito delle forniture in ritardo in tempo utile per rispettare il programma di consegna delle opere ai clienti;

- la verifica dei prodotti approvvigionati è responsabilità del Capo cantiere, del Responsabile Cantiere e del Responsabile Amministrazione;

- per gli acquisti da banco e per gli acquisti con consegna presso i cantieri, sono previsti i seguenti controlli eseguiti da funzioni segregate:

- controllo tra DDT e materiale da parte del Capo Cantiere (o un suo incaricato), che verifica la rispondenza di quanto indicato sul

DDT e quanto caricato nel magazzino del fornitore, oppure tra quanto scaricato in cantiere da parte del fornitore e quanto indicato sul DDT, vista tutte le voci conformi sulla copia del DDT che rimane a FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, con firma e data e presenta eventuali non conformità al Responsabile della Gestione per la Qualità;

- controllo tra DDT e fattura, quando la fattura arriva in Ufficio da parte del Responsabile Amministrazione, che vista tutte le voci corrispondenti sulla fattura, appone la data e firma;
- controllo tra DDT e ordine, quando il personale riporta il DDT dal cantiere in ufficio, al termine della giornata lavorativa, da parte del Responsabile Amministrazione, che vista tutte le voci corrispondenti sull'ordine, appone la data e firma;
- per gli acquisti con consegna presso i cantieri magazzini, i controlli tra DDT e materiale, tra DDT e fattura e tra DDT e ordine vengono effettuati dal Responsabile Amministrazione;
- controlli formali e sostanziali sui documenti relativi a tutti i materiali d'importazione;
- predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta e riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquistata in magazzino;
- verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori o partner siano collegati in qualche modo a uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del Direttore

Generale.

- formalizzazione del contenuto delle consulenze al fine di documentare e rendere trasparenti i motivi dell'attivazione della consulenza e i criteri di scelta del consulente;
- adozione e utilizzo di un tariffario standard per la definizione del compenso da corrispondere al consulente ovvero, in casi particolari, condivisione del compenso con il responsabile del settore interessato al servizio;
- approvazione della consulenza da parte del supervisore del soggetto che la attiva (Amministratore Unico/Direzione Generale);
- evidenza documentale del controllo sulla consulenza ricevuta prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la qualità di quanto prodotto;
- evidenza formale della lettera di richiesta dell'elargizione e dell'accettazione della delibera (o altro documento equivalente) da parte dell'ente beneficiario;
- approvazione della elargizione da parte dell'Amministratore Unico e dal responsabile del settore che ha attivato l'iniziativa;
- definizione, di volta in volta, dei motivi e dei criteri posti a fondamento delle singole elargizioni per quanto riguarda l'oggetto e l'importo del contributo e la natura dell'ente beneficiario;
- verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di *feed-back* da parte dell'ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione;
- selezione dei fornitori relativi all'attività da sponsorizzare ed evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori utilizzati, al fine di garantire la trasparenza dell'assegnazione dell'incarico;
- predisposizione di controlli di carattere finanziario, tecnico, legale e di

natura patrimoniale e finanziaria dell'azienda selezionata per accordi/*joint venture*;

- predisposizione di controlli di carattere finanziario, tecnico, legale e di natura patrimoniale e finanziaria della controparte selezionata per l'acquisto o per la vendita dell'azienda o del ramo di azienda;

- acquisizione di partecipazioni di maggioranza o rami di azienda rispondenti agli interessi aziendali, sia purché l'attività non risulti manifestamente estranea all'oggetto sociale, sia purché i debiti assunti con l'attività acquisita non siano sproporzionati rispetto al reale valore dell'acquisizione;

- le operazioni di acquisto, vendita di aziende o rami di azienda ovvero di gestione di attività in *joint venture* devono essere preventivamente approvati dall'Amministratore Unico, previa relazione tecnica del responsabile del settore finanziario riguardo la natura dell'operazione, i suoi rischi nonché i possibili costi e benefici della stessa;

- determinazione, di volta in volta, dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;

- verificare la congruità economica degli investimenti effettuati in *joint venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*, ecc.);

- approvazione del progetto di partnership da parte dell'Amministratore Unico;

- formalizzazione degli accordi con la controparte tramite la stesura di Protocolli di Intesa, ovvero accordi in cui vengono individuati obiettivi ed attività da svolgere, e successiva stipula di Accordi Esecutivi per

- attuare le singole attività di cui si compone il progetto di partnership;
- evidenza del monitoraggio periodico sull'andamento delle attività progettuali e controllo della non conformità delle stesse a quanto previsto dal contratto;
 - formalizzazione della valutazione sui risultati della collaborazione, necessaria per l'autorizzazione al pagamento;
 - selezione dei partner in base alla rispettiva capacità di offerta degli stessi, in termini di qualità, innovazione, costi, che dimostrino standard elevati di condotta etico-aziendale, con particolare riferimento al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente, ai principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
 - verificare l'attendibilità commerciale e professionale di partner per la stipula di contratti o di accordi/*joint venture*;
 - non accettare rapporti contrattuali con partner che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati non cooperativi in quanto non conformi agli standard delle leggi internazionali ed alle raccomandazioni espresse dal GAFI o che siano riportati nelle liste di prescrizione ("Black List") della World Bank e della commissione europea;
 - non assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – i cui nominativi siano stati segnalati dalle autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo;
 - improntare i rapporti con i partner alla massima correttezza e trasparenza, tenendo conto delle previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell'attività nonché degli specifici principi etici su cui è impostata l'attività della Società;

- nella gestione del partner prevedere adeguate segregazioni di compiti e responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte, all'esecuzione della prestazione, al suo benessere nonché alla liquidazione dei pagamenti;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare i pagamenti verso terzi, a seguito di controlli coerenti con le procedure aziendali;
- nei rinnovi e/o nuovi contratti con i partner prevedere apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e impegnarsi al rispetto della stessa;
- nei rinnovi e/o nuovi contratti con i partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (ad es. clausole risolutive espresse, penali);
- per quanto riguarda la disciplina della partecipazione a gare pubbliche mediante la costituzione di una ATI (associazione temporanea di imprese) nell'ambito della quale l'Ente è capogruppo ovvero solo partecipante, va detto che la disciplina da seguire è la medesima prevista dalla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente

appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato; gestione degli appalti pubblici e privati, aggiungendovi l'adozione del regolamento interno a disciplina dei rapporti tra i partner, utilizzando come riferimento la bozza Standard di Regolamento predisposta dall'Ente o concordando con l'addetto al servizio legale interno le modalità di deroga a tale Standard;

- segnalare ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso;
- documentare e conservare ogni episodio che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e luogo) e soggettive (autore del fatto e autore della rilevazione).

F.5 I controlli e il ruolo dell'OdV

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs. nr. 231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte generale del MOG 231 della Società.

G. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

G.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. nr. 231/2001 all'art. **25-septies** ("Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"), articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi così sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

L'art. 25 *septies* del Decreto recita così:

"Art. 25-septies.

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si

applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

I reati richiamati dalla suddetta disposizione sono i seguenti:

- Art. 589 c.p. Omicidio colposo: la norma punisce la condotta di colui che cagiona per colpa la morte di una persona, con pena aggravata se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La pena è ulteriormente aggravata se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, e nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone.
- Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose: la norma punisce la condotta di colui che cagiona ad altri per colpa una lesione personale con pene differenti a seconda dell'entità della stessa: lesione lieve, lesione grave, e lesione gravissima.
Se i fatti di cui sopra sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è aggravata a seconda che si tratti di lesioni gravi o lesioni gravissime. Vengono puniti, altresì, i fatti di cui al presente capoverso commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte

sanitaria. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Si ritiene opportuno riportare, altresì, il testo dell'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede ed identifica (unico caso tra tutti i reati presupposto) le caratteristiche che deve avere il MOG per essere considerato adeguato e, quindi, essere considerato esimente dalla responsabilità amministrativa.

“Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,*

gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di

mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.”

G.2 I processi sensibili

Si precisa che – stante la tipologia di attività svolta dalla FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL – il rischio di commissione dei reati presupposto oggetto di disamina nel presente paragrafo può essere definito “alto”.

Le problematiche di sicurezza assumono infatti una particolare rilevanza per le imprese di costruzione, soprattutto in funzione dell'attività svolta

nei cantieri, fissi o mobili.

In particolare, tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di tali illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”) figurano (a titolo esemplificativo):

- tutti gli ambienti di lavoro riferiti a FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, quali ad esempio gli uffici, i locali deposito della sede amministrativa, i capannoni e/o le aree adibiti a deposito/magazzino, i cantieri temporanei e mobili (le attività svolte nei cantieri esterni sono analizzate e riportate in appositi documenti denominati P.O.S.);
- di tutti i settori di attività della Società, di tutte le attività e delle unità produttive alle quali siano addetti sia lavoratori dipendenti di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL sia i lavoratori dipendenti di imprese esterne e/o lavoratori autonomi, a cui la Società affida lavori, servizi e forniture in appalto e/o in sub appalto e/o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
- sono da considerarsi a rischio tutte le attività aziendali contemplate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI previsto dal D. Lgs 81/2008;
- i processi sensibili rilevanti sono quelli esaustivamente elencati - ad esclusiva cura del Datore di Lavoro, con la collaborazione del medico competente e del responsabile del Servizio di prevenzione - nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL che qui si richiama integralmente.

G.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'articolo 25 *septies* del Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso, nonché alle procedure aziendali di prevenzione stabilite dal D.V.R. di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI ai sensi del D. Lgs. nr. 81/2008, le cui prescrizioni si richiamano integralmente;
- è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra descritte;
- è fatto obbligo tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate o connesse alla prevenzione degli infortuni e alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori;
- tutti i destinatari devono assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno;
- è fatto obbligo al Datore di lavoro di redigere e aggiornare il documento di valutazione del rischio (D.V.R.) e di attuare la massima sicurezza possibile, anche avvalendosi delle gerarchie dallo stesso dipendenti e delegando a soggetti idonei, se necessario, compiti, funzioni e responsabilità;
- è fatto espresso divieto di: a) porre in essere, collaborare o dare causa

alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate; b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, lo possano potenzialmente diventare; c) porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

- è fatto obbligo di informare e formare tutto il personale.

G.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, anche le procedure specifiche indicate nel documento di valutazione dei rischi (che si richiamano integralmente) e tutte le altre procedure comunque adottate dalla società. A tal proposito, si evidenzia che tutto il personale dipendente di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL è stato informato e formato sui rischi connessi alle rispettive mansioni e sugli obblighi di comportamento gravanti sui lavoratori, così come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. nr. 81/2008.

FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL possiede il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) così come previsto dal D. Lgs. nr. 81/2008 ed il relativo sistema di gestione dei rischi aggiornato e sotto controllo.

Il D.V.R. in particolare contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sui distinti luoghi di lavoro, nella quale sono specificati:

- la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione

- la descrizione delle attività presenti
- l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione
- l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e gestionali in atto per la prevenzione e protezione
- la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento
- l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) è sempre aggiornato nei seguenti casi:

- in occasione di modifiche sostanziali del processo produttivo o della situazione di rischio/impatto generale, qualora esse siano significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e delle parti interessate;
- qualora sopravvengano modifiche dei luoghi di lavoro che presentano rischi ai fini della sicurezza;
- dopo interventi migliorativi;
- qualora si siano verificati eventi (infortuni, incidenti, malattie professionali etc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi precedentemente non previsti o l'inadeguatezza delle misure di prevenzione adottate;
- qualora il progresso tecnico-scientifico consenta di ridurre o eliminare alcuni rischi;
- con periodicità fissa per particolari tipologie di rischio (rumore, cancerogeni, mutageni, biologici);

- qualora dalle attività di monitoraggio e sorveglianza emergano rilievi;
- qualora sia possibile adottare misure migliorative in relazione ai progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- in caso di nuove normative che introducano nuovi elementi di analisi dei fattori di rischio.

Nell'attività di aggiornamento del D.V.R., le unità produttive sono supportate dal Servizio Prevenzione e Sicurezza sul lavoro, il quale compie attività di monitoraggio costante nel campo della sicurezza impiantistica, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva, e predispone *linee guida* costantemente aggiornate alla luce del panorama normativo nazionale ed europeo e dell'innovazione tecnologica.

Fermo restando quanto sopra, la valutazione di specifici rischi è sempre programmata ed effettuata, da personale qualificato e competente nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione.

Alla luce dei risultati della valutazione dei rischi (D.V.R.) è definito un *Piano di interventi tecnici, organizzativi e procedurali* per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Piano contiene la tempistica per la realizzazione degli interventi, nonché eventuali misure di prevenzione migliorative, in sostituzione delle esistenti, rivolgendo particolare attenzione a non comportare rischi aggiuntivi di natura ambientale per la salute dei lavoratori e della popolazione civile o il deterioramento dell'ambiente esterno.

La gestione del "*Piano di interventi*" è a cura dell'RSPP che provvede a documentare e registrare le azioni effettuate e da effettuare.

Le misure di prevenzione e protezione idonee ad eliminare o ridurre i

rischi possono essere di tipo tecnico-strutturale e di tipo organizzativo-procedurale.

Nella scelta di tali misure sono sempre privilegiate quelle di tipo tecnico-strutturale, attraverso interventi mirati alla eliminazione dei rischi alla “fonte” e all’applicazione della migliore tecnologia disponibile.

Opportune azioni correttive sono attuate anche nel caso si verifichi un infortunio o un incidente. A tal fine, sono previste le seguenti procedure:

- è implementato un sistema per la registrazione, classificazione ed il monitoraggio dell’andamento degli infortuni e degli incidenti;
- tutti gli infortuni e gli incidenti sono tempestivamente denunciati, registrati ed analizzati;
- l’infortunio è comunicato a vari livelli nell’ambito della Società e dà origine ad un’analisi interna per comprenderne le cause e per adottare le opportune azioni correttive;
- mensilmente, a cura di ciascuna unità produttiva, è redatto un *report* che contiene il numero degli incidenti/infortuni eventualmente occorsi nel mese di riferimento, il numero di controlli/ispezioni di sicurezza effettuati, il numero di persone coinvolte, le azioni correttive e preventive, tecniche e non tecniche, attuate. I dati, una volta rielaborati a cura della funzione competente permettono di calcolare gli indici di frequenza degli infortuni e gli indici di gravità, che rappresentano degli indicatori di riferimento per valutare l’andamento complessivo ed orientare il Piano di interventi organizzativi e procedurali anche verso azioni atte a impedire che quanto successo possa ripetersi e a migliorare la gestione della sicurezza attraverso organizzazione, formazione, procedure

e pratiche operative.

Stante la particolare struttura dei reati in materia di sicurezza sul lavoro, la posizione dei soggetti che formano la catena delle responsabilità in questo contesto, nonché i criteri attraverso i quali il sistema addebita loro la responsabilità stessa – molto spesso configurando condotte omissive sulla base della clausola di cui all'art. 40 comma 2 c.p. –, si ritiene che per quanto riguarda i ruoli aziendali coinvolti, debbano essere presi in considerazione, in particolare, il datore di lavoro, i suoi delegati, eventuali dirigenti destinatari delle procedure, i preposti, il RSPP, ovviamente distinguendo con riguardo alle diverse funzioni che questi sono chiamati a svolgere.

Nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- controlli periodici di attrezzature, macchine ed impianti;
- identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi;
- emissione e revisione del piano di emergenza interno;
- formazione del personale in relazione all'emergenza;
- controllo periodico dei dispositivi tecnici per la messa in atto delle procedure di emergenza;
- gestione delle imprese esterne;
- informazione e consultazione del RLS;
- gestione rapporti con medico competente e sorveglianza sanitaria;
- formazione del personale in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- gestione dei bisogni informativi, formativi e di addestramento;
- verifica delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza.

In attuazione del comma 1 dell'art. 30 D. Lgs. 81/08, la Società si è

dotata di un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalle migliori prassi nazionale ed internazionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come meglio di seguito illustrato:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici:

- le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione:
 - delle condizioni e delle caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - dei rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
 - dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
- Le nuove attrezzature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro già esistenti presso le unità produttive e costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto sono conformi ai requisiti generali di sicurezza, di cui all'allegato V del D. Lgs. 81/08.
- La Società predispone misure idonee alla verifica della conformità delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari acquistati alle normative vigenti (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ecc.), nonché, se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, alla verifica dell'esecuzione degli esami iniziali e delle omologazioni delle attrezzature, degli impianti e dei macchinari

acquistati.

- È costantemente valutata dai responsabili della sicurezza la possibilità di investimento in tecnologie migliori e più aggiornate, se esistenti, rispetto a quelle utilizzate.
- L'attività di acquisto è gestita attraverso la procedura aziendale che definisce i criteri per la verifica dei requisiti del fornitore e dei prodotti, le modalità di acquisto ed i controlli in accettazione.
- La richiesta di installazione di nuove attrezzature o di modifica di quelle esistenti può essere avanzata dai RSPP o direttamente dai Responsabili dei servizi/reparti. La richiesta è sempre valutata ed autorizzata dal Datore di Lavoro o, per gli uffici direzionali, dal responsabile della direzione interessata all'acquisto o alla modifica. In ogni caso, la fattibilità dell'acquisto o della modifica è preventivamente discussa e valutata con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione per la valutazione degli aspetti inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori.
- La Società mantiene un inventario di tutte le attrezzature presenti in ciascun sito produttivo e in dotazione al personale.
- Il Responsabile Manutenzione dell'azienda ha la responsabilità dell'archiviazione dei manuali di uso e manutenzione, le cui copie sono a disposizione degli utilizzatori e delle certificazioni CE delle attrezzature; RSPP ha l'incarico di controllare che tale attività sia effettivamente effettuata.
- Preliminarmente alla messa a disposizione di nuove attrezzature, macchinari o impianti, il lavoratore incaricato riceve ogni necessaria informazione ed istruzione, nonché formazione e addestramento adeguati. Sarà il capo cantiere a decidere quando un operatore sia qualificato ad operare in autocontrollo;

l'avvenuto addestramento e qualificazione dovrà essere registrato sulla scheda personale dell'operatore.

- Il datore di lavoro dell'unità produttiva o i soggetti da quest'ultimo delegati adottano le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso ed affinché sia garantita la permanenza nel tempo dei requisiti di sicurezza. A tal fine, le attrezzature possono essere assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza, in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione.
- Il datore di lavoro o i soggetti da quest'ultimo delegati cura la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro.
- Il registro di controllo contiene i dati identificativi della macchina e del fabbricante, l'anno di costruzione, l'eventuale certificazione.
- In ogni caso, il datore di lavoro attraverso l'ausilio di personale competente procede alle seguenti verifiche, documentate nel registro di controllo, al fine di assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza delle attrezzature di lavoro:
 - le attrezzature di lavoro, la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione, sono sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
 - le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

- *ad interventi di controllo periodici*, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
- *ad interventi di controllo straordinari*, al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze negative per la sicurezza, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

In aggiunta ai controlli precedentemente specificati, il datore di lavoro, o i soggetti da quest'ultimo delegati, sottopone le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII del 81/08 alle verifiche periodiche effettuate dagli organismi di vigilanza indicati dalla normativa vigente e/o da soggetti pubblici o privati abilitati, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini del rispetto dei requisiti di sicurezza.

- La gestione della manutenzione, dei controlli e delle verifiche degli impianti e delle attrezzature di lavoro è affidata al RSPP dell'unità produttiva, il quale programma in uno specifico scadenziario le proprie attività di verifica e ne archivia la documentazione.
- Qualora nei controlli di manutenzione siano identificate anomalie relative ai requisiti di sicurezza degli impianti o alle macchine è stabilito un programma di messa in sicurezza, da attuare secondo tempi e priorità individuate.
- Tutte le macchine e le attrezzature di lavoro sono sottoposte alla valutazione specifica dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 81/08.

- I luoghi ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore, sono realizzati e costruiti nel rispetto di quanto previsto al Titolo II del D. Lgs. 81/08, nel rispetto dei requisiti di salute e sicurezza di cui all'art 63; la costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati, quando necessario, all'organo di vigilanza competente per territorio.
- Il rispetto degli standard di esposizione al rischio nei luoghi di lavoro è verificato attraverso la misurazione dei rischi tipici.
- La presenza di agenti nocivi nei luoghi di lavoro è verificata in attuazione di quanto previsto nell'allegato IV al D. Lgs. 81/08, che qui si intende integralmente richiamato.
- Eventuali nuovi processi, o modifiche significative di quelle già esistenti, in particolare se comprendenti processi speciali, devono essere qualificati FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL unitamente agli operatori addetti; a tale scopo, il Responsabile dei cantieri, con l'aiuto del Responsabile per il controllo della qualità quando ritenuto dallo stesso necessario, deve preparare un piano di verifiche, attuarlo e registrarne i risultati sul piano stesso. L'esito positivo darà luogo all'emissione della relativa Istruzione di lavoro e all'iscrizione dell'avvenuta qualificazione dell'operatore.
- La scelta delle misure tecniche, organizzative e procedurali per il rispetto degli standard di prevenzione dell'esposizione ad agenti nocivi è effettuata dal datore di lavoro di ciascuna unità

produttiva, in seguito al processo di valutazione dei rischi che dà attuazione alle seguenti disposizioni normative:

- al Titolo VIII del D. Lgs. 81/08 per gli agenti fisici ed in particolare per le attività comportanti esposizione al rumore quanto previsto al Capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni quanto previsto al Capo III, per quelle comportanti esposizioni a campi elettromagnetici quanto previsto al Capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali quanto previsto al Capo V;
- al Titolo IX del D. Lgs. 81/08 per gli agenti chimici;
- al Titolo X D. Lgs. 81/08 per gli agenti biologici.

- Attività di natura organizzativa nel caso di emergenze e primo soccorso:

- ogni unità produttiva è dotata di un proprio Piano di Emergenza (PEI), portato a conoscenza di dipendenti e dei soggetti terzi, che dà attuazione a quanto previsto dagli artt. 43, 44, 45, 46 del D. Lgs. 81/08.
- Nel PEI sono valutati gli eventi che possono causare potenziali situazioni di emergenza e le modalità di gestione delle emergenze ed è preventivamente valutato l'impatto con l'ambiente circostante agli stabilimenti produttivi.
- In particolare il Piano di Emergenza (PEI) definisce le procedure da seguire in caso di:
 - emergenza dovuta ad incendi;
 - emergenza dovuta a calamità naturali come il terremoto;
 - emergenza dovuta a perdite e spillamento di sostanze inquinanti con rischio d'incendio;
 - emergenza medica dovuta ad infortuni, traumi e malori

che possono coinvolgere sia i lavoratori dipendenti sia quelli delle imprese appaltatrici ed in generale persone estranee all'unità produttiva.

- Dato che con il PEI si vogliono fornire le istruzioni necessarie a garantire la sicura evacuazione del luogo di lavoro, oltre che tenere sotto controllo l'evolvere delle varie emergenze, nella compilazione del Piano di Emergenza sono stati attentamente esaminati i seguenti fattori:
 - le caratteristiche dei luoghi ove si svolge l'attività lavorativa, con particolare riguardo alle vie di esodo;
 - i sistemi di rivelazione e di allarme;
 - i presidi antincendio fissi e mobili, manuali o automatici;
 - il numero delle persone presenti e la loro dislocazione;
 - il numero di incaricati all'attuazione e controllo del PEI, all'assistenza per facilitare l'evacuazione, all'attacco dell'incendio, al pronto soccorso;
 - il livello di informazione, formazione ed addestramento del personale;
 - la presenza di lavoratori appartenenti ad imprese appaltatrici esterne.
- Il PEI è stato divulgato in maniera tale da garantire un sufficiente grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte di tutti i lavoratori presenti internamente alle unità produttive.
- Per affrontare con efficacia una situazione di emergenza è stato preventivamente creato, nell'ambito dell'organizzazione dell'unità produttiva, il Servizio di Gestione dell'Emergenza (SGE), costituito dalle figure degli addetti alle squadre di emergenza e primo soccorso.

- Il Datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/08.
- I lavoratori incaricati del Servizio di Gestione dell'Emergenza (SGE) sono adeguatamente informati e formati, in attuazione dell'art. 36, comma 1, lettera b) e dell'art. 37 comma 9 del D. Lgs. 81/08, ed hanno le capacità e la competenza per eseguire le operazioni di primo intervento per tutte le emergenze allo scopo di:
 - salvaguardare la vita umana;
 - proteggere i beni materiali (impianti, macchinari e fabbricati);
 - tutelare l'ambiente.
- Nei luoghi di lavoro con presenza continuativa di personale sono predisposte delle planimetrie riportanti le vie di esodo, l'ubicazione delle attrezzature antincendio e il luogo di raduno sicuro, nonché i nominativi degli incaricati del Servizio Gestione delle Emergenze.
- Almeno una volta all'anno viene effettuata una prova di evacuazione dei luoghi di lavoro, che coinvolge tutto il personale, con lo scopo di valutare l'efficacia del flusso di emergenza e la reattività del personale ad una situazione di emergenza.
- Nei luoghi di lavoro sono presenti dotazioni di pronto soccorso, ai sensi di quanto previsto all'allegato 2 del D.M. 388/2003.
- Gli addetti al Primo Soccorso, che fanno parte del SGE, sono stati

adeguatamente formati, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 388/2003.

- L'organizzazione rivaluta periodicamente l'efficacia del proprio Piano di Emergenza. In ogni caso, il PEI è modificato qualora i test di verifica/prova periodici abbiano avuto esito negativo o quando si manifestino nuove situazioni d'emergenza.
- Nel processo di valutazione delle emergenze, quando possibile, sono coinvolte in maniera appropriata le parti rilevanti interessate.
- La Società si dota di una procedura per il controllo degli accessi di terzi nei luoghi di lavoro in caso di emergenza.

- Attività di natura organizzativa relative alla gestione degli appalti:

- la Società, tramite apposita procedura, effettua la qualifica di ciascun fornitore/impresa appaltatrice, attraverso la verifica della reputazione, della solidità economico finanziaria e delle capacità tecniche e gestionali.
- Nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi mediante contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione è attuato quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08. In particolare, il datore di lavoro committente:
 - 1) verifica l'idoneità tecnico-professionali dell'impresa appaltatrice e/o del lavoratore autonomo;
 - 2) fornisce ai soggetti cui sono stati affidati i lavori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - 3) garantisce la cooperazione fra i datori di lavoro delle imprese

appaltatrici, ivi compresi i subappaltatori, e committente;

4) garantisce il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, mediante informazione reciproca al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva (DUVRI).

5) promuove la cooperazione ed il coordinamento attraverso l'elaborazione del piano operativo di sicurezza legato all'attività di cantiere (POS). Tale documento (POS) è collegato al contratto di appalto o d'opera ed è adeguato in funzione dei lavori.

- Il flusso delle informazioni e le risultanze del processo di valutazione dei rischi sono formalizzati all'interno del POS. L'obiettivo della Società è l'eliminazione del rischio di interferenza.
- Nel caso di lavori in cantieri temporanei o mobili, così come definiti all'art. 89 del D. Lgs. 81/08, si applica quanto previsto al Titolo IV del D. Lgs. 81/08 che qui si intende integralmente richiamato. In ogni caso, il Responsabile dei Lavori, se nominato, deve essere dotato di professionalità, indipendenza ed autonomia operativa e finanziaria, anche qualora tale incarico sia affidato a soggetti appartenenti al personale della Società.
- A tal fine, i rischi di interferenza sono monitorati attraverso controlli periodici e riunioni di coordinamento e di valutazione circa l'efficacia e l'osservazione del DVR, del DUVRI e del PSC.
- La Società si è dotata di una procedura in base alla quale annualmente effettua una valutazione delle prestazioni di ciascuna impresa. In particolare, sono valutati i seguenti aspetti:
 - sicurezza e ambiente;

- qualità delle attività;
- tempi di esecuzione degli interventi;
- gestione del personale;
- gestione del rapporto contrattuale.

Suddetta valutazione, che è resa nota al legale rappresentante della ditta appaltatrice, costituisce elemento di valutazione ai fini della conferma della sussistenza dei requisiti per l'affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o al lavoratore autonomo.

- Attività di natura organizzativa relative alle riunioni periodiche di sicurezza, e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

- la Società garantisce la massima partecipazione di tutti lavoratori mediante il loro coinvolgimento nella gestione delle problematiche inerenti la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) esercita le attribuzioni previste dall'art. 50 del D. Lgs. 81/08.
- I lavoratori sono coinvolti mediante:
 - la consultazione del loro rappresentante per la sicurezza;
 - la loro partecipazione alle riunioni di sicurezza di reparto;
 - la loro consultazione nell'elaborazione delle Procedure di Lavoro Sicuro inerenti la loro attività lavorativa, previa divulgazione delle stesse;
 - i controlli al fine di individuare le eventuali condizioni/situazioni pericolose ed identificare le misure di prevenzione e protezione da adottare;
 - la loro partecipazione e quella del loro rappresentante, nella scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali.

I lavoratori, aventi compiti specifici in materia di prevenzione dei rischi dispongono dei mezzi e dei permessi lavorativi sufficienti per poter esercitare le loro funzioni.

- Si svolge regolarmente almeno una volta l'anno la riunione periodica di prevenzione protezione dai rischi secondo le modalità e con i partecipanti previsti all'art. 35 del D. Lgs. 81/08.
- All'interno di ciascuna unità produttiva si effettuano riunioni informative periodiche con i dirigenti, preposti e lavoratori sui temi inerenti la prevenzione e protezione al fine di migliorare i metodi, l'organizzazione del lavoro ed, in generale, l'atteggiamento dei lavoratori nei confronti dei problemi di salute e sicurezza sul lavoro per evitare il ripetersi di incidenti/infortuni.
- Ogni riunione della sicurezza si conclude con la preparazione di un piano d'azione (riunioni di programmazione) o di un rapporto/verbale (riunione informativa e di sensibilizzazione) sottoscritto da tutti i partecipanti all'incontro.

- Attività di sorveglianza sanitaria:

- la Società si impegna a garantire il controllo sanitario dei lavoratori, attraverso l'implementazione e l'adozione di un Protocollo di tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio specifici e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, in linea con gli indirizzi scientifici più avanzati.
- Presso ciascuna unità produttiva della Società, che ai sensi della normativa vigente ha l'obbligo della sorveglianza sanitaria, è nominata la figura del Medico competente (MC), dotato dei titoli e dei requisiti richiesti dall'art. 38 D. Lgs. 81/08. E' altresì

istituita la figura del Medico sostituto e del Medico competente coordinatore.

- Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico competente svolge una funzione dal contenuto informativo, valutativo e di accertamento. Al MC si richiede una prestazione professionale che non si esaurisce semplicemente nell'atto della visita medica, ma che si estende sia al campo della prevenzione primaria che a quello della prevenzione secondaria, secondo quanto indicato nell'art. 41 del D. Lgs. 81/08, al quale la Società intende dare piena attuazione.
- Il datore di lavoro di ciascuna unità produttiva definisce un Programma di gestione delle visite mediche obbligatorie, nel quale sono indicate le modalità per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria, nel rispetto di quanto previsto all'art.18 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 81/08.
- Il Medico Competente osserva gli obblighi previsti a suo carico di cui all'art 25 del D. Lgs. 81/08, ricevendo dal datore di lavoro le informazioni necessarie. In particolare, è informato in merito alle seguenti circostanze:
 - nuove assunzioni di lavoratori;
 - cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori;
 - cambio di mansione dei lavoratori;
 - assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi dei lavoratori;
 - natura dei rischi;
 - organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
 - descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

- i dati relativi alle malattie professionali e agli infortuni;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, il MC istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio.
- Durante le visite annuali degli ambienti di lavoro, il medico competente osserva eventuali situazioni di criticità o di potenziale criticità e propone, lasciando nota nel proprio verbale, le misure necessarie per la prevenzione e la riduzione dei rischi. Le indicazioni fornite dal Medico competente sono recepite dal datore di lavoro che si adopera per risolvere nel più breve tempo possibile le eventuali criticità riscontrate.
- In occasione della riunione di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/08, il MC comunica per iscritto al Datore di Lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza gli esiti, in forma anonima, della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

- Attività di informazione e formazione dei lavoratori:

- la Società, attraverso i suoi responsabili, assicura che qualsiasi persona che esegua per l'organizzazione stessa compiti che possono avere impatti sul sistema sicurezza abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza.
- È assicurato un sistema interno di comunicazione tra i diversi livelli e le diverse funzioni dell'organizzazione aziendale.

- Tutti i lavoratori, i dirigenti, i preposti, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tutti coloro che, ai sensi di legge o secondo il sistema di deleghe interno, sono responsabili del coordinamento, della gestione e dell'attuazione della politica in materia di sicurezza sono informati ed adeguatamente formati in merito alla politica della sicurezza ed alle misure che ne costituiscono attuazione, nonché in merito alle loro mansioni e alle responsabilità che derivano dalla propria posizione nell'organigramma della sicurezza della Società.
- L'informazione ai lavoratori è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36 D. Lgs. 81/08, che qui si intende formalmente richiamato.
- La formazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavori, dei dirigenti, dei preposti è attuata nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 37 D. Lgs. 81/08.
- Tutta la formazione e l'addestramento vengono pianificati dal Datore di lavoro in accordo con l'RSPP attraverso l'elaborazione di un "Piano di formazione" annuale.
- Tutti i lavoratori ricevono una formazione specifica sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, nel rispetto delle diverse conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza;
 - rischi specifici della propria mansione, possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
 In ogni caso, la formazione e, ove previsto, l'addestramento

specifico sono forniti in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro (assunzione) o inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è periodicamente aggiornata in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

- La formazione dei lavoratori è attuata con le modalità ritenute più opportune, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme multimediali e a distanza.
- La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti avviene in collaborazione con gli organismi paritetici, ove questi sono presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività della Società.
- Le iniziative di formazione si svolgono durante l'orario di lavoro e sono dirette ad addestrare i lavoratori per migliorare la loro capacità di far fronte in modo adeguato al rischio.
- Sia i dirigenti che i preposti per la sicurezza sono direttamente coinvolti nella formazione dei lavoratori e sono a loro volta formati in relazione quanto meno ai seguenti aspetti:
 - principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
 - definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
 - valutazione dei rischi;
 - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

- I Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) ricevono una formazione specifica ed adeguata in materia di salute e sicurezza, concernente in particolare i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercitano la loro rappresentanza secondo le modalità, i contenuti e la durata previsti dalla normativa vigente.
- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) obbligatoriamente frequenta specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti presso l'unità produttiva.
- I corsi di formazione e i relativi aggiornamenti sono tenuti da organismi accreditati.
- I lavoratori incaricati del Servizio di Gestione dell'Emergenza (SGE) ricevono un'adeguata e specifica formazione ed addestramento ed i relativi aggiornamenti periodici previsti sia in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio che in materia di primo soccorso.
- Per il primo soccorso, sia la formazione che l'addestramento sono svolti dal Medico Competente o da personale da questi incaricato; la formazione ed addestramento in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio è invece svolta sia da personale interno con adeguate competenze che da personale di specifiche Società Esterne.
- La formazione viene aggiornata periodicamente ed è effettuata in una lingua comprensibile da tutti i lavoratori.
- Il datore di lavoro e l'RSPP assicurano l'effettiva attuazione e l'efficacia della formazione del personale della Società. All'esito delle sessioni di formazione si procede ad una verifica dell'apprendimento dalla quale si deducono elementi di valutazione in merito all'efficacia del corso. Successivamente i

risultati del test d'apprendimento vengono archiviati.

- La verifica dell'efficacia dell'apprendimento è svolta anche attraverso controlli dedicati e sistematici. Le sessioni di formazioni sono documentate e registrate a cura delle funzioni aziendali competenti, sia tramite redazione di un verbale/rapporto che tramite annotazione sulla "scheda di formazione" predisposta per ciascun lavoratore.

- Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate:

- la Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficace attuazione della politica in materia di sicurezza, attraverso meccanismi idonei a:
 - identificare le non conformità rispetto alla normativa, alle procedure ed alle istruzioni di lavoro;
 - analizzare le non conformità, determinarne le cause ed attuare azioni correttive al fine di correggerle;
 - verificare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure;
- Conformemente alla normativa vigente, il primo livello di controllo è operativo ed ha ad oggetto la corretta e puntuale attuazione nelle singole unità produttive delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e delle procedure interne aziendali. Tale controllo è nelle responsabilità del Datore di lavoro, dei Dirigenti relativamente al settore cui sono preposti, dei preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, e coadiuvati nello svolgimento dell'attività di controllo dall'RSPP. L'oggetto dei controlli deve quanto meno avere ad oggetto:

- il rispetto delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro previsti dalla normativa e dalle procedure interne;
 - il rispetto delle condizioni di sicurezza degli impianti previsti dalla normativa e dalle procedure interne;
 - il rispetto da parte dei lavoratori delle procedure interne di prevenzione;
 - il rispetto delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori;
 - il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro da parte del personale della Società;
 - l'analisi delle non conformità e la determinazione delle loro cause.
- Le verifiche sulle non conformità alla normativa vigente ed al rispetto delle procedure aziendali sono svolte anche attraverso un sistema di controlli incrociati tra le diverse unità produttive della Società.
 - In ogni caso, il datore di lavoro, i dirigenti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il medico competente, consultando preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, procedono ad un controllo puntuale del rispetto delle misure di sicurezza almeno una volta all'anno, in occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (art.35 D. Lgs. 81/08), nell'ambito della quale si procede, altresì, al riesame del DVR e del DSS.
 - Oltre ai controlli operativi a carattere ordinario, è implementato un sistema di verifiche periodiche sull'efficacia e sull'effettiva attuazione delle procedure. Tali verifiche sono effettuate dal personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro della Sede Centrale, il quale può avvalersi per l'effettuazione della

verifica di società di consulenza esterne e/o dell'RSPP di un'altra unità produttiva della Società. Le verifiche hanno ad oggetto:

- le cause di inefficacia delle procedure;
- l'effettiva attuazione e l'efficacia dei controlli operativi;
- l'effettiva attuazione del Piano di interventi tecnici, organizzativi e procedurali per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

All'esito delle verifiche è valutata la necessità di implementare azioni correttive programmate volte ad eliminare le cause di non conformità.

- Le azioni correttive devono essere coerenti con la natura dei problemi accertati e proporzionate ai rischi potenziali correlati a quella attività.

- Acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie di legge:

- l'acquisizione e la gestione della documentazione relativa agli aspetti inerenti salute e sicurezza nell'unità produttiva è affidata al delegato del datore di lavoro in materia di sicurezza, che vi ottempera secondo i tempi e le modalità richieste dalla legge.
- Il delegato del datore di lavoro adotta strumenti di archiviazione cartacea o informatica idonei a conservare:
 - la documentazione e le certificazioni acquisite dalla Società in ottemperanza alla normativa vigente;
 - la documentazione, i rapporti di lavoro delle ditte esterne e i verbali degli enti certificatori relativi ai controlli e le verifiche periodiche obbligatorie previste dalla normativa vigente.
- La documentazione è leggibile, facilmente identificabile e rintracciabile.
- L'accessibilità alla predetta documentazione è garantita ai soli

soggetti autorizzati secondo le procedure interne e agli enti pubblici di vigilanza.

- Sistema di registrazione:

- la Società si dota di una procedura che definisce i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la registrazione di tutte le informazioni, i dati e la documentazione utile per una corretta gestione delle tematiche di sicurezza nonché per il rispetto degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa vigente in materia sicurezza e dal presente Modello.
- Sono registrate con modalità che garantiscano la facile identificabilità e rintracciabilità dei documenti, la ricostruzione delle attività svolte, l'identificazione dei soggetti responsabili:
 - la politica e gli obiettivi relativi del sistema di gestione della sicurezza;
 - tutte le attività di attuazione richiamate nel paragrafo in oggetto;
 - tutte le attività poste in essere per il rispetto degli obblighi normativi;
 - le attività di manutenzione degli impianti;
 - i risultati relativi alle attività di identificazione dei pericoli per le emergenze e di valutazione dei rischi;
 - i documenti che l'organizzazione ritiene necessari al fine di assicurare un'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi inerenti alla gestione del sistema di sicurezza.
- Sono istituiti i registri di controllo relativi alle verifiche obbligatorie sugli impianti e sulle attrezzature, nonché delle certificazioni obbligatorie richieste dalla normativa di settore.

- Sono registrate le risultanze del processo di monitoraggio degli indici di frequenza e gravità degli infortuni.
- L'accessibilità ai registri è garantita ai soli soggetti autorizzati secondo le procedure interne e agli enti pubblici di vigilanza.

- Sistema disciplinare:

- le violazioni al modello di gestione della sicurezza sui luoghi lavoro costituiscono illecito disciplinare. Agli illeciti accertati si applica il “Sistema sanzionatorio” della parte generale del presente Modello, che qui si intende integralmente richiamato.

- Vigilanza, controlli e riesame del sistema:

- la Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficacia delle modalità di attuazione della politica in materia di sicurezza, anche attraverso meccanismi idonei a comunicare e diffondere i risultati delle azioni correttive adottate.
- La Società si impegna a garantire un controllo sistematico dell'applicazione e dell'efficacia delle modalità di attuazione della politica in materia di sicurezza, anche attraverso meccanismi di revisione del sistema a fronte dell'inefficacia delle azioni correttive e preventive adottate.
- Il Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro, coadiuvato da RSPP, programma ad intervalli definiti e pianificati un'attività di riesame del SGS.
- Il riesame ha ad oggetto:
 - le opportunità di miglioramento;
 - la necessità di apportare modifiche al sistema di gestione sicurezza;
 - l'opportunità di modificare le risorse aziendali destinate

- alla politica in materia di sicurezza;
- la necessità di modificare le responsabilità e il sistema di organizzazione;
 - le modalità di gestione del sistema di sicurezza.
- Nella valutazione di riesame i responsabili del procedimento devono tener conto:
 - delle informazioni ricevute in merito allo stato di avanzamento delle azioni correttive e preventive;
 - dei risultati delle ispezioni interne;
 - delle valutazioni di conformità in merito alle prescrizioni legali e alle procedure interne;
 - dei risultati dei processi di partecipazione e consultazione;
 - delle comunicazioni rilevanti provenienti dalle parti interessate esterne;
 - della misura in cui sono raggiunti gli obiettivi;
 - dello stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti riesami;
 - del cambiamento di situazioni circostanti, ivi compresa l'evoluzione della normativa di riferimento;
 - delle raccomandazioni da chiunque provenienti, utili al processo di miglioramento.
 - All'esito del processo di riesame, i responsabili del procedimento stabiliscono le azioni per le possibili modifiche alla politica e agli obiettivi in materia di sicurezza, alle risorse aziendali destinate alla politica in materia di sicurezza, alle modalità di gestione del sistema di sicurezza.
 - Gli esiti del processo di riesame sono comunicati al datore di lavoro.

- Il Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro della Sede Centrale informa almeno semestralmente l'Organismo di Vigilanza attraverso una relazione in merito agli esiti di tutte le verifiche periodiche e delle ispezioni interne concluse presso le unità produttive, nonché sullo stato di attuazione dei rimedi e dei suggerimenti avanzati in sede di attività ispettiva. Informa altresì l'Organismo di Vigilanza in merito agli esiti dell'attività di riesame.
- In caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni interne od esterne ovvero in caso di necessità di interventi tempestivi, la comunicazione all'Organismo di Vigilanza deve essere immediata.
- L'Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui sopra, può proporre l'eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione.
- L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle proprie competenze, può conferire mandato a consulenti esterni qualificati, affinché effettuino Audit o analisi volte ad ottenere formale valutazione riguardo alternativamente o congiuntamente ai seguenti aspetti:
 - la corretta metodologia di individuazione, valutazione, misurazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nonché dei meccanismi di aggiornamento di tale metodologia;
 - la conformità delle misure adottate per la prevenzione dei rischi al presente Modello, alla Politica della sicurezza della Società, alla normativa vigente;
 - la conformità delle metodologie e delle misure di prevenzione di cui ai punti precedenti alla migliore prassi

nazionale e internazionale per il settore in cui opera la Società.

- I risultati della valutazione operata dai consulenti esterni sono comunicati tramite apposita relazione all'Organismo di Vigilanza per le opportune osservazioni e valutazioni.
 - L'Organismo di Vigilanza, alla luce dei risultati ispettivi di cui sopra, propone l'eventuale aggiornamento del Modello o delle procedure previste per la sua attuazione.
- Segnalare, in ogni caso, ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.
- Documentare e conservare ogni episodio che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del fatto e autore della rivelazione).

G.5 I controlli e il ruolo dell'OdV

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio

dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs. nr. 231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte generale del MOG 231 della Società.

Tuttavia, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

a) curare che il sistema riguardante la sicurezza e la salute sul lavoro sia correttamente organizzato alla stregua dei requisiti previsti dall'art. 30 del d. lgs. n. 81 del 2008;

b) con riferimento alle situazioni a rischio l'OdV provvede all'espletamento delle seguenti attività:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;

- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- esame delle segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla salute o alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza del settore di lavoro sottoposto a verifica.

L'OdV, cui deve essere inviata copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 d.lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società, deve comunicare all'organo amministrativo, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati in tema di sicurezza sul luogo di lavoro sono sempre posti in essere in combinazione con il RSPP che viene invitato a partecipare, in maniera stabile, alle riunioni dell'OdV qualora si trattino gli argomenti relativi a sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

H. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

H.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D.Lgs. n.231/2001 all'art. 25-*octies* (“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”), articolo introdotto dall'art. 63 (oggi 72) comma 3, D. Lgs. 231/2007 e modificato dall'art. 3 comma 5, della Legge 186/2014.

I delitti oggetto del presente articolo del D. Lgs 231/2001 sono classificabili in tre sottogruppi:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (artt. 648 bis e 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

L'art. 25-*octies* del Decreto recita così:

“Art. 25-*octies*.^[11]^[12]^[13]^[14]^[15]^[16]^[17]^[18]^[19]^[20]^[21]^[22]^[23]^[24]^[25]^[26]^[27]^[28]^[29]^[30]^[31]^[32]^[33]^[34]^[35]^[36]^[37]^[38]^[39]^[40]^[41]^[42]^[43]^[44]^[45]^[46]^[47]^[48]^[49]^[50]^[51]^[52]^[53]^[54]^[55]^[56]^[57]^[58]^[59]^[60]^[61]^[62]^[63]^[64]^[65]^[66]^[67]^[68]^[69]^[70]^[71]^[72]^[73]^[74]^[75]^[76]^[77]^[78]^[79]^[80]^[81]^[82]^[83]^[84]^[85]^[86]^[87]^[88]^[89]^[90]^[91]^[92]^[93]^[94]^[95]^[96]^[97]^[98]^[99]^[100]^[101]^[102]^[103]^[104]^[105]^[106]^[107]^[108]^[109]^[110]^[111]^[112]^[113]^[114]^[115]^[116]^[117]^[118]^[119]^[120]^[121]^[122]^[123]^[124]^[125]^[126]^[127]^[128]^[129]^[130]^[131]^[132]^[133]^[134]^[135]^[136]^[137]^[138]^[139]^[140]^[141]^[142]^[143]^[144]^[145]^[146]^[147]^[148]^[149]^[150]^[151]^[152]^[153]^[154]^[155]^[156]^[157]^[158]^[159]^[160]^[161]^[162]^[163]^[164]^[165]^[166]^[167]^[168]^[169]^[170]^[171]^[172]^[173]^[174]^[175]^[176]^[177]^[178]^[179]^[180]^[181]^[182]^[183]^[184]^[185]^[186]^[187]^[188]^[189]^[190]^[191]^[192]^[193]^[194]^[195]^[196]^[197]^[198]^[199]^[200]^[201]^[202]^[203]^[204]^[205]^[206]^[207]^[208]^[209]^[210]^[211]^[212]^[213]^[214]^[215]^[216]^[217]^[218]^[219]^[220]^[221]^[222]^[223]^[224]^[225]^[226]^[227]^[228]^[229]^[230]^[231]^[232]^[233]^[234]^[235]^[236]^[237]^[238]^[239]^[240]^[241]^[242]^[243]^[244]^[245]^[246]^[247]^[248]^[249]^[250]^[251]^[252]^[253]^[254]^[255]^[256]^[257]^[258]^[259]^[260]^[261]^[262]^[263]^[264]^[265]^[266]^[267]^[268]^[269]^[270]^[271]^[272]^[273]^[274]^[275]^[276]^[277]^[278]^[279]^[280]^[281]^[282]^[283]^[284]^[285]^[286]^[287]^[288]^[289]^[290]^[291]^[292]^[293]^[294]^[295]^[296]^[297]^[298]^[299]^[300]^[301]^[302]^[303]^[304]^[305]^[306]^[307]^[308]^[309]^[310]^[311]^[312]^[313]^[314]^[315]^[316]^[317]^[318]^[319]^[320]^[321]^[322]^[323]^[324]^[325]^[326]^[327]^[328]^[329]^[330]^[331]^[332]^[333]^[334]^[335]^[336]^[337]^[338]^[339]^[340]^[341]^[342]^[343]^[344]^[345]^[346]^[347]^[348]^[349]^[350]^[351]^[352]^[353]^[354]^[355]^[356]^[357]^[358]^[359]^[360]^[361]^[362]^[363]^[364]^[365]^[366]^[367]^[368]^[369]^[370]^[371]^[372]^[373]^[374]^[375]^[376]^[377]^[378]^[379]^[380]^[381]^[382]^[383]^[384]^[385]^[386]^[387]^[388]^[389]^[390]^[391]^[392]^[393]^[394]^[395]^[396]^[397]^[398]^[399]^[400]^[401]^[402]^[403]^[404]^[405]^[406]^[407]^[408]^[409]^[410]^[411]^[412]^[413]^[414]^[415]^[416]^[417]^[418]^[419]^[420]^[421]^[422]^[423]^[424]^[425]^[426]^[427]^[428]^[429]^[430]^[431]^[432]^[433]^[434]^[435]^[436]^[437]^[438]^[439]^[440]^[441]^[442]^[443]^[444]^[445]^[446]^[447]^[448]^[449]^[450]^[451]^[452]^[453]^[454]^[455]^[456]^[457]^[458]^[459]^[460]^[461]^[462]^[463]^[464]^[465]^[466]^[467]^[468]^[469]^[470]^[471]^[472]^[473]^[474]^[475]^[476]^[477]^[478]^[479]^[480]^[481]^[482]^[483]^[484]^[485]^[486]^[487]^[488]^[489]^[490]^[491]^[492]^[493]^[494]^[495]^[496]^[497]^[498]^[499]^[500]^[501]^[502]^[503]^[504]^[505]^[506]^[507]^[508]^[509]^[510]^[511]^[512]^[513]^[514]^[515]^[516]^[517]^[518]^[519]^[520]^[521]^[522]^[523]^[524]^[525]^[526]^[527]^[528]^[529]^[530]^[531]^[532]^[533]^[534]^[535]^[536]^[537]^[538]^[539]^[540]^[541]^[542]^[543]^[544]^[545]^[546]^[547]^[548]^[549]^[550]^[551]^[552]^[553]^[554]^[555]^[556]^[557]^[558]^[559]^[560]^[561]^[562]^[563]^[564]^[565]^[566]^[567]^[568]^[569]^[570]^[571]^[572]^[573]^[574]^[575]^[576]^[577]^[578]^[579]^[580]^[581]^[582]^[583]^[584]^[585]^[586]^[587]^[588]^[589]^[590]^[591]^[592]^[593]^[594]^[595]^[596]^[597]^[598]^[599]^[600]^[601]^[602]^[603]^[604]^[605]^[606]^[607]^[608]^[609]^[610]^[611]^[612]^[613]^[614]^[615]^[616]^[617]^[618]^[619]^[620]^[621]^[622]^[623]^[624]^[625]^[626]^[627]^[628]^[629]^[630]^[631]^[632]^[633]^[634]^[635]^[636]^[637]^[638]^[639]^[640]^[641]^[642]^[643]^[644]^[645]^[646]^[647]^[648]^[649]^[650]^[651]^[652]^[653]^[654]^[655]^[656]^[657]^[658]^[659]^[660]^[661]^[662]^[663]^[664]^[665]^[666]^[667]^[668]^[669]^[670]^[671]^[672]^[673]^[674]^[675]^[676]^[677]^[678]^[679]^[680]^[681]^[682]^[683]^[684]^[685]^[686]^[687]^[688]^[689]^[690]^[691]^[692]^[693]^[694]^[695]^[696]^[697]^[698]^[699]^[700]^[701]^[702]^[703]^[704]^[705]^[706]^[707]^[708]^[709]^[710]^[711]^[712]^[713]^[714]^[715]^[716]^[717]^[718]^[719]^[720]^[721]^[722]^[723]^[724]^[725]^[726]^[727]^[728]^[729]^[730]^[731]^[732]^[733]^[734]^[735]^[736]^[737]^[738]^[739]^[740]^[741]^[742]^[743]^[744]^[745]^[746]^[747]^[748]^[749]^[750]^[751]^[752]^[753]^[754]^[755]^[756]^[757]^[758]^[759]^[760]^[761]^[762]^[763]^[764]^[765]^[766]^[767]^[768]^[769]^[770]^[771]^[772]^[773]^[774]^[775]^[776]^[777]^[778]^[779]^[780]^[781]^[782]^[783]^[784]^[785]^[786]^[787]^[788]^[789]^[790]^[791]^[792]^[793]^[794]^[795]^[796]^[797]^[798]^[799]^[800]^[801]^[802]^[803]^[804]^[805]^[806]^[807]^[808]^[809]^[810]^[811]^[812]^[813]^[814]^[815]^[816]^[817]^[818]^[819]^[820]^[821]^[822]^[823]^[824]^[825]^[826]^[827]^[828]^[829]^[830]^[831]^[832]^[833]^[834]^[835]^[836]^[837]^[838]^[839]^[840]^[841]^[842]^[843]^[844]^[845]^[846]^[847]^[848]^[849]^[850]^[851]^[852]^[853]^[854]^[855]^[856]^[857]^[858]^[859]^[860]^[861]^[862]^[863]^[864]^[865]^[866]^[867]^[868]^[869]^[870]^[871]^[872]^[873]^[874]^[875]^[876]^[877]^[878]^[879]^[880]^[881]^[882]^[883]^[884]^[885]^[886]^[887]^[888]^[889]^[890]^[891]^[892]^[893]^[894]^[895]^[896]^[897]^[898]^[899]^[900]^[901]^[902]^[903]^[904]^[905]^[906]^[907]^[908]^[909]^[910]^[911]^[912]^[913]^[914]^[915]^[916]^[917]^[918]^[919]^[920]^[921]^[922]^[923]^[924]^[925]^[926]^[927]^[928]^[929]^[930]^[931]^[932]^[933]^[934]^[935]^[936]^[937]^[938]^[939]^[940]^[941]^[942]^[943]^[944]^[945]^[946]^[947]^[948]^[949]^[950]^[951]^[952]^[953]^[954]^[955]^[956]^[957]^[958]^[959]^[960]^[961]^[962]^[963]^[964]^[965]^[966]^[967]^[968]^[969]^[970]^[971]^[972]^[973]^[974]^[975]^[976]^[977]^[978]^[979]^[980]^[981]^[982]^[983]^[984]^[985]^[986]^[987]^[988]^[989]^[990]^[991]^[992]^[993]^[994]^[995]^[996]^[997]^[998]^[999]^[1000]^[1001]^[1002]^[1003]^[1004]^[1005]^[1006]^[1007]^[1008]^[1009]^[1010]^[1011]^[1012]^[1013]^[1014]^[1015]^[1016]^[1017]^[1018]^[1019]^[1020]^[1021]^[1022]^[1023]^[1024]^[1025]^[1026]^[1027]^[1028]^[1029]^[1030]^[1031]^[1032]^[1033]^[1034]^[1035]^[1036]^[1037]^[1038]^[1039]^[1040]^[1041]^[1042]^[1043]^[1044]^[1045]^[1046]^[1047]^[1048]^[1049]^[1050]^[1051]^[1052]^[1053]^[1054]^[1055]^[1056]^[1057]^[1058]^[1059]^[1060]^[1061]^[1062]^[1063]^[1064]^[1065]^[1066]^[1067]^[1068]^[1069]^[1070]^[1071]^[1072]^[1073]^[1074]^[1075]^[1076]^[1077]^[1078]^[1079]^[1080]^[1081]^[1082]^[1083]^[1084]^[1085]^[1086]^[1087]^[1088]^[1089]^[1090]^[1091]^[1092]^[1093]^[1094]^[1095]^[1096]^[1097]^[1098]^[1099]^[1100]^[1101]^[1102]^[1103]^[1104]^[1105]^[1106]^[1107]^[1108]^[1109]^[1110]^[1111]^[1112]^[1113]^[1114]^[1115]^[1116]^[1117]^[1118]^[1119]^[1120]^[1121]^[1122]^[1123]^[1124]^[1125]^[1126]^[1127]^[1128]^[1129]^[1130]^[1131]^[1132]^[1133]^[1134]^[1135]^[1136]^[1137]^[1138]^[1139]^[1140]^[1141]^[1142]^[1143]^[1144]^[1145]^[1146]^[1147]^[1148]^[1149]^[1150]^[1151]^[1152]^[1153]^[1154]^[1155]^[1156]^[1157]^[1158]^[1159]^[1160]^[1161]^[1162]^[1163]^[1164]^[1165]^[1166]^[1167]^[1168]^[1169]^[1170]^[1171]^[1172]^[1173]^[1174]^[1175]^[1176]^[1177]^[1178]^[1179]^[1180]^[1181]^[1182]^[1183]^[1184]^[1185]^[1186]^[1187]^[1188]^[1189]^[1190]^[1191]^[1192]^[1193]^[1194]^[1195]^[1196]^[1197]^[1198]^[1199]^[1200]^[1201]^[1202]^[1203]^[1204]^[1205]^[1206]^[1207]^[1208]^[1209]^[1210]^[1211]^[1212]^[1213]^[1214]^[1215]^[1216]^[1217]^[1218]^[1219]^[1220]^[1221]^[1222]^[1223]^[1224]^[1225]^[1226]^[1227]^[1228]^[1229]^[1230]^[1231]^[1232]^[1233]^[1234]^[1235]^[1236]^[1237]^[1238]^[1239]^[1240]^[1241]^[1242]^[1243]^[1244]^[1245]^[1246]^[1247]^[1248]^[1249]^[1250]^[1251]^[1252]^[1253]^[1254]^[1255]^[1256]^[1257]^[1258]^[1259]^[1260]^[1261]^[1262]^[1263]^[1264]^[1265]^[1266]^[1267]^[1268]^[1269]^[1270]^[1271]^[1272]^[1273]^[1274]^[1275]^[1276]^[1277]^[1278]^[1279]^[1280]^[1281]^[1282]^[1283]^[1284]^[1285]^[1286]^[1287]^[1288]^[1289]^[1290]^[1291]^[1292]^[1293]^[1294]^[1295]^[1296]^[1297]^[1298]^[1299]^[1300]^[1301]^[1302]^[1303]^[1304]^[1305]^[1306]^[1307]^[1308]^[1309]^[1310]^[1311]^[1312]^[1313]^[1314]^[1315]^[1316]^[1317]^[1318]^[1319]^[1320]^[1321]^[1322]^[1323]^[1324]^[1325]^[1326]^[1327]^[1328]^[1329]^[1330]^[1331]^[1332]^[1333]^[1334]^[1335]^[1336]^[1337]^[1338]^[1339]^[1340]^[1341]^[1342]^[1343]^[1344]^[1345]^[1346]^[1347]^[1348]^[1349]^[1350]^[1351]^[1352]^[1353]^[1354]^[1355]^[1356]^[1357]^[1358]^[1359]^[1360]^[1361]^[1362]^[1363]^[1364]^[1365]^[1366]^[1367]^[1368]^[1369]^[1370]^[1371]^[1372]^[1373]^[1374]^[1375]^[1376]^[1377]^[1378]^[1379]^[1380]^[1381]^[1382]^[1383]^[1384]^[1385]^[1386]^[1387]^[1388]^[1389]^[1390]^[1391]^[1392]^[1393]^[1394]^[1395]^[1396]^[1397]^[1398]^[1399]^[1400]^[1401]^[1402]^[1403]^[1404]^[1405]^[1406]^[1407]^[1408]^[1409]^[1410]^[1411]^[1412]^[1413]^[1414]^[1415]^[1416]^[1417]^[1418]^[1419]^[1420]^[1421]^[1422]^[1423]^[1424]^[1425]^[1426]^[1427]^[1428]^[1429]^[1430]^[1431]^[1432]^[1433]^[1434]^[1435]^[1436]^[1437]^[1438]^[1439]^[1440]^[1441]^[1442]^{[144}

3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*”

I reati richiamati dalla suddetta disposizione sono i seguenti:

- art. 648 c.p. Ricettazione: la norma punisce la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La norma prevede, invece, un aumento di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale; una diminuzione se, per contro, il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.
- Art. 648-bis c.p. Riciclaggio: la norma punisce la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è minore quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La norma prevede, altresì, un aumento di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed una diminuzione se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Anche per questa fattispecie si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.

- Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: la norma punisce la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La pena è minore quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La norma prevede un aumento di pena se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, mentre una diminuzione nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p. Anche per questa fattispecie si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p.
- Art. 648-ter.1. c.p. Autoriciclaggio: la norma punisce la condotta di colui che, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con

l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è, altresì, diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. La norma prevede una causa di non punibilità identificata nelle condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. È, invece, previsto un aumento di pena se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale ed una diminuzione della stessa, fino alla metà, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Anche per questa fattispecie penale si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

H.2 I processi sensibili

Si precisa che – stante la tipologia di attività svolta dalla FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL – il rischio di commissione dei reati presupposto oggetto di disamina nel presente paragrafo può essere definito “*medio*”.

Pare opportuno precisare la distinzione tra le diverse categorie di reati

presupposto:

ricettazione: è riferita a chi compie attività negoziali idonee a trasferire cose o denaro, frutto di reato, nel proprio patrimonio (è punito anche il soggetto che mette in contatto le parti);

riciclaggio: è riferito al complesso di operazioni con le quali consapevolmente si vuole impedire in modo definitivo, o rendere difficile, l'accertamento della provenienza dei beni o del denaro o delle altre utilità; in particolare è riferito al reimpiego dei proventi di reati commessi da terzi (tipizzabile in tre fasi distinte ovvero quelle del (i) *collocamento* – raccolta e collocazione dei proventi illeciti nel mercato; (ii) *stratificazione* – movimentazione del denaro tramite una serie di operazioni sempre più complesse finalizzate ad ostacolare la ricostruzione documentale dei vari trasferimenti; (iii) *reimpiego* – il denaro proveniente da attività illecita, ormai non più rintracciabile, viene reimpiegato nell'economia legale, con operazioni tipiche delle attività economiche e imprenditoriali);

autoriciclaggio: la condotta è quella del reato di riciclaggio con la differenza che è posta in essere dalla stessa persona che ha commesso il reato dal quale derivano le risorse riciclate.

Ciò premesso, tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di tali illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”) figurano (a titolo esemplificativo):

- gestione delle risorse finanziarie e monetarie
- registrazione contabile di fatture attive e passive
- gestione della fiscalità aziendale

- gestione scritture contabili
- gestione delle operazioni relative al capitale e agli utili
- gestione degli acquisti di beni e servizi
- partecipazioni a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di Partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'Ente deliberante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato; gestione degli appalti pubblici e privati
- gestione delle ATI e delle attività consorziate
- commerciale e servizi di consulenza vari
- acquisto o vendita di aziende o rami di aziende, creazione o gestione di attività tramite accordi o in *joint venture*

Nell'individuare i processi sensibili relativi ai reati previsti dagli art. 648, 648-bis, 648-ter e 648ter l c.p. si rammenta che la responsabilità amministrativa dell'ente è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, come affermato nella parte generale del presente Modello. Per questi motivi, la responsabilità delineata dal D. Lgs. 231/2001 è esclusa qualora non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente. Ad esempio, con riferimento all'attività sensibile di acquisto di beni potrebbe ravvisarsi la citata attinenza nell'ipotesi di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto. Viceversa, non sarebbe

ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano, ovvero impieghino capitali in attività economiche o finanziarie esorbitanti rispetto all'oggetto sociale.

H.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'articolo 25-octies del Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso;
- è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra descritte;
- garantire il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali;
- richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di verificare l'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner;
- redigere per iscritto (con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite) ogni incarico conferito ad eventuali aziende di servizi e/ o persone fisiche che curino gli interessi economico/ finanziari della Società;

- verificare la regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti, con particolare riferimento alla coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme. Tale controllo deve essere garantito con riferimento a tutti i flussi finanziari e deve avere natura sia formale sia sostanziale (sede legale della società controparte, istituti di credito utilizzati, utilizzo di società fiduciarie);
- è fatto espresso divieto di eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa;
- è fatto espresso divieto di violare l'obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;
- è fatto espresso divieto di eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all'organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
- è fatto espresso divieto di effettuare introiti finanziari a fronte dell'emissione di strumenti finanziari (es. azioni, obbligazioni), senza avere compiutamente identificato la parte di provenienza;
- è fatto espresso divieto di acquistare beni o servizi di natura anomala a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- è fatto espresso divieto di operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- è fatto espresso divieto di acquisire partecipazioni di maggioranza o rami di azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l'attività risulta manifestamente estranea all'oggetto sociale, sia perché i

debiti assunti con l'attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell'acquisizione;

- è fatto espresso divieto acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza;

- la cassa deve essere alimentata solamente attraverso assegni bancari dell'azienda appositamente emessi per il reintegro;

- non devono essere effettuati incassi a mezzo cassa diversi da quelli predisposti attraverso assegni bancari dell'azienda appositamente emessi per il reintegro;

- con cadenza quotidiana, la cassa viene chiusa con registrazioni e conciliazioni con la contabilità;

- l'emissione di assegni bancari viene limitata al minimo necessario;

- tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario o effetti bancari;

- tutte le operazioni di rilevante entità in titoli, finanziamenti, acquisto o vendita di partecipazioni o rami di azienda devono essere preventivamente approvati dall'Amministratore Unico, previa relazione tecnica riguardo la natura dell'operazione, i suoi rischi nonché i possibili costi e benefici della stessa;

- nell'ambito della Società non devono essere utilizzati libretti al portatore o analoghi valori al portatore;

- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partner in ambito sia commerciale sia finanziario;

- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;

- verifiche periodiche sulla tesoreria;
- determinazione dei requisiti minimi dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo responsabile dell'esecuzione del contratto;
- specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- verifica sul livello di adeguamento delle controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- applicazione dei controlli preventivi specifici previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e ai reati societari.

H.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte.

Con riferimento alla gestione dei depositi/magazzini, si devono seguire le seguenti procedure:

- segregazione delle funzioni tra chi si occupa del monitoraggio dei prodotti obsoleti, della relativa gestione fisica e chi si occupa della relativa valorizzazione contabile;

- il magazzino è interno ed è adibito allo stoccaggio del materiale; la stima del materiale da utilizzare nei cantieri viene fatta dal Responsabile Cantieri o dal Preposto;
- all'arrivo della merce, il controllo fra merce ordinata e merce arrivata viene fatto direttamente dal Capo Cantiere;
- evidenza della preventiva autorizzazione e delle motivazioni della distruzione di materiale in magazzino ovvero di materiale considerato obsoleto;
- verifiche periodiche di corrispondenza tra il valore contabile e la giacenza fisica dei prodotti obsoleti;
- gli accertamenti inventariali garantiscono l'allineamento tra la giacenza fisica dei materiali in carico al magazzino ed il loro riscontro contabile. L'allineamento è garantito dalla definizione di un programma di controlli inventariali da effettuare nel corso dell'anno;
- controlli volti a verificare la dismissione contabile dei beni distrutti ovvero obsoleti.

Con riferimento alla gestione dei contratti, si devono seguire le seguenti procedure:

- gestione dei contratti anche attraverso il sistema informatico;
- revisione dei contratti da stipulare, all'interno del suddetto sistema, da parte di diversi soggetti aziendali per approvazioni di diversa natura (tecnico-economica, legale, fiscale);
- condivisione con la controparte dei commenti e delle proposte di modifiche da apportare alla bozza del contratto sottoposto ad approvazione;
- approvazione dei contratti da parte della Direzione Generale/Amministratore Unico;

- richiesta di consulenze civilistiche, nell'eventualità in cui si verificano problematiche su determinate cause nel privato (Consulente esterno);
- in particolare, l'Ufficio addetto alla preparazione delle gare, nella fase successiva all'aggiudicazione definitiva di una gara, prepara la documentazione in cui specifica le caratteristiche generali del contratto; tra i primi documenti da preparare per l'invio all'ente, vi sono il certificato della camera di commercio con dichiarazione antimafia, fideiussione definitiva, versamento delle spese contrattuali, piano operativo sicurezza (POS);
- sulla base della documentazione inviata, viene preparato dall'ente appaltante il contratto che viene poi riesaminato e firmato per approvazione dal Responsabile Commerciale;
- in caso di divergenze, il Responsabile Commerciale può accettare di firmare il contratto o gli atti allegati ad esso con riserva;
- prima dell'inizio delle attività operative in cantiere, l'Ufficio Operativo Gare (OPG) invia agli enti preposti le comunicazioni di inizio lavori;
- l'archiviazione dei documenti e della modulistica è a cura del Responsabile della Gestione per la Qualità.

Con riferimento alla contabilità e al bilancio, si devono seguire le seguenti procedure:

- tutte le registrazioni di contabilità generale sono sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei responsabili;
- le operazioni preliminari del bilancio vengono eseguite dal Responsabile Amministrazione e a fine anno, la Direzione Generale verifica gli importi che l'Amministrazione deve inserire nel bilancio per i lavori in corso;
- registrazione da parte dell'Amministrazione delle operazioni fornite a fine anno dalla Direzione Generale delle opere in corso di esecuzione;

- le scritture di accantonamento di fine periodo sono approvate dai relativi responsabili, verificate e registrate dall'Amministrazione;
- contabilizzazione, a fine anno, dei lavori finiti;
- avvallo, per la contabilità di stato avanzamento lavori, da parte della Direzione Lavori;
- il bilancio viene redatto dall'Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Unico;
- redazione di un primo bilancio di verifica, contabilizzazione delle scritture di rettifica e di integrazione, redazione di ulteriori bilanci di verifica (ove necessario), effettuazione delle chiusure contabili e elaborazione del risultato di esercizio, formazione del bilancio.

Con riferimento ai rapporti e alla contabilità dei fornitori, si devono seguire le seguenti procedure:

- nella selezione dei fornitori, verificare la loro attendibilità commerciale e professionale sulla base di alcuni indici rilevanti; ad esempio, mediante la disamina di eventuali dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o tramite l'acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori, anche tramite società specializzate;
- formalizzare i rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL;
- la gestione dell'anagrafica fornitori è adeguatamente segregata;
- le modifiche dell'anagrafica fornitori sono formalizzate e supportate da adeguata documentazione;
- periodicamente viene effettuato un controllo dei fornitori presenti in anagrafica al fine di verificare l'adeguatezza dei requisiti qualitativi e

quantitativi; annualmente il Responsabile Acquisti avvia il procedimento di convalida della valutazione dei Fornitori già qualificati e ne riporta l'esito sulla Scheda valutazione fornitore;

- aggiornamento dell'elenco dei listini dei fornitori in uso e dell'anagrafica fornitori a cura del Responsabile Amministrazione;

- per la fatturazione passiva, la contabilità analitica di cantiere viene gestita dal Responsabile della Gestione per la Qualità, che inserisce giornalmente i dati di cantiere e verifica le corrispondenze tra fatture e DDT;

- invio della contabilità fiscale all'Amministrazione, che provvede a registrazione e controllo fiscale;

- le fatture vengono registrate in accordo al principio del three way match: la fattura viene registrata solamente in presenza di un ordine adeguatamente approvato in accordo con i limiti di spesa attribuiti ad ogni dipendente in funzione delle proprie responsabilità e dell'evidenza del bene/servizio ricevuto;

- tale flusso è automatizzato e gestito all'interno del sistema informatico;

- i pagamenti sono effettuati a fronte di fatture registrate sul sistema informatico; in casi specifici possono essere effettuati pagamenti anche con richiesta senza ordine, adeguatamente autorizzata e registrata a sistema;

- periodicamente vengono effettuati dei controlli per monitorare le fatture da ricevere;

- gli anticipi a fornitori devono riferirsi ad ordini adeguatamente approvati e devono essere previsti da contratto;

- l'archiviazione della documentazione a supporto delle fatture.

Con riferimento alla contabilità dei clienti, si devono seguire le seguenti

procedure:

- l'anagrafica cliente è gestita in accordo con il principio di segregazione delle funzioni. Tutte le modifiche e gli inserimenti sono verificati giornalmente;

- FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL mantiene le comunicazioni con il cliente garantendo che tutte le informazioni relative al prodotto siano sempre definite, tutte le richieste provenienti dal cliente, i contratti e le relative varianti siano sempre inviate, per iscritto, al cliente stesso e che tutte le informazioni di ritorno dal cliente siano verbalizzate e conservate nella cartella del cantiere;

- emissione delle fatture e controllo fiscale delle stesse effettuati da funzioni segregate;

- l'emissione periodica delle note di credito è approvata da adeguati livelli autorizzativi ed in accordo con il principio di segregazione delle funzioni;

- l'archiviazione della documentazione a supporto delle fatture è gestita dall'Amministrazione;

- gli incassi dei crediti, inviati dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinati automaticamente con i crediti. Le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate;

- mensilmente viene effettuata adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto;

- tutti i conti correnti sono dedicati alle operazioni legate a costruzioni private, ma vengono utilizzati contestualmente per la PA;

- i pagamenti tramite conti correnti vengono gestiti dall'Amministrazione e dalla Direzione Generale.

Con riferimento alla tesoreria, si devono osservare le seguenti procedure:

- l'apertura dei conti correnti viene gestita dalla Direzione Generale, con il supporto dell'Amministrazione;
- gli incassi dei crediti, inviati dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinati automaticamente con i crediti. Le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate;
- i pagamenti sono effettuati da una funzione segregata rispetto alla contabilità fornitori e sono effettuati a fronte di fatture registrate oppure, in casi specifici, in seguito a richiesta, senza ordine, adeguatamente autorizzata e registrata a sistema;
- mensilmente viene effettuata e adeguatamente verificata, la riconciliazione dei conti bancari (Responsabile Amministrazione);
- i controlli su commissioni, tasse etc. vengono effettuati dall'Amministrazione e dalla Direzione Generale;
- i controlli contabili vengono effettuati dal Responsabile Amministrazione.

Con riferimento alla gestione dei sistemi informativi aziendali, si devono osservare le seguenti procedure:

- esiste una procedura per il tracciamento e la documentazione della manutenzione dei sistemi, basati su due ambienti segregati (Società di consulenza esterne);
- i sistemi sono monitorati e gestiti dai vari team di manutenzione, sia a livello applicativo che infrastrutturale, secondo schedulazioni predefinite (Società di consulenza esterna);
- esistono software per il controllo e le verifiche dello stato dei sistemi informatici (Società di consulenza esterne);
- la rete privata, realizzata mediante collegamenti via cavo, è costituita da un server localizzato nell'area CED; dieci postazioni lavoro; un

dispositivo di backup localizzato nell'area CED ad accesso controllato;
un pc portatile collegabile in rete;

- oltre alle istruzioni generali, vengono fornite esplicite istruzioni ai dipendenti in merito alle modalità per elaborare e custodire le password necessarie per accedere agli elaboratori elettronici; la prescrizione di non lasciare incustoditi e accessibili gli strumenti elettronici mentre è in corso una sessione di lavoro; procedure e modalità di utilizzo degli strumenti e dei programmi atti a proteggere i sistemi informativi; procedure per il salvataggio dei dati; modalità di custodia ed utilizzo dei supporti rimovibili; il dovere di aggiornarsi utilizzando il materiale e gli strumenti forniti dal Responsabile Sistemi informativi, sulle misure di sicurezza;

- il Data Center è protetto ed allarmato e l'accesso è consentito alle sole persone autorizzate; in particolare, al fine di scongiurare il rischio di perdita o danneggiamento dei dati a seguito di eventuali eventi distruttivi, i locali sono protetti da: dispositivi antincendio previsti dalla normativa vigente; gruppo di continuità dell'alimentazione elettrica; impianto di condizionamento. Sono inoltre adottate le seguenti misure, al fine di impedire accessi non autorizzati: suonerie d'ingresso; attivazione automatica – ad orari prestabiliti – del sistema di allarme collegato telefonicamente a persone individuate;

- realizzazione e gestione di un sistema di autenticazione informatica al fine di accertare l'identità delle persone che hanno accesso agli strumenti informatici; le postazioni di lavoro munite di videoterminale sono state dotate di password o parola chiave, che consentono l'accesso ai soli soggetti autorizzati a conoscenza di dette parole chiavi; l'accesso alla rete e ai sistemi aziendali è pertanto soggetto ad autenticazione mediante l'uso di UserID e Password personali; le password sono soggette a

scadenza (ogni 6 mesi) e criteri di robustezza (Amministratore di sistema);

- conferimento della qualifica di custode delle password e vice custode delle password a personale dell'azienda individuato, con l'obbligo di stilare un elenco di parole chiave e di mantenerlo aggiornato; obbligo di comunicazione, per i dipendenti, al custode delle password delle parole chiave e di eventuali variazioni, ulteriori rispetto alle modifiche obbligatorie periodiche (ogni 6 mesi);

- protezione di strumenti e dati da malfunzionamenti e attacchi informatici. Tutta la rete di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL è gestita a livello globale e protetta da firewall; ogni singolo pc ha installato un firewall (le policy sono gestite a livello corporate per le varie tipologie di firewall e non è possibile cambiarle localmente), che si attiva automaticamente quando il pc non è collegato alla rete aziendale, e un programma antivirus; il sistema è altresì impostato per l'aggiornamento periodico automatico di protezione; aggiornamento trimestrale del sistema di protezione;

- esiste una procedura di Disaster Recovery a tutela del patrimonio informativo di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL;

- esiste un dispositivo di backup localizzato nell'area CED ed esiste una procedura standardizzata e documentata per la gestione dei backup dei dati del server; previsione di procedure di backup attraverso le quali viene periodicamente effettuata una copia di tutti i dati presenti nel sistema; il salvataggio dei dati avviene con frequenza giornaliera e le copie vengono custodite in luogo protetto;

- aggiornamento delle misure di sicurezza; controllo – con frequenza almeno mensile – dell'efficacia delle misure adottate relativamente all'accesso fisico ai locali, all'efficacia e all'utilizzo delle misure di

sicurezza degli strumenti elettronici e all'integrità dei dati e delle loro copie di backup;

- FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL ha chiaramente informato gli utenti che non è possibile installare nessun software o hardware che non sia stato approvato dalle Società di consulenza esterne;

- tutta la posta aziendale in uscita e in ingresso viene mantenuta e salvata ed è soggetta alle stesse regole di autenticazione degli altri sistemi aziendali;

- il sistema di posta elettronica è protetto da un sistema ANTISPAM che blocca immediatamente l'ingresso della posta indesiderata;

- il sistema è dotato di un web filtering perimetrale per evitare l'accesso di virus in azienda tramite web e per limitare l'accesso ad alcuni siti internet da parte degli utenti (black list);

- gestione del sito online da parte di una Società di consulenza esterna e aggiornamento dei contenuti da parte del Responsabile Servizi informativi;

- tutte le attività devono prevedere un sistema di autorizzazioni, deleghe e/o separazioni dei compiti, per ciascuna delle attività dei singoli processi;

- la Società deve porre particolare attenzione affinché, nelle procedure riguardanti il processo di gestione dei sistemi informativi e in tutte le attività ad esso collegate, siano ben definite e controllate le responsabilità delle funzioni preposte allo sviluppo delle singole attività e che tali responsabilità siano coerenti con il quadro dei controlli specifici ai fini del D. Lgs. nr. 231/01;

- la funzione preposta deve informare l'OdV periodicamente – e comunque con frequenza almeno trimestrale – attraverso uno specifico report, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria

competenza, in particolare per quando attiene: le attività di salvaguardia delle attrezzature hardware e dei programmi software; i controlli e le verifiche periodiche sull'efficienza del sistema. La funzione preposta ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'OdV ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

In generale, occorre sempre segnalare ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso; nonché documentare e conservare ogni episodio che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e luogo) e soggettive (autore del fatto e autore della rilevazione).

H.5 I controlli e il ruolo dell'OdV

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi

definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs. n.231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte generale del MOG 231 della Società.

Tuttavia, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve ricevere obbligatoriamente e tempestivamente le informazioni relative a:

- qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali prescritto da criteri predeterminati;
- le comunicazioni, relativa ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- il bilancio annuale della Società, corredato dalla nota integrativa e dalla situazione patrimoniale semestrale.

Inoltre, l'ODV deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e

autoriciclaggio previsti dal D.lgs. n. 231/2001;

- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine ai flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da/verso i terzi;

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi di flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore (in particolare, con riguardo al rispetto dei limiti stabiliti per i pagamenti, al rispetto dell'esercizio delle deleghe di spesa nei contratti di acquisto di beni/servizi), proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;

- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;

- verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli investimenti effettuati dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all'uopo nominati;

- verificare l'applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla prevenzione dei reati contro la P.A. e ai reati societari,

qualora inerenti le medesime attività “sensibili” o “strumentali”
rilevanti ai fini della prevenzione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis*,
648 *ter* e 648*ter*1 c.p.

I. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

I.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. nr. 231/2001 all'art. 25-*octies* 1 (“*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*”), articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 e modificato dall'art. 6-ter, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

L'art. 25-*octies* 1 del Decreto recita così:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2.bis In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.”

I reati richiamati dalla suddetta disposizione sono i seguenti:

- art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti: è punita la condotta di colui che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Allo stesso modo è punito colui che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti e i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. È prevista, in caso di condanna o di patteggiamento, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore

corrispondente a tale profitto o prodotto.

- Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti: è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di colui che, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. È prevista, in caso di condanna o di patteggiamento, la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
- Art. 640-ter c.p. Frode informatica: la norma punisce la condotta di colui che, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aumentata se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del

sistema. La pena è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

- Art. 512bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori: salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce la condotta di chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648bis e 648ter c.p. La norma punisce, altresì, chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

I.2 I processi sensibili

Si precisa che – stante la tipologia di attività svolta dalla FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL – gli illeciti in materia di mezzi di falsificazione di strumenti di pagamento e frode informatica non sono ravvisabili nel settore delle costruzioni (o comunque si ritiene siano alquanto improbabili).

L'utilizzo di strumenti di pagamento immateriali, carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro strumento o documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi appare, come in tutti i settori produttivi,

teoricamente possibile.

Per tali motivi, il rischio di commissione dei reati presupposto oggetto di disamina nel presente paragrafo può essere definito “*basso*”.

Ciò premesso, tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di tali illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”) figurano (a titolo esemplificativo):

- settore amministrativo/finanziario
- settore acquisti/vendite
- settore informatico

I.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori previsti dall’articolo 25-*octies* 1 del Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso;
- è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra descritte;
- tutte le operazioni di pagamento, sia per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Locali, ecc., che per quanto concerne i privati, deve essere effettuato attraverso l’utilizzo di metodi tracciabili (bonifico);
- eventuale denaro contante ricevuto dai clienti quale corrispettivo dei

servizi erogati deve essere verificato nella sua autenticità;

- è fatto divieto rimettere in circolazione la banconota sospetta di falsità;
- è vietata qualunque gestione impropria dei pagamenti anche al fine di avvantaggiare la società o terzi;
- è vietato qualunque accesso illegittimo ai sistemi informativi aziendali;
- è vietato qualunque abusivo utilizzo e/o detenzione di banche dati/software con lo scopo di commettere attività illecite;
- è vietata qualunque non corretta gestione, sviluppo e/o danneggiamento di sistemi informativi interni, anche al fine di avvantaggiare terzi o la Società.

I.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica fornitori, anche stranieri (attraverso l'amministrazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del relativo elenco storico);
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro di rilevante entità;
- assicurare, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite

bonifico bancario, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;

- operare nel rispetto delle rispettive procedure per quanto concerne i pagamenti con carta di credito e la gestione del fondo economale, oltre che nel rispetto dei limiti delle deleghe e delle procure conferite in tale ambito;
- in caso di pagamento a carico della Società a mezzo di carta di credito, impiegare esclusivamente la carta di credito aziendale o altro strumento comunque intestato alla Società o a persona fisica in sua rappresentanza;
- assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente dal personale dell'area contabilità generale e bilancio a ciò debitamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;
- assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed approvazione delle relative distinte di pagamento;
- operare nel rispetto degli obblighi di legge e ad assicurare la corretta attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- segnalare tempestivamente ai soggetti competenti ogni circostanza per la quale si conosca, si sospetti, o si abbiano

ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di frode e/o falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o che i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da un'attività criminosa;

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta dalla Società e per le specifiche finalità assegnate;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;
- in caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica della Società o delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, informare tempestivamente il responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi/dispositivi informatici e attenersi alla Procedura gestione delle violazioni dei dati personali (*data breach notification*);
- utilizzare la connessione internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento;
- rispettare le procedure e gli standard previsti in materia di utilizzazione delle risorse informatiche, segnalando senza ritardo

alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali di queste ultime;

- impiegare sulle apparecchiature di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL soltanto prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL;
- in ogni caso osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici;
- usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza – al fine di realizzare un profitto;
- possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- segnalare ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso;

- documentare e conservare ogni episodio che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e luogo) e soggettive (autore del fatto e autore della rilevazione).

I.5 I controlli e il ruolo dell'OdV

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs.

nr. 231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte generale del MOG 231 della Società.

L. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. nr. 231/2001 all'**art. 25-novies** (*“Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”*), articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

L'art. 25-novies del Decreto recita così:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

I reati richiamati dalla suddetta disposizione sono i seguenti:

- art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della L. n. 633/1941: la norma, nei commi richiamati, punisce la condotta di colui che, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (a-bis) e se il fatto è commesso sopra una opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla

reputazione dell'autore;

- art. 171bis della L. 633/1941: la norma punisce la condotta di colui che abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La norma punisce altresì la condotta di colui che, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;
- Art. 171ter della L. nr. 633/1941: la norma punisce la condotta di colui che, a fini di lucro e se il fatto è commesso per uso non personale: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che

consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. La pena è aumentata per colui che: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio,

cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità;

- art. 171septies della L. nr. 633/1941: sono punite le condotte di:
a) produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge in materia di diritto d'autore;
- art. 171octies della L. nr. 633/1941: la norma punisce la condotta di colui che, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso

condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena è aumentata se il fatto è di rilevante gravità.

Stante l'oggetto dei reati presupposti in questo capitolo, si ritiene opportuno, ai fini di una corretta informativa, richiamare anche quanto previsto dall'art. 181-bis della L. n. 633/1941 in tema di contrassegni:

“Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi

previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non

poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno”.

L.2 I processi sensibili

Si precisa che – stante la tipologia di attività svolta dalla FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL – gli illeciti in materia di violazione del diritto d'autore non sono ravvisabili nel settore delle costruzioni (o comunque sono alquanto improbabili).

Si potrebbe ravvisare il rischio di commissione di illeciti relativi alla violazione del diritto d'autore riferiti ai programmi per gli elaboratori (ex art. 171-bis sopra indicato) nell'ambito dell'utilizzo dei software necessari per la gestione dell'attività.

Per tali motivi, il rischio di commissione dei reati presupposto oggetto di disamina nel presente paragrafo può essere definito “*basso*” per quanto riguarda le violazioni del diritto d'autore relativo a programmi per elaboratori e “*nullo*” per le altre violazioni in materia di diritto d'autore.

Ciò premesso, tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di tali illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”) figurano (a titolo esemplificativo):

- gestione dei sistemi informativi aziendali
- gestione del sito aziendale e della comunicazione
- gestione dei software e/o delle banche dati
- utilizzo di strumenti informatici aziendali
- impiego, a qualsiasi titolo, di prodotti contrassegnati SIAE, senza il contrassegno o con il contrassegno contraffatto o alterato
- impiego illecito di servizi criptati attraverso sistemi di codificazione
- impiego di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione e messa a disposizione delle opere prive della protezione stessa
- impiego illecito di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi di delitti in materia di violazioni del diritto d'autore previsti dall'articolo 25-novies del Decreto Legislativo n. 231/01 (in particolare nei limiti del reato presupposto individuato sopra), tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso;
- è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra descritte;
- è vietata qualunque non corretta gestione dei contenuti del sito aziendale;
- è vietata qualunque non corretta gestione del portale acquisti;
- è vietata l'abusiva duplicazione o detenzione di programmi per elaboratori;
- è vietato l'illecito utilizzo di banche dati;
- è vietata l'installazione di qualunque software o hardware che non sia stato approvato dalla Società o dal consulente esterno;
- è vietato duplicare, eliminare, contraffare o alterare il contrassegno SIAE in relazione ai prodotti per i quali tale contrassegno sia prescritto;
- è vietato detenere, porre in commercio o cedere a qualsiasi titolo supporti privi del contrassegno SIAE laddove questo contrassegno sia previsto per legge;
- è vietato detenere elementi di decodificazione speciale senza il pagamento del canone dovuto, nonché trasmettere o diffondere servizi criptati ad accesso condizionato;
- è vietata la diffusione e la distribuzione di opere o altri materiali protetti rispetto ai quali siano state rimosse le protezioni;
- è vietata l'utilizzazione, per fini diversi rispetto a quelli propri leciti, di

apparati atti a decodificare trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- assicurare la corretta gestione dei contenuti dei siti internet impiegati e della intranet aziendale;
- definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in uso;
- controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- censire i prodotti in uso;
- preferire, ove possibile, il monitoraggio e la gestione del sistema da Società di consulenza esterna; ove la manutenzione dei sistemi

sia affidata ad una società di consulenza esterna, prevedere una procedura per il tracciamento e la documentazione della manutenzione dei sistemi;

- oltre alle istruzioni generali, vengono fornite esplicite istruzioni ai dipendenti in merito alle modalità per elaborare e custodire le password necessarie per accedere agli elaboratori elettronici; la prescrizione di non lasciare incustoditi e accessibili gli strumenti elettronici mentre è in corso una sessione di lavoro; procedure e modalità di utilizzo degli strumenti e dei programmi atti a proteggere i sistemi informativi; procedure per il salvataggio dei dati; modalità di custodia ed utilizzo dei supporti rimovibili; il dovere di aggiornarsi utilizzando il materiale e gli strumenti forniti dal Responsabile Sistemi informativi, sulle misure di sicurezza;
- il DataCenter è protetto e l'accesso è consentito alle sole persone autorizzate; in particolare, al fine di scongiurare il rischio di perdita o danneggiamento dei dati a seguito di eventuali eventi distruttivi, i locali sono protetti da: dispositivi antincendio previsti dalla normativa vigente; gruppo di continuità dell'alimentazione elettrica. È inoltre prevista la chiusura dei locali per impedire l'accesso ai soggetti non autorizzati.
- realizzazione e gestione di un sistema di autenticazione informatica al fine di accertare l'identità delle persone che hanno accesso agli strumenti informatici; le postazioni di lavoro munite di videoterminale sono state dotate di password o parola chiave, che consentono l'accesso ai soli soggetti autorizzati a conoscenza di dette parole chiavi; l'accesso alla rete e ai sistemi aziendali è pertanto soggetto ad autenticazione mediante l'uso di UserID e

Password personali; le password sono soggette a scadenza (ogni 6 mesi) e criteri di robustezza (Amministratore di sistema);

- protezione di strumenti e dati da malfunzionamenti e attacchi informatici. Tutta la rete di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI Srl è gestita a livello globale e protetta da firewall; ogni singolo pc ha installato un firewall, che si attiva automaticamente quando il pc non è collegato alla rete aziendale, e un programma antivirus; il sistema è altresì impostato per l'aggiornamento periodico automatico di protezione; aggiornamento trimestrale del sistema di protezione;
- esiste una procedura di Disaster Recovery a tutela del patrimonio informativo della Società.;
- esiste un dispositivo di backup localizzato nell'area CED ed esiste una procedura standardizzata e documentata per la gestione dei backup dei dati del server; è prevista una procedura di backup attraverso la quale viene periodicamente effettuata una copia di tutti i dati presenti nel sistema; il salvataggio dei dati avviene con frequenza periodica e le copie vengono custodite in luogo protetto;
- tutta la posta aziendale in uscita e in ingresso viene mantenuta e salvata ed è soggetta alle stesse regole di autenticazione degli altri sistemi aziendali;
- il sistema di posta elettronica è protetto da un sistema ANTISPAM che blocca immediatamente l'ingresso della posta indesiderata;
- il sistema è dotato di un web filtering perimetrale per evitare l'accesso di virus in azienda tramite web;

- gestione del sito online da parte di una Società di consulenza esterna e aggiornamento dei contenuti da parte del Responsabile Servizi informativi;
- segnalare ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso;
- documentare e conservare ogni episodio che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e luogo) e soggettive (autore del fatto e autore della rilevazione).

L.5 I controlli e il ruolo dell'O.d.V.

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati

e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs. nr. 231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte generale del MOG 231 della Società.

M. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

M.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. nr. 231/2001 all'**art. 25-decies** (*“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”*), articolo aggiunto dall'art. 4, Legge 116/2009 e modificato dall'art. 2 del D. Lgs. nr. 121/2011.

L'art. 25-decies del Decreto recita così:

“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.

Il reato richiamato dalla suddetta disposizione è il seguente:

- art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: la norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di colui che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

M.2 I processi sensibili

Si precisa che – stante la tipologia di attività svolta dalla FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL – si potrebbe ravvisare il rischio di commissione dell’illecito sopra indicato nell’ambito di indagini effettuate dall’Autorità Giudiziaria, in relazione a qualsiasi procedimento giudiziario, nonché quelli scaturenti da interventi in azienda di personale ispettivo di qualunque tipologia. La tutela offerta dagli strumenti previsti dal presente modello si allarga anche all’attività di verifica di altri soggetti, come ad esempio esponenti della Pubblica amministrazione, anche locale, dell’INAIL e dell’Ispettorato del Lavoro.

Il rischio di commissione del reato presupposto oggetto di disamina nel presente paragrafo può essere definito esistente e valutato come “*basso*” .

M.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi del reato presupposto previsto dall’articolo 25-decies del Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso;
- è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra descritte;
- è fatto espresso divieto di esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti e/o Autorità Giudiziarie in vista del compimento di attività inerenti all’ufficio;
- è fatto espresso divieto di indurre, con violenza o minaccia, anche per interposta persona chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;

- è fatto espresso divieto di indurre, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, anche per interposta persona chiunque venga chiamato a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria, a non renderle o a renderle mendaci;
- è fatto espresso divieto di adottare, anche per interposta persona, qualsiasi comportamento atto a deviare, intralciare o eludere le investigazioni dell'Autorità;
- è vietata l'omessa comunicazione alle Autorità (ad es. ANAC, AGCM, ecc.) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti;
- è vietata l'omessa comunicazione alle Autorità giudiziarie (ad es. Procura della Repubblica, Corte dei Conti, ecc.) delle evidenze relative a comportamenti non conformi alle normative vigenti.

M.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- tutti i rapporti con i soggetti pubblici o privati, che a vario titolo partecipino o siano coinvolti in procedimenti giudiziari (magistrati, Polizia Giudiziaria, Ufficiali Giudiziari, altri pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio o esercenti servizi di pubblica necessità, persone offese, indagati, imputati, attori e convenuti, consulenti, periti persone informate dei fatti, testimoni) devono essere assunti nel rigoroso rispetto della normativa di legge vigente;

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- alle ispezioni giudiziarie ed amministrative debbono partecipare i soggetti a ciò delegati;
- garantire la piena collaborazione agli organi di controllo nell'ambito di eventuali indagini/accertamenti da parte di organi esterni;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- ove chiamati (in qualità di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, deve esservi libertà di autodeterminazione, sia rispetto alla possibilità di esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti che di avvalersi della facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- avvertire tempestivamente il proprio superiore, il datore di lavoro e l'organo amministrativo di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- segnalare ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza

qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso;

- documentare e conservare ogni episodio che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e luogo) e soggettive (autore del fatto e autore della rilevazione).

In caso di coinvolgimento di un soggetto nell'ambito di procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi occorre:

- identificare una funzione aziendale destinataria di eventuali segnalazioni da parte del soggetto che ha acquisito la notizia o la notifica dell'indagine (per es. il responsabile Risorse umane);
- segnalazione immediata all'OdV del coinvolgimento di un soggetto della Società in un procedimento giudiziario;
- apertura di un'istruttoria da parte dell'OdV;
- immediato coinvolgimento di un legale di fiducia della Società;
- adozione di provvedimenti punitivi o sospensivi, nei confronti dell'indagato o dell'imputato, in linea con il Sistema sanzionatorio della Società;
- massima collaborazione con le Autorità giudiziarie da parte dei dipendenti e della Società.

In caso di ingresso di personale ispettivo, inteso nel senso più ampio:

- tale personale deve poter essere libero di porre domande ai dipendenti ed ai soggetti che si trovano presso la Società;
- i colloqui sono riservati ed il personale amministrativo o il preposto al settore produttivo non è tenuto a prenderne parte;
- i colloqui devono avvenire in luoghi idonei e non sorvegliati né video sorvegliati, il contenuto del colloquio non è divulgabile,

salvo diversa volontà dell'intervistato;

- è fatto espresso divieto ai soggetti apicali di impartire istruzioni, consigliare o suggerire risposte alle domande che si presumono vengano rivolte all'intervistato, così come è vietata ogni pratica di discriminazione conseguente alle dichiarazioni rese dall'intervistato ed apprese in qualunque modo;
- ogni ingresso di personale ispettivo, inteso nel senso più ampio, deve essere annotato e comunicato all'O.d.V. con una sommaria descrizione dell'attività svolta e delle modalità con cui è stata effettuata.

M.5 I controlli e il ruolo dell'O.d.V.

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in

esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs. nr. 231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte generale del MOG 231 della Società.

Nello specifico, l'O.d.V. conserva la documentazione relativa ai colloqui di cui sopra e, se ritiene che le modalità di gestione dell'ingresso di personale ispettivo siano state condotte con violazione della disciplina del presente capitolo, informa prontamente gli amministratori.

L'O.d.V. è libero di agire in qualunque altro modo ritenga opportuno per verificare il rispetto della veridicità delle informazioni ed in qualsivoglia comunicazione da rendere all'Autorità e, in caso di constatate violazioni, è tenuto a relazionare agli amministratori l'accaduto per gli opportuni provvedimenti, indicando le possibili procedure idonee a prevenire, nel futuro, analoghe violazioni.

N. REATI AMBIENTALI

N.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. nr. 231/2001 all'art. 25-undecies (*“Reati ambientali”*), articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

L'art. 25-udecies del Decreto recita così:

“In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo

non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da

centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. *In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. *Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

7. *Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.*

8. *Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.*

I reati indicati dal presente articolo possono essere classificati in quattro sottogruppi:

- inquinamento (artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies e 452 sexies cp; artt. 137, 256, 257 e 279 D. Lgs. 152/2006: art. 3 Legge 549/1993);
- inquinamento commesso da navi (artt. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007);
- danneggiamento dell'habitat e delle specie protette (artt. 727 bis e 733

bis cp: artt. 1, 2, 3 bis e 6 Legge 150/1992);

- traffico e gestione non autorizzata di rifiuti, nel caso di attività svolta conto terzi (art. 452 quaterdecies cp; artt. 256, 258, e 259 D. Lgs. 152/2006).

Considerando l'attività svolta dalla FORNARA COSTRUZIONI S.R.L. si ritiene non ipotizzabile il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla categoria "*Inquinamento commesso da navi*" (artt. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007) e "*Danneggiamento dell'habitat e delle specie protette*" (artt. 727 bis e 733 bis cp: artt. 1, 2, 3 bis e 6 Legge 150/1992).

Parimenti i reati di cui al sottogruppo "*Traffico e gestione non autorizzata di rifiuti, nel caso di attività svolta conto terzi*" (art. 452 quaterdecies cp; artt. 256, 258, e 259 D. Lgs. 152/2006) non paiono ipotizzabili posto che, ad oggi, la società non svolge tale attività.

I reati richiamati dalla suddetta disposizione, nei limiti di quelli individuati nel gruppo 1), sono i seguenti:

- art. 452-bis. - Inquinamento ambientale: la norma punisce la condotta di colui che abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. E' previsto un aumento di pena se l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette;
- art. 452-quater c.p. Disastro ambientale: è punita la condotta di colui che abusivamente cagiona un disastro ambientale. E' previsto un aumento di pena se il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,

storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo;

- art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente: la norma prevede una diminuzione della pena da un terzo a due terzi se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa e un'ulteriore diminuzione di un terzo se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale;
- art. 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: è punita la condotta di colui che abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. È previsto un aumento di pena se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna e se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
- Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti: la norma prevede alcune circostanze aggravanti ovvero: 1) quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo

scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate; 2) quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416bis sono aumentate; 3) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Articoli del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 richiamati (Norme in materia Ambientale):

- art. 137 - Controllo degli scarichi - Sanzioni penali: la norma sanziona la condotta di colui che apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. Se le condotte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 152/2006, la pena è maggiore. È altresì punita la condotta di colui che effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 e la condotta di colui che violi le

prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131. La norma sanziona altresì, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di colui che, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5. Le sanzioni si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico superi i valori limite previsti dallo stesso comma. Viene punito anche il gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, se si tratta di rifiuti non pericolosi e con pena maggiore se si tratta di rifiuti pericolosi. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto o con l'ammenda.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle

procedure di cui alla normativa vigente;

- art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi (le pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2). È punita altresì la condotta di colui che realizza o gestisce una discarica non autorizzata e la pena è aumentata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui sopra sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

La norma punisce altresì la condotta di colui che, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e di colui che effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b). Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234 (le sanzioni sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236);

- art. 257 - Bonifica dei siti: salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce le condotte di colui che cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena è diminuita. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da

sostanze pericolose;

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 Codice dell'ambiente): tale reato si verifica allorquando qualcuno, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e faccia uso di un certificato falso durante il trasporto;
- art. 279 - Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività – sanzioni: la norma punisce la condotta di colui che inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata o sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269. È punita altresì la condotta di colui che sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione ovvero una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 e di colui che, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

La norma sanziona anche la messa in esercizio di un impianto o l'inizio ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva

comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e l'omessa comunicazione all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6. Qualora, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non vengano adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni, è prevista la sanzione dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro e, per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. In caso di recidiva, è sempre disposta la sospensione delle autorizzazioni in essere;

- articolo 3 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive: la norma punisce le condotte di colui che viola le disposizioni di cui all'articolo con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. In particolare, la norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 549/93 è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla stessa legge, fatto salvo

quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata

all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

N.2 I processi sensibili

Si precisa che – stante la tipologia di attività svolta dalla FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL – come già accennato *supra*, si ritiene non ipotizzabile il rischio di commissione dei reati presupposto di cui alla categoria “*Inquinamento commesso da navi*” (artt. 8 e 9 D. Lgs. 202/2007) e “*Danneggiamento dell’habitat e delle specie protette*” (artt. 727 bis e 733 bis cp: artt. 1, 2, 3 bis e 6 Legge 150/1992).

Parimenti i reati di cui al sottogruppo “*Traffico e gestione non autorizzata di rifiuti, nel caso di attività svolta conto terzi*” (art. 452 quaterdecies cp; artt. 256, 258, e 259 D. Lgs. 152/2006) non paiono ipotizzabili posto che, ad oggi, la società non svolge tale attività.

Si potrebbe, invece, ravvisare il rischio di commissione degli illeciti di cui al sottogruppo “*Inquinamento*” che può tuttavia essere valutato come “*basso*” .

Ciò premesso, tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione dell’illecito (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”) figurano (a titolo esemplificativo):

- gestione delle emergenze;
- gestione e smaltimento dei rifiuti;
- gestione delle emissioni in atmosfera;
- gestione degli scarichi idrici;
- prevenzione della contaminazione del suolo e sottosuolo;

- gestione sistema sicurezza sul lavoro.

N.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei reati presupposto previsti dall'articolo 25-undecies del Decreto Legislativo n. 231/01, nei limiti sopra indicati, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso;
- è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra descritte;
- è fatto espresso divieto di effettuare attività di gestione dei rifiuti o conferire analogo incarico a soggetti terzi, in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme di legge vigenti;
- è fatto espresso divieto di raccogliere o trasportare i rifiuti senza il Formulario di identificazione del rifiuto;
- è fatto espresso divieto di riportare nel Formulario dati incompleti o inesatti;
- è fatto espresso divieto di non effettuare gli obblighi di comunicazione previsti dalle norme di legge vigenti (es. MUD), nei tempi e nei modi normativamente definiti;
- è fatto espresso divieto di gestire erroneamente i rifiuti, cagionando inquinamento all'ambiente e/o alle persone fisiche.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui

al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti:

- nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione in materia ambientale;
- nelle procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive europee in materia ambientale.

In particolare, è fatto obbligo ai destinatari del presente Modello, ciascuno per la propria funzione, mansione ed incarico, di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- informare i fornitori e i soggetti terzi dell'adozione da parte di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e del Codice Etico;
- richiedere ai fornitori ed ai soggetti terzi che operano nelle attività a rischio di astenersi dal compiere comportamenti integranti fattispecie di reato che potrebbero far sorgere, anche in via indiretta, una responsabilità amministrativa in capo alla Società per i reati previsti dall'art. 25-*undecies* D. Lgs 231/01;
- conoscere ed applicare le direttive, i processi, i protocolli, le istruzioni, i piani operativi, gli usi e le consuetudini aziendali della società.

Ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze, deve perseguire attivamente la prevenzione dell'inquinamento e la minimizzazione degli effetti sull'ambiente nel processo produttivo.

Allo stesso modo si deve perseguire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse naturali quali l'acqua e l'energia, adottando, in tutti i casi in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile, le migliori soluzioni tecnologiche disponibili.

N.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- assicurare la corretta raccolta e il corretto smaltimento dei rifiuti;
- assicurare la corretta tenuta di tutti i registri obbligatori e dei formulari;
- assicurare il costante monitoraggio dei fornitori esterni incaricati dello smaltimento, verificando periodicamente il possesso delle necessarie certificazioni/permessi;
- assicurare il corretto espletamento degli obblighi di comunicazione - es. MUD - nei tempi e nei modi normativamente definiti;
- informare periodicamente il DL e il DDL in ordine alle attività effettuate;
- segnalare tempestivamente al DL, al DDL e all'OdV eventuali criticità riscontrate;
- assicurare il corretto aggiornamento del DVR;
- è fatto espresso divieto di effettuare attività di gestione dei rifiuti o conferire analogo incarico a soggetti terzi, in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalle norme di legge vigenti;
- è fatto espresso divieto di raccogliere o trasportare i rifiuti senza il Formulario di identificazione del rifiuto;
- è fatto espresso divieto di riportare nel Formulario dati incompleti o inesatti;
- è fatto espresso divieto di non effettuare gli obblighi di

comunicazione previsti dalle norme di legge vigenti (es. MUD), nei tempi e nei modi normativamente definiti;

- è fatto espresso divieto di gestire erroneamente i rifiuti, cagionando inquinamento all'ambiente e/o alle persone fisiche.
- non deve essere effettuato alcuno scarico industriale senza la prescritta autorizzazione o qualora la stessa sia stata sospesa o revocata; non devono essere autorizzate le immissioni di scarichi industriali nei tratti di fognatura a valle di eventuali impianti di depurazione, né devono esser effettuati scarichi industriali se vengono superati i valori limite previsti dalla normativa di riferimento, oppure i più restrittivi limiti fissati dalle Regioni o dall'Autorità competente;
- devono essere adottate tutte le possibili azioni preventive e/o correttive di eventuali anomalie;
- è fatto obbligo di garantire l'accesso al sito da parte delle Autorità competenti;
- ogni responsabile deve monitorare costantemente che le prescrizioni previste dalle autorizzazioni vengano rispettate e che vengono effettuate le previste comunicazioni ambientali. La scadenza di tali autorizzazioni deve essere costantemente monitorata e le relative pratiche di rinnovo devono essere istruite in tempo utile per inoltrarle nel rispetto dei tempi di legge;
- ogni responsabile deve sensibilizzare i propri collaboratori sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sulla loro identificazione, portando in evidenza il divieto assoluto di miscelare rifiuti differenti in rispetto dall'art. 187 D. Lgs. 152/2006;
- nel corso delle attività devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare sversamenti/immissioni accidentali di sostanze pericolose nell'ambiente (suolo, sottosuolo, acque

superficiali, sotterranee e aria);

- gli impianti di condizionamento devono essere sottoposti a controllo annuale ed ogni esigenza manutentiva deve essere prontamente ottemperata;
- in caso di inquinamento causato da una ditta esecutrice, si deve verificare che quest'ultima abbia correttamente adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 242 del D. Lgs 152/06;
- le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti devono essere gestite osservando la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;
- devono essere adempiuti gli obblighi di informazione, formazione e addestramento richiesti dalla normativa ambientale applicabile, al fine del raggiungimento di elevati livelli di competenza e professionalità;
- scelta oculata degli smaltitori di rifiuti, imponendo di tenere conto dei requisiti morali e tecnico professionali degli appaltatori, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa;
- verifica periodica delle autorizzazioni in possesso degli smaltitori selezionati e monitoraggio degli stessi;
- caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, consistente in:
 - a. identificazione, analisi, classificazione e registrazione dei rifiuti;
 - b. verifica rispetto ai dati dei certificati forniti dal laboratorio di analisi dei rifiuti, della corretta classificazione del rifiuto riportata nella documentazione prevista per la movimentazione dei rifiuti dalla normativa vigente;
 - c. verifica della corretta indicazione dei quantitativi e dei pesi dei rifiuti;
 - deposito temporaneo di rifiuti prevedendo:
 - a. la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite a

deposito temporaneo di rifiuti;

b. l'identificazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti;

c. la raccolta dei rifiuti per categorie omogenee e l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita a deposito temporaneo;

d. l'avvio delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti, in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;

- segnalare ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso;
- documentare e conservare ogni episodio che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e luogo) e soggettive (autore del fatto e autore della rilevazione).

N.5 I controlli e il ruolo dell'O.d.V.

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi

definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs. nr. 231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte generale del MOG 231 della Società.

O. DELITTI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

O.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. nr. 231/2001 all'**art. 25-duodecies** (*“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*), articolo aggiunto dal comma 1 dell'art. 2, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.

L'art. 25-duodecies del Decreto recita così:

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

I reati richiamati dalla suddetta disposizione si riferiscono a quanto previsto dal D. Lgs. nr. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 109/2012):

- art. 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine: salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita la condotta di colui che, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente (reclusione da cinque a quindici anni e multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La pena è aumentata se i fatti appena descritti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sopra citate.

La pena detentiva è altresì aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui sopra: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

È punita altresì la condotta di colui che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite ai sensi della presente norma, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico. È previsto l'aumento della pena da un terzo alla metà quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone;

- articolo 22 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato: la norma sanziona la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato. È previsto un aumento di pena da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

O.2 I processi sensibili

Si precisa che – stante la tipologia di attività svolta dalla FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL – gli illeciti in materia di immigrazioni clandestine (art. 12) non sono ravvisabili nel settore delle costruzioni.

Si potrebbe ravvisare il rischio di commissione di illeciti relativi all'impegno di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22)

benché tale rischio possa comunque essere valutato come “*basso*”.

Ciò premesso, tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di tali illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”) figurano (a titolo esemplificativo):

- selezione e assunzione del personale
- gestione delle risorse umane

O.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi di delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsti dall’articolo 25-*duodecies* del Decreto Legislativo n. 231/01 (nei limiti del reato presupposto individuato sopra), tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso;
- è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra descritte;
- è fatto espresso divieto di assumere e impiegare personale in violazione delle norme in materia di lavoro e delle direttive interne per la selezione e per l’assunzione del personale;
- è fatto espresso divieto di assumere un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno o con un permesso di soggiorno revocato o scaduto del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo documentata dalla relativa ricevuta;
- è fatto espresso divieto di utilizzare fornitori o partners senza una previa

verifica degli adempimenti e dei requisiti previsti dalle varie normative di legge;

- è fatto espresso divieto di compiere atti che possano ricondurre a comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;

- è fatto espresso divieto di assumere o impiegare in qualsiasi modo lavoratori minori in età non lavorativa;

- è fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

O.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- in caso di assunzione di personale straniero, seguire la normativa vigente per la verifica della regolarità del soggiorno, anche per il tramite di consulenti esterni;

- osservare rigorosamente gli obblighi di legge in materia di tutela del lavoro e delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

- in caso di assunzione diretta di personale, verificare il rispetto delle norme del diritto del lavoro e degli accordi sindacali per l'assunzione e per ogni ulteriore aspetto relativo al rapporto di lavoro;

- selezionare con attenzione le controparti (fornitori, consulenti, e imprese terze), anche attraverso indagini preventive dei fornitori;

- formalizzazione dei requisiti richiesti (ad es. caratteristiche tecniche ed esperienza acquisita) per la posizione da ricoprire e delle valutazioni dei diversi candidati nelle diverse fasi del processo di selezione; il datore di lavoro decide l'assunzione di nuove risorse umane sulla base di valutazioni oggettive in merito alle competenze possedute, ed a quelle potenzialmente esprimibili, in relazione alla funzione da ricoprire all'interno della Società
- per ogni funzione rilevante all'interno di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL sono definiti dei requisiti minimi di competenze e formazione;
- reclutamento del personale tramite agenzie interinali, *curriculum vitae* inviati via e-mail, identificazione attraverso chiamata specifica, su segnalazione di agenzie di ricerca/selezione, di profili elevati provenienti da altre società;
- archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione, al fine di garantire la tracciabilità dello stesso;
- richiesta al candidato di una dichiarazione relativa a eventuali rapporti di parentela in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della PA;
- all'assunzione, vengono consegnati i seguenti documenti: lettera del contratto di assunzione, tesserino di riconoscimento, ricevuta DPI, documenti per le detrazioni Irpef, informativa sulla privacy, documentazione per la scelta del TFR, comunicazione del divieto di assunzione di bevande alcoliche;
- formulazione dell'offerta economica in base a Linee Guida aziendali relative alla retribuzione e necessaria autorizzazione per offerte economiche superiori al limite definito per la posizione; le retribuzioni eccedenti quelle fissate dal CCNL di riferimento sono convenute sulla base delle responsabilità e dei compiti della mansione attribuita al

- dipendente e comunque in riferimento ai valori medi di mercato;
- individuazione di un piano per la consegna del DPI, di concerto con il RSPP, e relativa documentazione, cui segue la formazione in materia di sicurezza generale, di cui rimane evidenza cartacea; in particolare, è prevista l'istruzione del personale sulle prescrizioni relative a salute e sicurezza sul lavoro e quelle derivanti dal rispetto della normativa ambientale, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili;
 - individuazione, programmazione e attuazione di attività di formazione e addestramento del personale di nuova assunzione, al fine di fornire elementi necessari e utili a svolgere le attività di competenza e istruzioni sulle procedure che regolano le mansioni affidate; l'addestramento è effettuato sia tramite corsi di formazione strutturati, sia attraverso periodi di affiancamento a dipendenti esperti, trasferendo non solamente le competenze tecniche, specifiche del ruolo, ma anche i principi etici che regolano lo svolgimento delle attività;
 - predisposizione del protocollo sanitario stipulato, da parte del medico competente contattato, a seconda della tipologia di contratto, da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL direttamente o dall'agenzia interinale;
 - previsione di controlli "drugtest" – iniziale (preassuntiva) e annuale – per gli autisti, gli addetti a macchine operatrice (escavatoristi) e lavoratori in quota, con rilascio di attinente documentazione;
 - nel caso in cui occorra assumere un cittadino extracomunitario, la Società è tenuta a verificare: a) la regolarità dell'ingresso tramite i flussi di immigrazione con controllo dell'attribuzione di codice fiscale, mediante lo sportello unico di immigrazione (S.U.I.); b) la residenza anagrafica effettiva dichiarata e l'agibilità della stessa; c) l'apertura di un conto corrente bancario regolare sul quale effettuare obbligatoriamente il pagamento del salario; test di conoscenza dell'italiano; tutta la

documentazione attinenti tali aspetti va archiviata;

- nel caso in cui un dipendente di altra società presti servizio, a qualsiasi titolo, a favore di FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL quest'ultima deve ottenere dalla società terza una attestazione relativa al fatto che il dipendente stesso possenga i requisiti di cui ai punti precedenti (permesso di soggiorno regolare, attestazioni, idoneità sanitaria, etc.);

- gestione delle "Schede personale" su cui vengono registrati dati anagrafici, titoli di studio ed eventuali specializzazioni, esperienze precedenti all'assunzione, incarichi/mansioni ricoperte in azienda, corsi di formazione effettuati e corsi di formazione ritenuti necessari; procedura di archiviazione di tutta la documentazione inerente il personale all'interno del raccoglitore contenente i dati del personale;

- al momento dell'assunzione di un nuovo dipendente l'Ufficio amministrazione riceve la copia della lettera di assunzione firmata dal datore di lavoro e dal dipendente stesso per accettazione, in cui vengono indicati la qualifica, la mansione, la retribuzione e l'orario di lavoro. Sulla base di tale lettera, l'Ufficio amministrazione apre a sistema l'anagrafica del dipendente inserendo tutte le relative informazioni;

- al fine di concludere il rapporto di lavoro, ciascun dipendente deve presentare una lettera di dimissioni che deve essere firmata per accettazione dal datore di lavoro. Sulla base di tale lettera viene modificata l'anagrafica del dipendente. Esiste, infine, un programma parallelo in cui vengono raccolti i dati fiscali dei dipendenti nonché la tipologia del contratto, le schede mediche e tutta la parte relativa alla formazione;

- redazione, in duplice copia, della lettera di dimissioni redatta dal dipendente, firmata per accettazione dal datore di lavoro: una copia viene consegnata al dipendente per la convalidazione da parte del centro per

l'impiego (dichiarazione che viene consegnata anche in azienda); comunicazione allo studio di consulenza per le paghe (Consulente esterno), al RSPP che chiude la sua pratica, al medico competente che spedisce la cartella medica al dipendente dimissionario, al gestore della privacy; di conseguenza, il responsabile del personale modifica l'anagrafica;

- utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate ed evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente; in particolare, il Capo cantiere attesta a fine giornata le ore dei dipendenti effettuate in cantiere;

- individuazione, programmazione e attuazione di attività di addestramento e formazione del personale, al fine di fornire gli elementi necessari e utili a svolgere le attività di competenza; la Direzione Generale ha la responsabilità di coordinare le attività di addestramento e formazione del personale, coinvolgendo i Responsabili delle Funzioni Aziendali per la pianificazione delle attività, la verifica dei risultati e la registrazione delle stesse; l'addestramento viene effettuato sotto forma di corsi di formazione/aggiornamento interni/esterni e periodi di affiancamento; l'addestramento è necessario nei casi di personale di nuova assunzione, di personale destinato a nuove mansioni, di introduzione di nuove procedure/istruzioni di lavoro o modifiche rilevanti di quelle esistenti, di acquisto ed utilizzo di nuove attrezzature di produzione o collaudo;

- segnalare ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso;

- documentare e conservare ogni episodio che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di

tempo e luogo) e soggettive (autore del fatto e autore della rilevazione).

O.5 I controlli e il ruolo dell'O.d.V.

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs. nr. 231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte

generale del MOG 231 della Società.

P. DELITTI IN MATERIA DI REATI TRIBUTARI

P.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D. Lgs. nr. 231/2001 all'art. **25-quinquiesdecies** (*“Reati tributari”*), articolo aggiunto dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

L'art. 25- *quinquiesdecies* del Decreto recita così:

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

I reati richiamati dalla suddetta disposizione si riferiscono a quanto previsto dal D. Lgs. nr. 74/2000 in materia di violazioni finanziarie e sono i seguenti:

- art. 2 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: la norma punisce la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a

dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La pena è diminuita se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila;

- art. 3 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punita la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quanto tali documenti sono registrati nelle

scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si precisa che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali;

- art. 4 - dichiarazione infedele: fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punita la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Si precisa che, fuori dei casi di cui al comma 1bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità

previste dal comma 1, lettere a) e b);

- art. 5 - omessa dichiarazione: la norma punisce la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punita, altresì, la condotta di colui che non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Si precisa, ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1bis, che non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto;
- art. 8 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: la norma punisce la condotta di colui che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, la pena è diminuita;
- art. 10 - occultamento o distruzione di documenti contabili: la norma sanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;
- art. 10-quater - indebita compensazione: è punita la condotta di

colui che non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La pena è aumentata quando le somme dovute non vengono versate utilizzando crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito;

- art. 11 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: la norma punisce la condotta di colui che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila. È punito, altresì, chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila la pena è aumentata.

P.2 I processi sensibili

Si precisa che – stante la tipologia di attività svolta dalla FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL – gli illeciti in materia di “*evasione IVA in ambito transfrontaliero*” non sono ravvisabili nello specifico caso stante le dimensioni economicamente non rilevanti della Società.

È invece ravvisabile il rischio di commissione degli altri reati tributari con un rischio che può essere valutato come “*medio/alto*”.

Ciò premesso, tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di tali illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”) figurano (a titolo esemplificativo):

- gestione delle risorse finanziarie e monetarie
- - registrazione contabile di fatture attive e passive
- - gestione della fiscalità aziendale
- - gestione scritture contabili
- - gestione delle operazioni relative al capitale e agli utili
- - redazione bilanci

P.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei reati tributari previsti dall’articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi

vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso;

- è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra descritte;
- è vietata qualunque gestione impropria dell'anagrafica dei fornitori, anche al fine di ottenere un vantaggio per la società o avvantaggiare terzi;
- è vietata qualunque gestione impropria dei pagamenti, anche al fine di avvantaggiare la società o terzi;
- è vietata qualunque gestione impropria delle fatture o di altri documenti contabili/fiscali, anche al fine di avvantaggiare la società o terzi;
- è vietata qualunque incompleta e/o inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso o un pagamento;
- è vietata qualunque movimentazione bancaria non autorizzata;
- è vietata qualunque gestione impropria (mediante occultamento, distruzione, atti fraudolenti) di scritture contabili o di altri documenti, al fine di non ottemperare correttamente agli obblighi in materia fiscale;
- è vietata qualunque non corretta e/o incompleta tenuta delle scritture contabili, anche al fine di avvantaggiare la Società;
- è vietata qualunque non corretta e/o inattendibile predisposizione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, anche al fine di avvantaggiare la Società;
- è vietata qualunque non corretta redazione della relazione/attestazione al bilancio, anche al fine di avvantaggiare la Società;
- è vietato indicare nelle scritture contabili obbligatorie fatture e/o altri documenti per operazioni inesistenti;
- è vietato occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- è vietato riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni, in particolare in rapporti con enti pubblici o privati, che non

- trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- è vietato perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi;
 - è vietato compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente;
 - è vietato presentare dichiarazioni incomplete o comunque non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire vantaggi o la non applicazione di una sanzione;
 - nel caso di proposte di transazioni fiscali, è vietato riportare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori;
 - è vietato porre in compensazione crediti non spettanti (ad esempio perché oltre il limite normativo consentito o perché impossibili da compensare) o crediti inesistenti.

P.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte:

- rispettare i criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta di fornitori/clienti/consulenti esterni/terze parti;
- assicurare il regolare funzionamento amministrativo, contabile e finanziario della Società e degli organi societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge o dallo Statuto;

- prestare la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi, con i quali FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL ha rapporti di natura finanziaria, che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/consulenti esterni/terze parti;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo all'adempimento degli obblighi tributari in particolar modo delle dichiarazioni fiscali e versamento delle imposte;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- monitorare eventuali contenziosi fiscali e archiviare tutta la relativa documentazione utilizzando il sistema di protocollazione aziendale;
- garantire la corretta gestione dell'anagrafica fornitori ed il suo costante e tempestivo aggiornamento;
- informare l'O.d.V. di qualsiasi anomalia o contestazione tributaria avanzata alla Società;
- verificare l'effettiva esistenza, l'attinenza alla società e la correttezza di tutti gli altri documenti che vengono registrati nelle scritture contabili quali ad esempio scontrini, parcelle, ricevute fiscali, documenti di trasporto, ricevute spese carburante, ecc. Tale controllo viene effettuato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL. tramite diversi soggetti, a partire da coloro che operano nel settore dello scambio di merci (verifica sull'esistenza e sulla correttezza della fornitura, nonché sulla corretta corrispondenza con la relativa documentazione) sino a coloro che lavorano nel settore amministrativo;
- archiviare la documentazione cartacea e custodirla in luoghi non

accessibili a soggetti non autorizzati o soggetti terzi;

- tutte le operazioni di pagamento, sia per quanto concerne le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Locali, ecc, che per quanto concerne i privati, deve essere effettuato attraverso l'utilizzo di metodi tracciabili (bonifico);

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio;

- rispettare i principi contabili adottati in azienda e segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni caso di mancato allineamento o scorretta applicazione;

- assicurare la puntuale applicazione di regole di "segregazione" dei compiti tra il soggetto che ha effettuato un'operazione, chi ne cura la registrazione in contabilità e chi, infine, effettua il relativo controllo;

- assicurare un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed approvazione delle relative distinte di pagamento;

- assicurare che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente da parte del personale a ciò debitamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente;

- assicurare che tutti i pagamenti relativi ad acquisizioni di beni e/o di servizi corrispondano all'effettivo acquisto del bene e/o del servizio da parte della Società;

- assicurare per ciascun contratto e/o ordine di acquisto emesso da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, attraverso opportune modalità di controllo, che vengano garantiti la completezza dei dati, la corrispondenza con la relativa richiesta di acquisto debitamente

autorizzata, la correttezza dei termini di pagamento e dell'importo risultante dalla trattativa/gara;

- custodire in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;

- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione della contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;

- ai fini delle registrazioni contabili, utilizzare *software* che garantiscano l'inserimento completo delle informazioni rilevanti ed impediscano qualsiasi rettifica senza evidenza di autore, data e registrazione originaria, prevedendo inoltre opportuni blocchi a sistema volti ad impedire, una volta chiuso il periodo contabile di riferimento, l'imputazione di scritture tardive;

- garantire la completezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai fini fiscali;

- garantire i necessari controlli e le opportune verifiche (documentate) finalizzate al pagamento delle imposte/tasse;

- in ogni caso, segnalare sempre ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso;

- documentare e conservare ogni episodio che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e luogo) e soggettive (autore del fatto e autore della rilevazione).

P.5 I controlli e il ruolo dell'O.d.V.

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs. nr. 231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte generale del MOG 231 della Società.

Q. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Q.1 Le fattispecie di reato

La presente sezione si riferisce ai reati contemplati dal D.Lgs. nr. 231/2001 all'art. **25-septiesdecies** (*“Delitti contro il patrimonio culturale”*), articolo introdotto dall'art. 3, Legge nr. 22/2022.

L'art. 25-septiesdecies del Decreto recita così:

“1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni”.

I reati richiamati dall'art. 25-septiesdecies sono i seguenti:

- art. 518-bis c.p. - Furto di beni culturali: la norma sanziona la condotta di colui che si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. La

pena è maggiore se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge;

- art. 518-ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali: è punita la condotta di colui che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. La pena è aumentata se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario;
- art. 518-quater c.p. - Ricettazione di beni culturali: fuori dai casi di concorso nel reato, è punita la condotta di colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata se il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto;
- art. 518-octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali: la norma punisce la condotta di colui che forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita

la provenienza. È punito, altresì, colui che fa uso della scrittura privata di cui sopra, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione;

- art. 518-nonies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali: la norma punisce la condotta di colui che: 1) senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento;
- art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali: è punita la condotta di colui che, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato;
- art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali: la norma punisce la condotta di colui che trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. Inoltre punisce

chiunque non faccia rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque renda dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale;

- art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici: la norma sanziona la condotta di colui che distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. La pena è minore per colui che, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d'arte: è

punito chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Q.2 I processi sensibili

Si precisa che – stante la tipologia di attività svolta dalla FORNARA

COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL – può ravvisarsi soltanto il rischio di commissione del reato di cui all’art. 518-duodecies c.p. in relazione a rinvenimenti di reperti di interesse storico, artistico e archeologico nelle aree di cantiere; il rischio ravvisabile può comunque essere valutato come “*basso*”.

Quanto agli altri reati richiamati dall’art. 25-septiesdecies, non pare ipotizzabile la commissione degli stessi.

Ciò premesso, tra le attività aziendali maggiormente esposte al rischio di commissione di tali illeciti (cosiddetti “processi sensibili” o “attività sensibili”) figurano (a titolo esemplificativo):

- esecuzione di lavori e di interventi manutentivi (anche da parte di appaltatori e subappaltatori) nelle zone soggette a tutela paesaggistica.

Q.3 Principi di comportamento e controllo nelle principali aree a rischio

Al fine di evitare il verificarsi dei reati contro il patrimonio culturale previsti dall’articolo 25-septiesdecies del Decreto Legislativo n. 231/01, tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:

- lo svolgimento di tutte le attività deve avvenire in conformità alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel Modello e nelle procedure attuative dello stesso;
- è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti che integrino, anche solo potenzialmente, le fattispecie di reato sopra descritte;
- rispettare la normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dai Regolamenti degli enti locali (anche stranieri) di volta in volta applicabili;

- formalizzare per iscritto gli accordi con i terzi, i consulenti, i fornitori;
- informare l'OdV di avvenimenti rilevanti in relazione al rispetto della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dai Regolamenti degli enti locali di volta in volta applicabili.

Q.4 Le procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti precedentemente elencati, oltre alle regole e ai principi generali già enunciati nella parte generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, in particolare nell'esecuzione di lavori e di interventi manutentivi (anche da parte di appaltatori e subappaltatori) nelle zone soggette a tutela paesaggistica:

- rispettare le prescrizioni impartite dagli enti pubblici competenti (tra cui il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero della Cultura, la Regione, la Soprintendenza, ecc.) anche stranieri, in riferimento alle modalità di esecuzione delle operazioni relative agli impianti di interconnessione e a eventuali attività preventive da effettuare;
- considerare nel *budget* di spesa dei lavori gli interventi eventualmente necessari a garantire l'assenza di impatti nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica;
- garantire la massima collaborazione e trasparenza in caso di sopralluoghi da parte degli enti pubblici competenti anche stranieri (facendo richiamo, laddove applicabili, ai principi di comportamento previsti dalla Parte Speciale A del Modello in relazione alle ispezioni da parte della P .A.);
- curare che le eventuali opere di scavo in tratti a rischio – laddove

presenti e come tali identificati nelle autorizzazioni della Società – siano esse eseguite con l’opportuno coinvolgimento di un operatore archeologico qualificato;

- qualora nella preparazione, esecuzione e manutenzione di un’area di intervento si evidenziassero possibili impatti alle aree identificate come beni paesaggistici, prevedere l’immediata sospensione dei lavori e l’effettuazione delle necessarie segnalazioni/comunicazioni agli enti competenti; in particolare, in caso di rinvenimenti archeologici nel corso dei lavori, si rendono necessarie l’immediata sospensione degli stessi, la tempestiva comunicazione del rinvenimento all’ente competente (come indicato nelle autorizzazioni concesse alla Società) e il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dallo stesso;

- informare gli eventuali appaltatori e subappaltatori della presenza di aree sottoposte a tutela paesaggistica, sensibilizzare gli stessi sui relativi rischi e prevedere l’obbligo di informare tempestivamente la Società in caso di eventuali eventi di rilievo che abbiano (o possano avere) impatti in dette aree;

- prevedere nei contratti che regolano i rapporti con appaltatori e subappaltatori, le cosiddette “clausole 231” nonché specifiche clausole che richiamino il rispetto della normativa dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, dai Regolamenti applicabili e dai provvedimenti autorizzativi (anche in caso di incidenti da cui derivi il deterioramento, danneggiamento, distruzione di aree sottoposte a tutela paesaggistica);

- segnalare ai propri superiori e all’Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso;

- documentare e conservare ogni episodio che consenta di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e luogo) e soggettive (autore del fatto e autore della rilevazione).

Q.5 I controlli e il ruolo dell'O.d.V.

Deve premettersi che, al fine di attuare e rendere pienamente efficace il presente Modello, FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL provvede ad informare e a formare i propri dipendenti, diffondendo loro anche il Codice Etico, nonché applicando rigorosamente le procedure sanzionatorie in caso di riscontrate violazioni. I destinatari che dovessero esser coinvolti a vario titolo in procedimenti giudiziari in cui sia coinvolta FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL o nei quali la stessa dovesse avere un interesse anche indiretto devono senza indugio dare comunicazione al proprio superiore gerarchico.

Gli elementi specifici di controllo si basano su livelli autorizzativi definiti, sulla tracciabilità delle attività e sulla valutazione complessiva dell'attività.

Le attività devono essere svolte in modo tale da garantire la veridicità, la completezza, la congruità e la tempestività nella predisposizione dei dati e delle informazioni a supporto dell'istanza di autorizzazione o forniti in esecuzione degli adempimenti, prevedendo, ove opportuno, specifici controlli.

Nel caso di presunta frode o violazione del presente protocollo, così come dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da FORNARA COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, ai sensi del D. Lgs. nr. 231/01, deve esser data tempestiva comunicazione all'O.d.V.

Rispetto le modalità di segnalazione e le attività svolte dall'O.d.V. si richiama quanto indicato nel paragrafo 4 e nell'allegato A della parte generale del MOG 231 della Società.

TABELLA RIEPILOGATIVA

RISCHIO INERENTE PER FATTISPECIE DI REATO

NORMA D. LGS. 231	FATTISPECIE DI REATO	ARTICOLO DI REATO	CATEGORIE	RISCHIO			
Art. 24	→ Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'UE o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	- art. 316 bis c.p.; - art. 316 ter c.p.; - art. 353 c.p.; - art. 353 bis c.p.; - art. 356 c.p.; - art. 640 c.2, n.1 c.p.; - art. 640 bis c.p.; - art. 640 ter c.p.; - art. 2, L. 898/86.	Reati in materia di erogazioni pubbliche	MEDIO			
			Truffa				
			Frode in pubblica fornitura				
						Frode informatica	NON APPLICABILE
						Frode ai danni dei Fondi Europei Agricoli	
Art. 24bis	→ Criminalità informatica	- art. 491 bis c.p.; - art. 615 ter c.p.; - art. 615 - quater c.p.; - art. 617 quater c.p.; - art. 617 quinquies c.p.; - art. 635 bis c.p.; - art. 635 ter c.p.; - art. 635 quater c.p.; - art. 635 quater c.p.; - art. 640 quinquies c.p.; - art. 1, comma 11 L. 105/2019.	Falsità in documenti informatici	BASSO			
			Accesso abusivo a sistema informatico o telematico				
				Danneggiamento di sistemi informatici di terzi	NON APPLICABILE		
				Frode nel servizio di certificazione della firma elettronica			
				Violazione sicurezza cibernetica			
Art. 25	→ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	- art. 314 c.p.; - art. 314 bis c.p.; - art. 316 c.p.; - art. 317 c.p.; - art. 319 c.p.; - art. 319 ter c.p.; - art. 319 quater c.p.; - art. 320 c.p.; - art. 322 bis c.p.; - art. 323 c.p.;	Peculato	BASSO			
			Concussione e induzione indebita				
			Corruzione				
Art. 25 bis	→ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	- art. 453 c.p.; - art. 454 c.p.; - art. 455 c.p.; - art. 457 c.p.; - art. 459 c.p.; - art. 460 c.p.; - art. 461 c.p.; - art. 464 c.p.; - art. 473 c.p.; - art. 474 c.p.	Contraffazione di valori	NON APPLICABILE			
			Spendita di valori contraffatti	BASSO			
Art. 25 bis 1	→ Delitti contro l'industria e il commercio	- art. 513 c.p.; - art. 513 bis c.p.; - art. 514 c.p.; - art. 515 c.p.; - art. 516 c.p.; - art. 517 c.p.; - art. 517 ter; - art. 517 quater.	Frodi o contraffazioni	NON APPLICABILE			
			Turbata libertà e illecita concorrenza	BASSO			
Art. 25 ter	→ Reati societari	- art. 2621 c.c.; - art. 2622 c.c.; - art. 2625 c.c.; - art. 2626 c.c.;	Reati societari propriamente tali	MEDIO			

		- art. 2627 c.c.; - art. 2628 c.c.; - art. 2629 c.c.; - art. 2629bis c.c.; - art. 2632 c.c.; - art. 2633 c.c.; - art. 2635 c.c.; - art. 2635 bis c.c.; - art. 2636 c.c.; - art. 2637 c.c.; - art. 2638 c.c.	Reati societari società quotate	NON APPLICABILE
			Corruzione tra privati	MEDIO
Art. 25 quinquies	→ Delitti contro la personalità individuale	- art. 600 c.p.; - art. 600-bis c.p.; - art. 600-ter c.p.; - art. 600-quater c.p.; - art. 600-quater1 c.p.; - art. 600-quinquies c.p.; - art. 601 c.p.; - art. 602 c.p.; - art. 603 bis c.p.; - art. 609-undecies c.p.	Riduzione in schiavitù	NON APPLICABILE
			Prostituzione e pornografia minorile	
			Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	BASSO
Art. 25 septies	→ Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	- art. 589 c.p.; - art. 590 c.p.	Tutti	ALTO
Art. 25 octies	→ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	- art. 648 c.p.; - art. 648 bis c.p.; - art. 648-ter c.p.; - art. 648-ter 1 c.p.	Ricettazione	MEDIO
			Riciclaggio	
			Autoriciclaggio	
Art. 25 octies 1	→ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	- art. 493-ter c.p.; - art. 493-quater c.p.; - art. 640-ter c.p.; - art. 512bis c.p.	Tutti	BASSO
Art. 25 novies	→ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	- art. 171, c. 1 l. a-bis, L. 633/41; - art. 171, c. 3, L. 633/41; - art. 171 bis L. 633/41; - art. 171 ter, L. 633/41; - art. 171 septies, L. 633/41; - art. 171 octies, L. 633/41.	Violazione del diritto d'autore relativo a programmi per elaboratore	BASSO
			Violazione del diritto d'autore di altra natura	NON APPLICABILE
Art. 25 decies	→ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	- art. 377 bis c.p.	Tutti	BASSO
Art. 25 undecies	→ Reati ambientali	- art. 452 bis c.p.; - art. 452-quater c.p.; - art. 452-quinquies c.p.; - art. 452-sexies c.p.; - art. 452-octies c.p.; - art. 137 D. Lgs. Nr. 152/2006; - art. 256 D. Lgs. Nr. 152/2006; - art. 257 D. Lgs. Nr. 152/2006; - art. 279 D. Lgs. Nr. 152/2006; - art. 3 L. 549/1993.	Inquinamento	BASSO
			Inquinamento commesso da navi	NON APPLICABILE
			Danneggiamento dell'habitat e delle specie protette	
			Traffico e gestione non autorizzata di rifiuti	
Art. 25 duodecies	→ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	- art. 22, comma 12bis del D. Lgs. 286/1998; - art. 12, comma 3, 3bis e 3ter del D. Lgs. 286/98; - art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/98.	Immigrazioni clandestine	NON APPLICABILE
			Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	BASSO
Art. 25 quinquiesdecies	→ Reati tributari	- art. 2 del D. Lgs. 74/2000; - art. 3 del D. Lgs. 74/2000;	Evasione IVA in ambito transfrontaliero	NON APPLICABILE
			Altri reati tributari	MEDIO/ALTO

		- art. 8 del D. Lgs. 74/2000; - art. 10 del D. Lgs. 74/2000; - art. 11 del D. Lgs. 74/2000.		
Art. 25 septiesdecies	→ Delitti contro il patrimonio culturale	- art. 518-duodecies c.p.	Tutti gli altri reati Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	BASSO